


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"PARTHENOPE"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Dottorato di ricerca in "Diritto e istituzioni economico-sociali: profili
normativi, organizzativi e storico evolutivi"
XXXVIII Ciclo

Tesi di Dottorato
**Il passaggio generazionale
dell'impresa: profili funzionali e controfunzionali del diritto
vigente.**



Tutor
Chiar.mo Prof.
Ciro Caccavale

Coordinatrice
Chiar.ma Prof.
Carla Pansini

Dottoranda
Iole Teresa Majolo

CAPITOLO I – LA POLIEDRICITÀ DELLA VICENDA.

1. Individuazione dell'ambito fenomenologico. 7
2. La tradizionale indifferenza del diritto successorio per le esigenze dell'impresa. 12
3. Lo svolgimento della vicenda in un clima di sintonia familiare. Il caso del patrimonio ereditario capiente e composito. 16
4. (segue) I congegni funzionali a far conseguire il controllo societario in capo al "discendente imprenditore". 29
5. (segue) Il caso del patrimonio ereditario che si esaurisca nella partecipazione societaria. 42
6. Lo svolgimento della vicenda in un clima di (potenziali o concrete) divergenze tra gli eredi. Il caso del patrimonio ereditario capiente e composito. 45
7. (segue) Il caso del patrimonio ereditario che si esaurisca nella partecipazione societaria. L'assetto dei poteri gestionali e le clausole statutarie utili a consolidare la proprietà in capo al "discendente imprenditore". 58

CAPITOLO II – IL PATTO DI FAMIGLIA E IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI.

1. Il patto di famiglia quale congegno dedicato al passaggio generazionale dell'impresa. 68
2. La questione della struttura – trilaterale o bilaterale – del patto e sua incidenza sulla sua diffusione. 71
3. Il patto verticale. 76
4. Le limitazioni cui incorre l'imprenditore nella composizione del passaggio generazionale dell'impresa: il divieto dei patti successori e la loro potenziale funzionalità a servizio del passaggio generazionale. Alcune considerazioni *de iure condendo*. 84

CAPITOLO III – GLI ASPETTI DI RIGIDITÀ DEL DIRITTO SUCCESSORIO INCIDENTI SULLA QUESTIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA.

1. Il sistema di tutela dei legittimari. 96
2. L'azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario e la recente novella dell'art. 563 c.c. 99
3. La collazione dei beni produttivi. Rilievi critici e impiego dell'autonomia privata. 105
4. I rimedi esperibili dai creditori del legittimario leso o pretermesso e le ragioni dell'impresa. 116

CAPITOLO IV – IL CONGEGNO DEL TRUST IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA.

1. Considerazioni introduttive: le ragioni della sua utilità. 124
2. La struttura del *trust*. In particolare, la figura del *trustee* quale responsabile della *governance*. 129
3. Il *trust* quale strumento per effettuare il passaggio generazionale dell'impresa. 132
4. L'incidenza del *trust* sulla vicenda successoria. 134
5. Il *trust* e la tutela dei legittimari. 139

Bibliografia

Considerazioni introduttive

Le imprese familiari rappresentano una componente fondamentale della realtà socio-economica di diversi Paesi, soprattutto in relazione al contributo che le stesse forniscono numericamente al Pil e all'occupazione¹. Esse, però, non rilevano soltanto in quanto fenomeno economico-produttivo, ma anche quale luogo d'incontro tra affetti, solidarietà e responsabilità economica. All'interno di tale fenomeno, il passaggio generazionale dell'impresa assume, allora, una rilevanza fondamentale non solo per la sopravvivenza dell'attività produttiva – quale fattore di produzione di ricchezza e di crescita generale – ma anche per la continuità di quei legami identitari che congiungono impresa e famiglia.

Il passaggio generazionale si colloca, dunque, al crocevia tra autonomia privata, solidarietà familiare e sviluppo economico. Esso è un processo cruciale per le sorti dell'impresa e, invero, il cambio di testimone a favore di giovani leve può, o aprire una nuova fase di sviluppo e di maggiore prosperità per l'impresa, o, al contrario, condurre a una sua crisi.

L'importanza del tema è andata crescendo parallelamente all'accentuarsi della sensibilità del giurista, ma prima ancora, della coscienza collettiva della portata delle istanze superindividuali coinvolte nell'attività di impresa, quale fattore di produzione di ricchezza e di crescita generale, che occorre, dunque, preservare e anzi valorizzare nel volgere del tempo².

Il fenomeno del trasferimento dell'impresa normalmente non si esaurisce in un mero atto traslativo, ma si inserisce in un processo complesso, che può interessare tanto la proprietà quanto la gestione, e che può realizzarsi sia in dipendenza di atti *inter vivos* o per successione a causa di morte,

¹ Cfr. Rapporto sulle imprese 2025, Istat, reperibile all'indirizzo istat.it

² Emblematica, in tal senso, è la Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (94/1069/CE, per la quale si rinvia al successivo Cap. II, par. I.

coinvolgendo non solo i discendenti dell'imprenditore ma anche soggetti estranei alla cerchia familiare.

Esso, infatti, comprende una variegata tipologia di vicende in quanto il subentro può riguardare tanto un'azienda gestita in forma individuale, tanto un'azienda gestita in forma societaria e può essere ora graduale, ora istantaneo.

Il tema si colloca al centro di un vivace dibattito, tanto sul piano teorico quanto su quello applicativo, come dimostrano le difficoltà che affliggono la regolamentazione di alcuni degli strumenti tradizionalmente preposti a tale finalità: basti pensare al legato di azienda, o alle controverse clausole statutarie che disciplinano il trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni sociali³. A ciò si aggiunge l'incertezza interpretativa che accompagna — tanto per il linguaggio adottato quanto per la sua collocazione sistematica nell'ambito dei rapporti successori — la recente riforma in materia di patto di famiglia.

Le criticità che attraversano la materia, infatti, non derivano esclusivamente da lacune normative o da aporie dogmatiche, ma riflettono la pluralità degli interessi coinvolti, spesso tra loro distanti e potenzialmente confliggenti. La loro composizione richiede, prima ancora di uno sforzo di inquadramento teorico, un'analisi attenta e consapevole del fenomeno in sé, capace di disvelarne le reali coordinate economiche e relazionali, al di là delle formule giuridiche nelle quali è tradizionalmente inquadrato.

A ben vedere, il punto nevralgico non risiede tanto nell'individuazione, da parte dell'imprenditore, di uno tra i propri discendenti quale soggetto ritenuto più idoneo — perché dotato di maggiori capacità, a proseguire l'attività in previsione della sua uscita di scena — ovvero essa può rivelarsi sì complicata ma è materia che esorbita dalle indagini giuridiche. Le criticità principali possono, invero, essere ricondotte essenzialmente a due profili. Da un lato, allorché nel nucleo familiare siano presenti più soggetti legittimari, si

³ Sul punto cfr. G. A. M. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa tra inefficienza degli strumenti tradizionali, familiari "scorbutici" ed interpreti "sostanziosi"*, in *Notariato*, 2024, p. 179 ss.

impone di contemperare l'esigenza di garantire a ciascuno la soddisfazione delle proprie ragioni successorie con l'interesse a concentrare la titolarità e il governo dell'impresa tendenzialmente in capo a un solo discendente, individuato quale soggetto maggiormente idoneo ad assicurarne la proficua continuazione. Dall'altro lato, emerge l'esigenza di preservare l'integrità e la funzionalità del complesso aziendale, in quanto la salvaguardia dei beni produttivi – lungi dall'essere un interesse meramente individuale – assume rilievo generale, imponendo di evitare che l'azienda si disgreghi o venga compromessa a seguito della frammentazione successoria.

Basti pensare, a riprova che ci si trovi al cospetto di un interesse di rilevanza generale, che anche il legislatore tributario ha espressamente valorizzato la continuità dell'impresa familiare predisponendo, per i relativi trasferimenti, un regime fiscale di favore. Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, conferma l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti — effettuati anche mediante patti di famiglia — a favore del coniuge e dei discendenti di aziende o rami di azienda, nonché di quote sociali e azioni, già prevista dall'art. 3, comma 4 *ter*, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), escludendo tali attribuzioni dal computo delle franchigie previste ai fini dell'imposta.

Nella nozione di trasferimento rientrano, in questa prospettiva, tanto i trasferimenti *mortis causa* (per successione sia testamentaria che legittima), quanto quelli *inter vivos*, oltre alle costituzioni di vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* aventi a oggetto aziende o partecipazioni, nonché gli apporti di aziende o partecipazioni in trust⁴.

Il nuovo testo dell'art. 3, comma 4 *ter*, d.lgs. n. 346/1990, come modificato dal citato art. 1 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2025, segna un'evoluzione non trascurabile rispetto

⁴ Cfr. M. R. LENTI, *Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: esenzione dall'imposta di donazione e successione per trasferimenti d'azienda e partecipazioni sociali*, in *Federnotizie*, 5 febbraio 2025.

alla disciplina anteriore. Invero, in precedenza, il beneficio fiscale era limitato ai trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che determinassero l'acquisizione o l'integrazione di un controllo *ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.*, vale a dire l'acquisto della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Con la riforma⁵, il legislatore prende le distanze dall'interpretazione restrittiva fatta propria dall'Amministrazione finanziaria, precisando che l'agevolazione si applica anche nei casi in cui il trasferimento comporti l'incremento di un controllo «già esistente». In tal modo, viene riconosciuto che l'interesse tutelato non è soltanto quello alla prima acquisizione del controllo, ma anche quello alla sua stabilizzazione e al suo rafforzamento in capo al discendente designato alla continuazione dell'impresa, secondo una logica di favore per il passaggio generazionale in chiave conservativa della struttura produttiva.

Muovendo da tali premesse, l'indagine si propone, un duplice obiettivo: da un lato, ricostruire criticamente, *de iure condito*, lo spazio che l'ordinamento attuale effettivamente concede alla pianificazione negoziale del passaggio generazionale dell'impresa; dall'altro, delineare, *de iure condendo*, possibili linee evolutive che consentano di ricondurre a unità una costellazione di strumenti oggi frammentaria, restituendo coerenza sistematica ad un'area in cui l'intervento del giurista è chiamato a misurarsi, più che altrove, con la necessità di coniugare la tutela dei diritti successori con la salvaguardia della continuità aziendale.

⁵ Per un commento alla detta riforma, cfr. A. MAIESTRELLO, *Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali*, Studio CNN n. 100-2004/T, Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024.

CAPITOLO PRIMO

LA POLIEDRICITA' DELLA VICENDA.

SOMMARIO:1. Individuazione dell'ambito fenomenologico. 2. La tradizionale indifferenza del diritto successorio per le esigenze dell'impresa. 3. Lo svolgimento della vicenda in un clima di sintonia familiare. Il caso del patrimonio ereditario capiente e composito. 4. (segue) I congegni funzionali a far conseguire il controllo societario in capo al "discendente imprenditore". 5. (segue) Il caso del patrimonio ereditario che si esaurisca nella partecipazione societaria. 6. Lo svolgimento della vicenda in un clima di (potenziali o concrete) divergenze tra gli eredi. Il caso del patrimonio ereditario capiente e composito. 7. (segue) Il caso del patrimonio ereditario che si esaurisca nella partecipazione societaria. L'assetto dei poteri gestionali e le clausole statutarie utili a consolidare la proprietà in capo al "discendente imprenditore".

1. La locuzione "passaggio generazionale d'impresa" costituisce oggi un'espressione di largo impiego, spesso adoperata con funzione evocativa più che descrittiva. Essa indica, in termini generali, la transizione della titolarità e/o della gestione dell'impresa da una generazione all'altra, e dunque un fenomeno di successione che, pur trovando la sua radice nella fisiologia dei rapporti familiari, assume nel contesto contemporaneo una valenza economica, sociale e giuridica di primaria importanza. Tuttavia, come frequentemente osservato in dottrina⁶, la nozione risulta caratterizzata da una intrinseca indeterminatezza concettuale, giacché il suo contenuto semantico varia a seconda dell'angolo prospettico — economico, civilistico o aziendalistico — dal quale la si esamina.

⁶ Cfr. G. A. M. TRIMARCHI, *Il Patto di Famiglia*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. IACCARINO, II, Milano, 2023, p. 1937 ss.

Invero, nel momento in cui si tenta di delinearne con precisione il significato, emergono significative ambiguità. Se è vero che il nucleo concettuale del fenomeno risulta sufficientemente individuabile — ossia la transizione del controllo o della titolarità dell'attività produttiva da una generazione all'altra —, altrettanto vero è che i suoi contorni appaiono vaghi, sfumati, aperti a interpretazioni e declinazioni molteplici.

Quando si parla di passaggio generazionale dell'impresa, si intende comunemente il subingresso, nella proprietà o nella gestione di un'attività economica, di soggetti appartenenti a una generazione successiva rispetto a quella dell'attuale titolare. Ma la gamma delle situazioni che vi rientrano è estremamente ampia e tutt'altro che omogenea.

Rientrano in tale ambito tanto le ipotesi di subentro da parte di membri della famiglia — spesso figli o nipoti — quanto quelle in cui a rilevare l'impresa sono soggetti terzi, come collaboratori di lunga data o *manager* interni, che abbiano conquistato la fiducia dell'imprenditore⁷.

Può avvenire, poi, all'interno di un'impresa individuale, implicando il trasferimento dell'azienda intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività economica ai sensi dell'art. 2555 c.c., oppure all'interno di una struttura societaria, in cui il subingresso si attua mediante il trasferimento di partecipazioni sociali nonché con l'attribuzione di competenze gestorie.

Il subentro, inoltre, può avvenire in forma graduale — attraverso un affiancamento progressivo, volto a garantire un passaggio di competenze e responsabilità — oppure in forma

⁷ Nell'analizzare le definizioni che la letteratura ha fornito di passaggio generazionale ci si imbatte in alcune discrepanze, ed invero, secondo J. L. WARD, *Di padre in figlio: l'impresa di famiglia: come preparare il passaggio generazionale e assicurare continuità e prosperità alle aziende familiari*, Milano, 1990 si tratta di passaggio generazionale allorquando «quelle imprese secondo la cui gestione e il controllo saranno tramandate alle generazioni successive alla famiglia»; mentre, secondo R. BECKHARD e W. BURKE, *Organizational dynamics*, 1983, nel caso del «passaggio della leadership dal fondatore-proprietario ad un successore che può essere sia membro della famiglia sia un manager esterno alla famiglia».

istantanea, anche se pianificata in anticipo, e ciò sia in presenza del dante causa ancora in vita, sia a seguito della sua scomparsa.

Esso può, inoltre, concernere sia la titolarità dell'impresa, sia la gestione della stessa, con o senza coincidenza tra le due dimensioni.

Occorre, infatti, distinguere tra i tre piani sui quali si articola il passaggio generazionale: la titolarità della proprietà, il controllo decisionale e la gestione operativa. Mentre il diritto successorio si occupa principalmente del primo profilo, l'impresa esige continuità sul piano del secondo e del terzo. Di conseguenza, la sola trasmissione della titolarità giuridica dei beni aziendali non è sufficiente ad assicurare il successo della transizione generazionale⁸. È, invece, necessario che il successore designato divenga, oltre che titolare delle partecipazioni rappresentative del controllo, anche munito di diritti amministrativi e/o gestori, affinché sia effettivamente demandata a quest'ultimo la gestione dell'impresa. L'obiettivo non è, dunque, solo quello di trasferire la titolarità dei beni aziendali, bensì di assicurare la prosecuzione dell'attività economica, evitando che la morte dell'imprenditore si traduca in un evento di rottura o di paralisi gestionale. Anzi, dal punto di vista strettamente imprenditoriale, ciò che conta non è tanto il profilo formale della titolarità, quanto piuttosto il profilo, tutto sostanziale e dinamico, del controllo e della gestione.

La problematica assume connotati differenti a seconda della struttura societaria presa in considerazione, sia essa una società di persone, in cui la funzione gestoria è tradizionalmente affidata alle persone dei soci⁹, o una società di capitali, in cui

⁸ Infatti, la questione del passaggio generazionale «non può essere affrontata [...] esclusivamente sullo sterile scontro tra aree dell'ordinamento (ad esempio quella successoria e quella dell'impresa)»; essa richiede piuttosto un approccio sistematico capace di valorizzare l'autonomia privata e di armonizzare le esigenze dell'iniziativa economica con quelle della solidarietà familiare. Cfr., sul punto, G. A. M. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa*, cit., p. 179 ss.

⁹ In generale, sull'amministrazione nelle società di persone, cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 2009, p. 93 ss.; M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, p. 358 ss.; F. DI

non vi è una netta coincidenza tra proprietà e gestione¹⁰. Ed infatti, nelle società di persone l'elemento prevalente non è il capitale sociale, bensì le persone dei soci, a differenza di quanto accade nelle società di capitali. Ne deriva un modello marcatamente personalistico in cui è più intensa la partecipazione dei soci alla gestione. Così, ai sensi dell'art. 2257 c.c., in tema di società semplice, è disposto che «salvo diversa pattuizione, l'amministrazione spetta a ciascuno dei soci». Nell'ambito delle società di capitali, poi, è necessario rilevare che nelle società a responsabilità limitata la ripartizione delle competenze in ordine alla gestione tra soci e amministratori risulta sensibilmente meno netta rispetto a quanto accade nelle società per azioni¹¹. Infatti, accanto ad alcune attribuzioni tipiche riservate all'organo amministrativo, dall'art. 2475, ult. comma, c.c. (redazione del bilancio, dei progetti di fusione e scissione, aumenti di capitale), un ampio spazio decisionale è riconosciuto ai soci, sia *ex lege* (cfr. art. 2479, commi 1 e 2, c.c.), sia in virtù dell'autonomia statutaria. L'atto costitutivo, infatti, può riservare ai soci decisioni anche su profili propriamente gestori o subordinare determinate operazioni ad autorizzazione assembleare (cfr. art. 2479, comma 1, c.c.); attribuire a singoli soci diritti particolari in ordine all'amministrazione (cfr. art. 2468, comma 3, c.c.); prevedere meccanismi di composizione dei contrasti tra amministratori tramite arbitrato gestionale (cfr. art. 37, d.lgs. 5/2003); consentire ai soci di impartire direttive vincolanti agli amministratori, con correlata responsabilità *ex art.* 2476,

SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2003, p. 110 ss.; G. FERRI, *Delle società*, in *Comm.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 173 ss.; L. PISANI, *L'amministrazione*, in *Manuale di diritto commerciale*, M. CIAN (a cura di), Torino, 2017, p. 101 ss.

¹⁰ Cfr., sul punto, G. CAPO, *Le società di capitali*, in *Manuale di diritto commerciale*, V. BUONOCORE, Torino, 2015, p. 299, ss.; F. GALGANO, P. ZANELLI e G. SBISÀ, *Società per azioni*, in *Comm.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, p. 21 ss..

¹¹ Sui rapporti tra soci e amministratori in relazione alla funzione gestoria nelle s.r.l., cfr. C. CACCAVALE, *La funzione gestoria nella s.r.l. a séguito del codice della crisi*, in *Riv. dir. impr.*, 2020, p. 573 ss..

comma 7, c.c.. Inoltre, la stessa previsione dell'art. 2476, comma 8, c.c., che sancisce la responsabilità solidale dei soci per gli atti dannosi da essi intenzionalmente decisi o autorizzati, conferma normativamente la loro possibile ingerenza nella gestione. Per contro, le più recenti modifiche dell'art. 2475, comma 1, c.c.¹², in collegamento con l'art. 2086, comma 2, c.c., hanno espressamente riservato agli amministratori l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, rilevanti ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e della continuità aziendale, segnando – almeno su questo versante – una competenza esclusiva dell'organo gestorio.

Il ricambio generazionale, poi, può manifestarsi sia all'interno di imprese familiari¹³ — nelle quali titolarità e gestione sono condivise tra membri dello stesso nucleo familiare, o comunque di un ristretto numero di famiglie imparentate¹⁴ — sia in contesti imprenditoriali più ampi, dove i rapporti personali tra i vertici dell'impresa non si fondano su legami di sangue o affinità, ma piuttosto su logiche professionali o societarie.

¹² Avvenute con il d. lgs 8 novembre 2021, n. 183. Al riguardo, cfr., in dottrina, A. PALAZZOLO, *Adeguatezza, legalità e sostenibilità. La delibera istitutiva degli assetti organizzativi e le sue "patologie"*, in *Giur. comm.*, 2024, p. 323 ss.; F. MANCA, *Risarcimento del danno diretto in capo al socio e recesso per modifica di fatto dell'oggetto sociale*, *ivi*, p. 234 ss.; A. DELL'OSSO, *La calibrazione dei diritti di ingerenza gestoria del socio di s.r.l. alla luce della nuova formulazione dell'art. 2475 c.c.*, in *Riv. dir. soc.*, 2024, p. 19 ss.

¹³ In tema cfr., P. SCHLESINGER, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Milano, 1995, p. 131 ss.; P. MANES, *Prime considerazioni sul Patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 539 ss.

¹⁴ Sui diritti gestori nelle imprese familiari, cfr. L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, in *Tr. dir. fam.*, III, Milano, 2012, p. 852 ss.; G. OPPO, *L'impresa familiare*, in *Comm. dir. it. fam.*, diretto da G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, III, Padova, 1996, p. 516 ss.; F. PROSPERI, *L'impresa familiare*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, 2006, Milano, p. 25 ss. e 211 ss.; G. TAMBURRINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia*, Torino, 1976, p. 236 ss.

Appare, dunque, evidente che la fenomenologia relativa al passaggio generazionale delle imprese è quanto mai complessa. Il suo successo, infatti, può variare in relazione a fattori eterogenei, a volte di carattere oggettivo e a volte di carattere soggettivo, quali, a solo titolo esemplificativo, la presenza o meno di un successore capace, la sussistenza o meno di un clima di armonia familiare, l'eventuale desiderio di non compiere discriminazioni tra i propri figli, la capienza del patrimonio ereditario. E, alla luce dell'eterogeneità delle situazioni in cui può atteggiarsi il passaggio generazionale dell'impresa, pare riduttivo ritenere che il compito dell'interprete consista nell'individuare uno strumento in astratto idoneo a realizzare tale transizione. Piuttosto, l'obiettivo deve essere quello di predisporre delle soluzioni sulle specifiche esigenze che emergono nelle singole vicende successorie, tenendo conto della struttura dell'impresa, della composizione del patrimonio, della posizione dei legittimari e dell'assetto relazionale endofamiliare. Ciò non significa, beninteso, negare l'utilità di uno strumento fisiologicamente orientato a disciplinare il passaggio generazionale. Ed anzi, come si avrà modo di evidenziare, appare opportuna una profonda rimediazione critica dello strumento approntato dal legislatore a tal fine, ossia il patto di famiglia. Tuttavia, muovendo dalla constatazione della sua attuale stasi applicativa, all'interprete non resta che adottare un approccio casistico, volto a comporre, di volta in volta, le tensioni tra continuità dell'impresa e tutela dei diritti successori.

2. Il diritto positivo italiano, a parte il patto di famiglia, non conosce un *corpus* unitario di regole in tema di successione dell'impresa, né offre una disciplina organica che consideri la specificità dell'azienda quale bene produttivo, dotato di una funzione organizzata e destinato alla continuità¹⁵.

¹⁵ Al di là della disciplina specificamente dettata in tema di patto di famiglia dagli artt. 768 *bis* c.c. e ss., l'ordinamento conosce, in realtà, solo sparsi interventi normativi che incidentalmente toccano il profilo della continuità dell'impresa in ambito successorio. Si pensi, ad esempio, all'art. 2561 c.c., relativo alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa individuale da parte degli eredi, ovvero alle disposizioni in materia di prelazione

La disciplina civilistica contenuta nel Libro II del codice civile, ispirata a logiche distributive all'interno della famiglia e perequative tra i congiunti più stretti, quali sono i legittimari, si rivela inadeguata al soddisfacimento delle esigenze dell'impresa¹⁶. Ed invero, quando si affronta il tema del passaggio generazionale dell'impresa, l'esigenza di trasmettere l'azienda da una generazione all'altra, dandole la collocazione soggettiva più adatta – tra i congiunti più stretti, quali sono i legittimari dell'imprenditore o, più in generale, a discendenti individuati come proscutori – trova talvolta ostacolo proprio nelle regole di diritto successorio.

La rigidità del sistema successorio e la sua sostanziale indifferenza nei confronti della natura e della funzione economica dei beni relitti hanno, da tempo, sollevato istanze di riforma. La dottrina più avvertita ha, infatti, sottolineato come l'intero assetto delle successioni ereditarie appaia ormai inadeguato a rispondere alle esigenze di un ordinamento giuridico chiamato a confrontarsi con una realtà socio-economica profondamente mutata, nella quale l'impresa rappresenta sempre più spesso il fulcro della ricchezza

agraria, che pure incidono, seppur indirettamente, sulla trasmissione generazionale dell'azienda.

¹⁶ Sulla necessità di una rimeditazione del sistema successorio, anche in relazione alla natura ed alla funzione dei beni relitti, cfr., A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, in *Quaderni diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2019, p. 43 ss. e 309 ss.; G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda e operatività del criterio di stima «al tempo della donazione»*. Per una valorizzazione dell'autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 592; I. MARTONE, *Collazione e attività d'impresa*, Napoli, 2019, p. 188 ss. e 311 ss.; P. SCHLESINGER, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 131 ss.; A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 221 ss.; A. BUCELLI, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella successione necessaria*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, Padova, 2007, p. 275 ss.; G. ZANCHI, *Trasmissione intergenerazionale della ricchezza d'impresa e autonomia privata*, Padova, 2011, p. 23 ss.

familiare e un elemento determinante per la tenuta del tessuto produttivo del Paese¹⁷.

Il diritto successorio si preoccupa, come si è appena evidenziato, da un lato della ripartizione della ricchezza relitta, dall'altro della tutela dei familiari che fanno parte del nucleo più ristretto della famiglia, i legittimari. Tale paradigma, funzionale a un contesto storico in cui la ricchezza era prevalentemente statica (beni immobili, risorse finanziarie, patrimoni agricoli), si mostra oggi inadeguato rispetto alla natura dinamica dell'impresa ovvero dell'azienda che ne costituisce il momento oggettivo¹⁸. L'azienda, come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa (art. 2555 c.c.), non è infatti riducibile a un mero bene patrimoniale frazionabile, ma costituisce un organismo

¹⁷ Sul tema, cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto ereditario all'affacciarsi del nuovo millennio Problemi e prospettive*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, cit., p. 317 ss.; A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, *passim*; ID., *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile*, VIII, Napoli, 2003, *passim*; C. LIMATOLA, *Passaggi generazionali e posizioni di governo nella s.r.l.*, Torino, 2017, p. 7 ss.; E. CALÒ, *Dal probate al family trust*, Milano, 1996, p. 101 ss.; E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2001, p. 625 ss.; G. DE NOVA, *Autonomia privata e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 273 ss.; A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie "in forma indiretta"*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, 1998, p. 919 ss.; A. BORTOLUZZI, *Successione nell'impresa*, in *Dig. comm.*, 2003, *passim*; E. BRACCI e E. VAGNONI, *Le piccole imprese familiari. Il capitale intellettuale nella gestione del ricambio generazionale*, Milano, 2007, *passim*; G. OPPO, *Patto di famiglia e "diritti della famiglia"*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 439 ss.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. not.*, 2006, p. 401 ss..

¹⁸ In argomento, M. NOTARI, *La trasmissione ereditaria di impresa*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*. Napoli, 2017, p. 484 ss., secondo cui «oltre a prevalere una visione statica del patrimonio del *de cuius*, emerge anche una visione statica, più in generale, della ricchezza e dell'economia, maggiormente rivolta alla proprietà immobiliare e fondiaria, piuttosto che all'attività economica ed imprenditoriale. È un'impostazione che tutela la consistenza dei patrimoni familiari, staticamente intesi, e la loro successione da una generazione all'altra, senza curarsi della produzione di ricchezza e delle attività economiche».

unitario e funzionale, in cui il valore risiede non solo nei singoli elementi costitutivi, ma nella loro coordinazione sistematica e nella capacità di generare reddito.

E' un bene che necessita di essere gestito e attentamente condotto, con abnegazione e impegno, ma anche con perizia e attitudini organizzative e speculative. E ciò, come si è detto, non solo nell'interesse dei singoli che sono coinvolti nella vicenda successoria, ma anche nell'interesse generale all'efficiente funzionamento dei beni produttivi.

Ne consegue che il passaggio generazionale non è mera vicenda successoria, ma un processo di continuità gestionale e funzionale dell'impresa, finalizzato a preservarne la produttività, la capacità competitiva e la coesione organizzativa.

La trasmissione della ricchezza produttiva — che si tratti dell'azienda in senso proprio o delle partecipazioni societarie rappresentative del controllo — richiede, dunque, l'impiego di strumenti giuridici idonei a contemperare due esigenze solo apparentemente inconciliabili: da un lato, la tutela dei diritti dei legittimari e, più in generale, dei rapporti familiari¹⁹; dall'altro, l'interesse alla conservazione dell'impresa come bene produttivo, affidandolo alla persona che ne abbia la vocazione, e che pertanto sia più capace e più dedito.

Tuttavia, bisogna constatare che manca una disciplina idonea a bilanciare questi interessi: gli strumenti tradizionalmente previsti — testamento, donazione, patto di famiglia — risultano statici e spesso disfunzionali rispetto all'esigenza di preservare l'unità e la funzionalità dell'azienda²⁰.

¹⁹ Nonostante la dignità della tutela innanzi delineata, bisogna però constatare che non sembra configurabile una copertura costituzionale alla tutela dei legittimari. Cfr. I. MARTONE, *o.u.c.*, p. 196 ss. Sul punto, cfr., altresì, A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, cit., p. 81 ss.; A. BUCELLI, *Dei legittimari*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2012, p. 9 ss.; A. PALAZZO, *Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali*, in *Vita not.*, 2004, p. 116 ss.

²⁰ Cfr. G. A. M. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa*, cit., p. 179 ss..

Di qui la progressiva ricerca, da parte della dottrina e del legislatore, di modelli negoziali che permettano all'imprenditore di pianificare la successione dell'impresa quando egli sia ancora in vita, consentendogli di programmare e graduare il trasferimento dell'impresa al discendente designato.

3. Come anticipato, sulla pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa, oltre alla mancanza di strumenti appositamente tarati sul suo trapasso, influiscono anche ulteriori aspetti fattuali e contingenti di ciascuna realtà concretamente considerata: in particolare, la capienza del patrimonio ereditario del *de cuius*-imprenditore e il clima che connota il nucleo familiare.

Infatti, la gestione del passaggio generazionale dell'impresa si profila diversamente qualora il patrimonio risulti capiente e tale da soddisfare integralmente le ragioni successorie — e segnatamente i diritti dei legittimari non assegnatari dell'impresa — rispetto all'ipotesi in cui esso si identifichi, in via pressoché esclusiva, con l'azienda.

Le dinamiche successorie variano ulteriormente, poi, a seconda del clima relazionale che connota il nucleo familiare: è evidente, infatti, che la presenza di conflittualità tra i chiamati all'eredità rappresenta un fattore potenzialmente idoneo a minare la sopravvivenza dell'azienda, soprattutto laddove il patrimonio ereditario non sia sufficiente a soddisfare le ragioni di tutti gli eredi necessari del *de cuius*-imprenditore.

Nulla quaestio, naturalmente, nell'ipotesi — certo auspicabile, ma statisticamente non frequente — in cui il patrimonio del disponente comprenda, oltre all'azienda o alle partecipazioni societarie, anche altri beni di valore tale da soddisfare pienamente le legittime aspettative di tutti i coeredi. In tali circostanze, al figlio ritenuto maggiormente idoneo alla gestione imprenditoriale verrà attribuita l'intera partecipazione sociale, così da garantire al tempo stesso la titolarità e il governo dell'impresa.

Gli strumenti giuridici a disposizione, in tale evenienza, sono quelli classici del diritto successorio: in primo luogo, la

divisione del testatore, di cui all'art. 734 c.c.²¹, attraverso la quale è possibile assegnare l'intera azienda o le partecipazioni societarie a un solo erede, riservando, agli altri eredi, beni di equivalente valore²².

Non occorre in questa sede approfondire l'istituto della divisione del testatore, ma può essere opportuno compiere a riguardo una breve ricognizione dei tratti essenziali.

La divisione fatta dal testatore, anche detta assegno divisionale qualificato (per distinguerla dalle disposizioni «divisorie» di cui all'art. 733 c.c.), costituisce lo strumento mediante il quale il *de cuius* provvede ad attribuire direttamente ai propri eredi, con efficacia reale (differita al momento dell'apertura della successione), i singoli beni ereditari, prevenendo la formazione della comunione ereditaria sugli stessi²³.

²¹ Sull'istituto della divisione del testatore cfr. per tutti, G. AMADIO, *La divisione del testatore*, in *Tratt. breve succ. don.* Rescigno, coordinato da M. Ieva, II, Padova, 2010, p. 208 ss.; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, XII, Torino, 1980, p. 36, p. 120; G. BONILINI, *Divisione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VI, Torino, 1990, p. 484; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 5^a ed., a cura di A. FERRUCCI e C. FERRENTINO, Milano, 2023, p. 1519 ss.; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 386; E. DE BELVIS, *Disposizioni generali*, in G. AMADIO e S. PATTI (a cura di), *La divisione ereditaria*, Milano, 2013, p. 79 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 22 ss.

²² Si segnala, però, che al fine di scongiurare il pericolo di ricadere in una possibile invalidità della divisione per lesione *ultra quartum*, è opportuno procedere ad una divisione senza predeterminazione di quota, in quanto, purchè sia rescindibile la divisione del testatore, occorre che le quote siano preventivamente determinate Cfr., per tutti, P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, cit., p. 729 ss.

²³ In tale prospettiva, può ritenersi che non si tratti di una divisione in senso tecnico, atteso che le disposizioni *ex art. 734 c.c.* non sono funzionali allo scioglimento di una comunione preesistente, bensì operano in modo tale da impedirne la costituzione. Sul punto, cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1520 s.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2000, p. 310 ss.; G. AMADIO, *Funzione distributiva e tecniche di apporcionamiento nel negozio divisorio*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, in *I quaderni della fondazione italiana del notariato*, 2008.

La dottrina individua, due diverse modalità di realizzazione della divisione: la divisione con predeterminazione di quote, nella quale l'attribuzione delle porzioni è preceduta dalla vocazione testamentaria in quota, cioè dall'individuazione, ad opera dello stesso testatore delle quote astratte (frazionarie) a ciascuno spettanti; e la divisione senza predeterminazione di quote, nella quale il riparto è realizzato direttamente per il tramite delle assegnazioni, effettuate in funzione di quota, cosicché le quote verranno determinate *ex post*, al momento dell'apertura della successione, sulla base del rapporto tra il valore dell'assegnazione ricevuta, raffrontato al valore complessivo delle attribuzioni ovvero dell'intero patrimonio relitto²⁴.

Siffatta distinzione non ha un rilievo meramente teorico, ma incide sensibilmente sul regime applicabile, come meglio si vedrà, ad esempio, in tema di individuazione dell'ambito operativo dell'art. 763 c.c.

Ad ogni modo, a prescindere dalla predeterminazione o meno della quota astratta, secondo l'opinione più accreditata la divisione testamentaria si articola sempre in due momenti logicamente distinti: un momento istitutivo, in cui il testatore chiama i soggetti all'eredità e un momento attributivo, in cui egli procede agli apportionamenti divisionali.

La distinzione tra momento istitutivo e momento attributivo riveste, altresì, rilievo dogmatico, in quanto consente, almeno sul piano teorico, di tenere distinta la divisione senza predeterminazione di quote dall'*institutio ex re certa* di cui art. 588, comma 2, c.c., che si presenta, invece, come figura unitaria nella quale il profilo istitutivo e quello attributivo si fondono in un'unica dichiarazione²⁵.

²⁴ Cfr. A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit. p. 432 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, cit. p. 20 ss.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, cit., p. 305 ss.; S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, Sub art. 587-590, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 221 ss.

²⁵ Sulla distinzione tra divisione del testatore, senza predeterminazione di quote, e *institutio ex re certa*, cfr. P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 302 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, cit., pp. 33 ss. e 70 ss.;

Quanto all'oggetto, l'art. 734 c.c. è esplicito nel richiedere che la divisione abbia ad oggetto «i beni» del testatore. Invero, ferma la negazione di un principio di intangibilità qualitativa della legittima²⁶ – dovendosi ritenere esistente soltanto una tutela quantitativa, in forza della quale l'interesse protetto è che al legittimario siano attribuiti beni di valore corrispondente alla quota riservata – deve comunque assumersi che il testatore è sì libero di comporre come ritenga la porzione spettante ai legittimari, ma con il limite di dover soddisfare le loro ragioni con beni facenti parte dell'asse ereditario (c.d. legittima in natura). Tuttavia, in funzione meramente perequativa, e dunque al solo fine di compensare le disuguaglianze di valore tra i beni attribuiti e il valore della quota di coeredità²⁷, può

G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote – Heredis institutio ex re certa*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 244 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1521 ss.

²⁶ Cfr. A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, p. 263; L. MENGONI, *La divisione ereditaria*, Milano, 1950, pp. 150 s. e 201 ss.; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, in *Quaderni diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2020, p. 213 ss.; G. MARINARO, *La tutela qualitativa della legittima e il lascito eccedente la porzione disponibile*, Napoli, 2005, p. 24 ss.; ID., *La successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2009, p. 144 ss. secondo cui «l'unica accezione qualitativa della legittima che abbia caratteri di generalità potrebbe riguardare la necessità che quanto costituisca la legittima sia devoluto in piena proprietà (o, almeno, non sia gravato dal *de cuius*, con testamento, da diritti reali di godimento a favore di altri), sia altresì di provenienza ereditaria e non provenga da patrimoni altrui. Ciò detto, può affermarsi come la tutela, in senso qualitativo, della legittima [...] è da intendersi non secondo un'interpretazione tradizionale che la vede costituita da beni di varia natura purché di provenienza ereditaria, quanto quale diritto del legittimario di conseguire “quel diritto” al quale egli è chiamato come riservatario. Senonché tale rivenuta tutela subisce, al contrario di quella quantitativa, che è assicurata illimitatamente, alcune deroghe» in giurisprudenza, Cass. 2 ottobre 1975, n. 2560, in *Giust. civ.*, 1975, p. 67; Cass., 23 marzo 1992, n. 3599, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 819; Cass., 12 settembre 2002, n. 13310, in *Riv. not.*, 2003, p. 234 ss.; Cass., 22 giugno 2005, n. 13380, in *Riv. not.*, 2006, p. 777.

²⁷ Dispone l'art. 728 c.c. «[l']ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con equivalente in denaro».

anche prevedersi un conguaglio²⁸ che sarà, pertanto, corrisposto con denaro non ereditario²⁹. Si deve allora precisare che il conguaglio non costituisce, propriamente, uno strumento di composizione della legittima³⁰. In quel momento, infatti, la legittima è già stata attribuita al legittimario a titolo di erede; il conguaglio opera su un piano diverso, e cioè come istituto tipicamente divisionale, la cui funzione è quella di rendere praticabile la divisione, mediante gli strumenti apprestati dal legislatore per compensare le inevitabili sperequazioni tra le porzioni. In altri termini, il conguaglio trova la propria *ratio* nell'esigenza di evitare che la divisione ereditaria divenga, in concreto, impraticabile.

La divisione fatta dal testatore non deve, peraltro, necessariamente riguardare la totalità dei beni relitti (divisione cd. oggettivamente parziale) e potrebbe anche non riguardare la totalità dei soggetti legittimari (divisione cd. soggettivamente parziale) fermo, però, la devoluzione, anche ad altro titolo, di beni in loro favore.

Un ulteriore strumento mediante il quale il testatore può attribuire l'azienda o le partecipazioni sociali al discendente designato è il legato. Questo è una disposizione *mortis causa*, a titolo particolare, in virtù della quale il legatario subentra in uno o più rapporti determinati facenti capo al *de cuius*.

²⁸ Ammettono l'utilizzo del conguaglio, anche in presenza di legittimari, C. ROMANO, *Tecniche di apporzionamento nella divisione del testatore in presenza di legittimari*, in *Notariato*, 2011, p. 77 ss.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 320; L. MENGONI, *o.u.c.*, p. 156 ss. In giurisprudenza, ammette l'utilizzo del conguaglio, qualificando come debito di valore l'obbligazione che ne sorge, Cass. 16 gennaio 2007, n. 862, in *Vita Not.*, 2007, p. 205; Cass. 22 giugno 2005, n. 13380, in *Onelegale online*.

²⁹ Ed invero, laddove si trattasse di denaro ereditario, non vi sarebbe conguaglio ma ordinario apporzionamento avente ad oggetto sostanze ereditarie. Cfr., sul punto, C. ROMANO, *o.u.c.*, p. 81 ss.

³⁰ Sulla questione se il conguaglio possa o meno rientrare tra le tecniche di apporzionamento del testatore, anche in presenza di legittimari cfr., C. ROMANO, *o.u.c.*, p. 80 ss.; ID., *L'autonomia testamentaria ed il regolamento divisionale: i diversi interventi del testatore nella divisione*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, cit.

L'art. 588 c.c., infatti, distingue le disposizioni testamentarie tra quelle a titolo universale e quelle a titolo particolare: sono a titolo universale – a prescindere dalla formula utilizzata – quelle che attribuiscono al beneficiario la qualità di erede in relazione all'universalità dei beni o a una quota degli stessi; sono, invece, a titolo particolare le disposizioni che trasferiscono singoli beni o diritti.

Ai sensi dell'art. 649 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi; e, quando ha ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la relativa trasmissione si perfeziona automaticamente, in capo al legatario, al momento della morte del *de cuius*.

Mediante il legato, allora, il testatore potrebbe attribuire sia l'azienda che le partecipazioni societarie al suo successore³¹. Quanto al legato di azienda è da sottolineare come tale strumento si riveli, in concreto, di limitata efficienza, in ragione dell'inidoneità delle regole sul trasferimento di azienda dettate per gli atti tra vivi (artt. 2556 ss. c.c.) a essere trasposte nel diverso contesto dell'attribuzione *mortis causa*³². Le relative norme sono, infatti, concepite per una fattispecie strutturalmente e funzionalmente distinta. Si pensi, in particolare, alla disciplina dei debiti aziendali: nel sistema successorio, questi sono tendenzialmente destinati a gravare sugli eredi (anche illimitatamente, ove non vi sia accettazione con beneficio d'inventario), secondo i criteri generali di ripartizione dei debiti ereditari (cfr. art. 752 c.c.), mentre il legatario non assumendo la qualità di successore universale, non risponde dei debiti ereditari, se non nei limiti del valore del bene legato (art. 671 c.c.). L'art. 2560 c.c., viceversa, nel regolare la successione nei debiti d'azienda in caso di

³¹ Sul legato di azienda, cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1298 ss.; C. ROMANO, *I legati di universalità*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. IACCARINO, cit., p. 1157 ss.; G. LO SARDO, *Il legato di azienda*, Milano, 2024, p. 155 ss.; C. VERDE, *Il legato di azienda tra principi successori e istanze del diritto dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 155 ss.

³² Al riguardo, cfr. G. A.M. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa*, cit., p. 182 ss.

trasferimento *inter vivos*, tende a far gravare sui cessionari i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa³³, purché risultanti dai

³³ Cfr. Per la tesi secondo cui, con diversità di motivazioni, il trasferimento di azienda comporta, come effetto legale, anche il trasferimento a carico del cessionario del peso economico dei debiti aziendali, cfr., ad esempio, G. CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale*, Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino, a cura di P. Perlingieri, Esi, Napoli, 2013, p. 319 ss.; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in Trattato Vassalli, Torino, 1974, p. 831; ID., *Azienda*, in *Noviss. dig.*, II, Torino, 1958, p. 93 ss.; ID., *Azienda*, in *Dig. disc. priv.*, II, Torino, 1987, p. 93 ss.; F. FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 358 ss.; più recentemente M. CIAN, *Rapporto fideiussorio e trasferimento d'azienda*, in *Giur. comm.*, 2001, p. 551, nota 22; cfr. anche F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna-Roma, 2003, p. 72 ss.

Per la tesi secondo la quale tale effetto non dipende dalla legge, ma può dipendere soltanto dal concreto regolamento contrattuale, cfr., tra gli altri, G. AULETTA, *Dell'azienda*, in Commentario al Codice civile Scioljoja e Branca, V, Del lavoro, Bologna-Roma, 1964, p. 70 ss.; ID., *Azienda, Diritto Commerciale*, in *Enc. giur.* Treccani, IV, Roma, 1988, p. 22 ss.; G.E. COLOMBO, *L'azienda*, in AA.VV., *L'azienda e il mercato*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, III, Padova, 1979, p. 136 ss.; ID., *La cessione di azienda - lineamenti generali*, in AA.VV., *Cessione ed affitto di azienda alla luce della più recente normativa*, Milano, 1994, p. 16ss.; G. BONFANTE e G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da G. Cottino, I, Padova, 2001, p. 643 ss.; C. FERRENTINO e A. FERRUCCI, *Dell'azienda*, Milano, 2006, p. 158 ss.; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. ANGELICI e G.B. FERRI, Torino, 2006, p. 187 ss.; G.U. TEDESCHI, *Le disposizioni generali sull'azienda*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1983, p. 54; decisamente anche per i debiti in natura, F. MARTORANO, *L'azienda*, cit., 274 ss. e 223 ss. ritiene che corrisponda normalmente alla *ratio* dell'affare il passaggio dei debiti in natura; In argomento, cfr., altresì, U. MINNECI, *Trasferimento di azienda e regime dei debiti*, Torino, 2007, *passim*; C. CACCAVALE, *Trasferimento di azienda mediante cessione post mortem a corresponsività condizionale*, in *I quaderni della rivista di diritto dell'impresa*, Napoli, 2014, p. 140 ss. In giurisprudenza, tra le altre: Cass. 3 marzo 1994, n. 2108, in *Il Fisco*, 1994, p. 9126 ss.; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173, in *Onelegale online*; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2001, p. 650 ss.; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726, in *Onelegale online*; Cass. 12 settembre 2003, n. 13442, in *Onelegale online*; Cass. 28 settembre 2004, n. 19454, in *Onelegale online*; Cass. 22 dicembre 2004, n. 23780, in *Giur. comm.*, 2005, p. 569 ss., con nota di M. SPIOTTA, *Difetto di legittimazione attiva del curatore ad agire ex art. 2560, 2° co.*; Cass. 29 settembre 2006, n. 21229, in *Onelegale online*; Cass. 18

libri contabili obbligatori³⁴. Inoltre, nell’assegnazione dell’azienda, in una vicenda di trapasso generazionale, si deve ritenere plausibile che il disponente voglia assegnare al beneficiario anche il peso economico dei debiti aziendali: ciò proprio perché nel beneficiario il disponente tende ad individuare il soggetto che continui nella sua medesima posizione. Così, il legato di azienda, pur astrattamente idoneo a individuare un successore “designato” nella gestione dell’impresa, potrebbe non rivelarsi strumento adeguato proprio perché potrebbe non consentire l’accollo integrale di tutti i debiti dell’azienda (almeno verso l’esterno nei rapporti con i creditori)³⁵.

Quanto, invece, al legato avente ad oggetto le partecipazioni sociali³⁶, è necessario distinguere se esse siano relative a società di persone ovvero a società di capitali.

dicembre 2008, n. 29653, in *Giur. comm.*, 2009, p. 1149 ss.; Cass. 9 ottobre 2009, n. 21481, in *Giur. comm.*, 2011, p. 118 ss.; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831, in *Onelegale online*; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828, in *Giur. comm.*, 2013, p. 997 ss., con nota di G. RACUGNO, *Debiti e scritture nel trasferimento dell’azienda*; Trib. Milano, 10 aprile 2004 (ord.), in *Giur. comm.*, 2006, con nota di C. AMATUCCI, *Trasferimento di ramo di azienda, sorte dal debito risarcitorio per illecito da responsabilità (contabile) e tutela sostanziale dei creditori*.

³⁴ Il cessionario è responsabile anche dei debiti aziendali che non risultino iscritti nei libri contabili obbligatori e siano tuttavia ad esso cessionario effettivamente noti al momento della cessione, cfr. C. CACCAVALE, *I libri contabili nella responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all’azienda ceduta*, in A.A.V.V., *L’immobile e l’impresa*, Milano, 2013, p. 253 ss.

³⁵ È, invero, oggetto di acceso dibattito se i debiti aziendali gravino o meno sul legatario, e cioè se debbano considerarsi come componente del bene attribuito – in quanto elemento del complesso aziendale – ovvero se, al contrario, essi non rientrino nel bene azienda, dovendosi questa intendere come composta esclusivamente da beni materiali e immateriali, con esclusione di contratti, crediti e debiti. Appare prevalente la tesi che attribuisce all’azienda natura di *universitas iuris*, ricomprendendoli, pertanto, nell’oggetto del legato, fermo, comunque, il limite di cui all’art 671 c.c. In giurisprudenza, cfr., Cass., 29 gennaio 2016, n. 1720, in *Onelegale online*.

³⁶ Sui legati aventi ad oggetto le partecipazioni sociali, tra gli altri, cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1309 ss.; G. BONILINI, *Dei legati*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano,

La distinzione non è meramente descrittiva, poiché le due categorie societarie presentano discipline differenziate quanto al subentro *mortis causa* nella posizione del socio. Nelle società di persone, assumendo generalmente³⁷ i soci responsabilità illimitata, l'art 2284 c.c. dispone che in caso di morte del socio, agli eredi spetti un diritto alla liquidazione della quota³⁸. In altri termini, nelle società di persone, la

2006, p. 163 ss.; C. CACCAVALE, *La successione nel contratto (con particolare riguardo al contratto di società)*, in *Tratt. contr.* Roppo, *Interferenze*, VI, Milano, 2006, p. 605 ss.; E. DI MAGGIO, *I legati e le partecipazioni sociali*, in *Successioni e Donazioni*, diretto da G. IACCARINO, cit., p. 1181. Con specifico riguardo alle sole società di persone, cfr. F. TASSINARI, *Clausole in funzione successoria negli statuti delle società di persone*, in *Giur. Comm.*, 1995, I, p. 944 ss.

³⁷A differenza della s.n.c., ed al pari della s.a.p.a., la società in accomandita semplice (s.a.s.) si caratterizza per la presenza di due tipi di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita. L'art. 2322, comma 1, c.c., stabilisce che «la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte», quindi la norma enuncia il principio di libera trasmissibilità *mortis causa* della quota del solo accomandante. Sul punto, cfr. M. GHIDINI, *Società personali*, cit., p. 480 ss.. In giurisprudenza cfr. Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803, *Onelegale online*, secondo cui «[n]ella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 cod. civ., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l'art. 2284 cod. civ., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione "*mortis causa*", ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società, e fermo restando che in tal caso l'acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo».

³⁸L'obbligo di liquidazione della quota del socio defunto deve essere adempiuto entro sei mesi dalla morte del socio, sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del singolo rapporto sociale (cfr. art. 2289 c.c.). Fortemente discusso è se l'obbligo di liquidazione gravi sui soci superstiti o sulla società. Cfr. G. COTTINO, M SARALE e R. WEIGMAN, *Le società di persone*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, III, Padova, 2004, p. 290 ss.; F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Tratt. civ e comm.* Cicu - Messineo, Milano, 2007, p. 321 ss.; L. FERRI, *Delle società*,

partecipazione sociale non è, di regola, liberamente trasmissibile *mortis causa*, salvo diversa previsione del contratto sociale. In tale contesto, il legato potrà avere ad oggetto il credito derivante dalla liquidazione della quota³⁹ e non la titolarità della stessa, a meno che il contratto sociale non preveda una deroga all'obbligo di liquidare la partecipazione del socio defunto agli eredi ma anche al legatario ossia, una regolazione convenzionale del passaggio delle quote a causa di morte. Si pensi alle c.d. clausole di continuazione facoltativa, che attribuiscono agli eredi (o al legatario) del socio premorto il diritto potestativo, di natura contrattuale, a subentrare in società in vece del *de cuius*, restando i soci superstiti vincolati al patto sottoscritto; o, ancora, alle clausole di continuazione obbligatoria, che impongono agli eredi (o al legatario) di continuare la società con i soci superstiti, pena dell'inadempimento il risarcimento del danno in favore dei soci superstiti; o ancora alle clausole di successione automatica, con le quali il legatario (o anche l'erede,

in *Comm cod. civ.* Scialoja e Branca, cit., p. 309 ss.; M. GHIDINI, *Società personali*, cit., p. 598 ss.; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, cit., p. 155 ss.; ID., *Diritto delle società*, cit., 95; F. FERRARA JR e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 206 ss. e 293 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale.*, cit. p. 121 ss.; G. AULETTA e N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, cit., 2003, p. 116 ss.; M. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, p. 184 ss.. In giurisprudenza, Cass., 16 luglio 1976, n. 2812, in *Giust. civ.*, 1976, p. 1779; Cass., 20 aprile 1994, n. 3773, in *Le società*, 1994, p. 1053, e in *Foro it.*, 1995, p. 233; Cass., 10 giugno 1998, n. 5757, in *Notariato*, 1999, p. 27 ss., con nota di MANZINI, *Legittimazione passiva della società per la liquidazione della quota del socio uscente*; Cass., 26 aprile 2000, n. 261 ss., in *Giur. comm.*, 2000, p. 397 ss., con nota adesiva di V. BUONOCORE, *La liquidazione della quota degli eredi del socio defunto e lo psicodramma della soggettività delle società di persone: un contributo positivo della Corte Suprema*.

³⁹ Cfr., per tutti, G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, cit., p. 106 e in giurisprudenza, cfr. per tutte, Cass., 8 ottobre 1970, n. 1850; L. PISANI, *Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scioglimento della società*, in *Diritto commerciale. Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Torino, 2017, p. 128 ss; F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, cit. p. 321 ss.; L. FERRI, *Delle società*, cit. p. 209 ss; F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990, p. 162 ss. e 172 ss.

accettando l'eredità) diviene automaticamente socio al posto del *de cuius*, senza alcuna forma di consenso. In ordine a questa ultima categoria di clausole la dottrina ha sollevato numerosi dubbi sulla loro validità, in quanto non sarebbe ammissibile che una quota societaria comportante responsabilità illimitata possa trasferirsi in capo agli eredi senza alcuna forma di consenso⁴⁰.

Nelle società di capitali, al contrario, la partecipazione sociale è, in linea di principio, liberamente trasferibile sia *inter vivos* che *mortis causa*. Ciò nondimeno, gli artt. 2355 *bis*, c.c. (in tema di s.p.a.) e 2469 c.c. (in tema di s.r.l.) ammettono l'inserimento nello statuto di clausole che escludano o limitino la trasferibilità, anche a causa di morte, di azioni o quote⁴¹.

Tali clausole, che veicolano la proprietà delle quote secondo criteri determinati, hanno il pregio di impedire l'ingresso di tutti o di alcuni successori, a prescindere da specifiche manifestazioni di volontà dei legittimari, dato che la trasmissione delle quote avviene sulla base di un meccanismo che non richiede il loro coinvolgimento, ma è regolato dall'atto costitutivo. Così, la proprietà delle stesse potrà essere veicolata sia mediante lo strumento testamentario sia mediante l'inserimento, nello statuto, di tali clausole. Ebbene, l'utilizzo di tali clausole, come si vedrà, potrebbe rivelarsi congegno utile nel diverso caso in cui tutti i legittimari devono essere soddisfatti con le partecipazioni sociali – in quanto il patrimonio del *de cuius*-imprenditore si

⁴⁰ Cfr. F. TASSINARI, *o.l.u.c.*

⁴¹ In argomento, nelle trattazioni di carattere generale, tra gli altri, per la s.r.l.: O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, V, Cedam, Padova, 2007, p. 143 ss.; M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, in C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI e F. TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, 2^a ed., Milano, 2007, p. 223 ss.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 551 ss.; per la s.p.a.: A. DENTAMARO, *Limiti alla circolazione delle azioni* – sub art. 2355-bis c.c., in *Il nuovo diritto societario*, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTA LENTI, Zanichelli, Bologna-Roma, 2004, p. 378 ss.; L. STANGHELLINI, Sub art. 2355-bis, *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI, Giuffré, Milano, 2008, p. 559 ss.

esaurisce nella sola impresa – facendo conseguire all’erede designato quale successore dell’impresa le partecipazioni sociali ed agli altri la liquidazione delle quote che a loro spetterebbero a titolo di legittima.

Non è raro, tuttavia, che il trasferimento della partecipazione societaria o dell’azienda avvenga già in costanza di vita del disponente, mediante donazione⁴², eventualmente con riserva di usufrutto a favore del donante stesso⁴³. Tale soluzione consente al capofamiglia di mantenere il controllo sull’impresa, in particolare attraverso il diritto di voto nelle assemblee⁴⁴. Infatti, come è noto, ai sensi dell’art. 2352 c.c. per la s.p.a., e ai sensi dell’art. 2471 *bis* c.c. per la s.r.l., nel caso di usufrutto sulle azioni o quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, all’usufruttario. Inoltre, nel caso in cui il disponente si riservi il diritto di usufrutto, i frutti e gli utili continuano a far capo al disponente-usufruttuario, tanto nell’ipotesi in cui l’oggetto della donazione sia un’azienda esercitata in forma di impresa individuale, quanto nell’ipotesi in cui siano state trasferite

⁴² Sui profili di criticità che può assumere l’utilizzo dello strumento donativo per la devoluzione delle partecipazioni societarie, con riguardo all’obbligo collatizio, si rinvia al successivo cap. III, par. 3.

⁴³ Sull’istituto della donazione con riserva di usufrutto cfr. B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, cit. p. 371 ss.; G. PUGLIESE, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1956, p. 167 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Donazione. Riserva di usufrutto, contratto a favore di terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 189 ss.; A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2006, p. 270 ss.; A. GUARNIERI e D. TESSERA, *Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione*, *Sub Artt. 978-1026*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2017, p. 70 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Delle donazioni*, *Sub Art. 769-809*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 416 ss..

⁴⁴ Sulla ripartizione dei diritti amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario cfr., per tutti, F. ANGELICI, *Le azioni*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, cit. p. 219 ss.; F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da P. ABADESSA e G.B. PORTALE, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2007, p. 659 ss.; Cass 26 aprile 2024, n. 11170 in *Riv. not.*, 2025, p. 40 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Usufrutto su quote sociali di srl. I diritti del socio nudo proprietario e dell’usufruttuario*.

partecipazioni societarie, rispetto alle quali rimangono a lui attribuiti i proventi (dividendi, utili distribuiti, ecc.) finché perdura il diritto di usufrutto⁴⁵. Così, il disponente potrà altresì procedere ad accantonare una quota degli utili che gli saranno distribuiti allo scopo di predisporre la liquidazione dei legittimari non assegnatari. Una simile opzione, pur potenzialmente idonea a compromettere, in certa misura, l'efficienza dell'impresa (non essendo gli utili reinvestiti nell'impresa stessa), può tuttavia rivelarsi, in concreto, un significativo strumento di composizione delle contrapposte istanze che caratterizzano il passaggio generazionale, consentendo di coniugare la continuità aziendale con il soddisfacimento delle ragioni successorie degli altri legittimari.

È evidente, allora, che la scelta tra l'impiego di uno strumento *mortis causa* o il ricorso alla donazione non è neutrale per il disponente. Optando per la donazione egli, infatti, rimane immediatamente vincolato alle sue scelte, perdendo la disponibilità del bene trasferito – salvo che si riservi un diritto di usufrutto – senza poter liberamente ritrattare l'assetto patrimoniale così delineato. Diversamente, utilizzando lo strumento testamentario, egli non solo non perde la disponibilità dei beni attribuiti, dispiegando il testamento i suoi effetti per il tempo successivo alla sua morte, ma potrà anche revocare, ai sensi degli artt. 679 c.c. e ss., le proprie ultime volontà fino al momento della sua morte.

Evidentemente, in uno scenario di armonia familiare e di piena condivisione degli obiettivi intergenerazionali, anche laddove il testatore non abbia provveduto in vita alla divisione dei beni, saranno gli eredi stessi — con spirito collaborativo e nel rispetto della volontà implicita del *de cuius* — a procedere consensualmente alla ripartizione del compendio ereditario, garantendo così al contempo la prosecuzione dell'attività d'impresa e l'equilibrio tra le posizioni soggettive coinvolte.

⁴⁵ Cfr. G. PERLINGIERI, *Collazione per imputazione e il criterio di stima «al tempo dell'aperta successione»*. *La collazione di azienda*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 128 s.

4. Nel contesto sin qui delineato, merita attenzione un profilo di criticità che, pur significativo, non sempre riceve adeguata considerazione nella riflessione giuridica.

Come si è avuto modo di osservare, gli studi sul passaggio generazionale dell'impresa si concentrano prevalentemente sulla ricerca di soluzioni in presenza di casi in cui la volontà del testatore — volta a trasferire l'azienda o le partecipazioni a uno dei propri discendenti — incontra l'opposizione degli altri eredi, ovvero possa, per qualsiasi ragione, non essere condivisa.

Tuttavia, nella prassi operativa, si verificano anche ipotesi differenti: in particolare, non è infrequente che, in seno a una società a responsabilità limitata, tutti o alcuni dei figli dell'imprenditore risultino già soci — seppur in posizione minoritaria — per effetto di attribuzioni effettuate in epoca anteriore, spesso quando erano ancora molto giovani. In tali circostanze, è verosimile che il capofamiglia, pur non avendo ancora individuato un successore designato, intendesse rendere i figli partecipi dei risultati economici dell'attività imprenditoriale, senza tuttavia prefigurare un concreto coinvolgimento gestionale futuro.

Ebbene, in simili casi, una volta apertasi la successione e venuta meno la figura aggregante dell'imprenditore, i figli che non intendano proseguire l'attività aziendale — e che, ipoteticamente, siano stati già soddisfatti sul piano successorio mediante l'attribuzione di altri beni — manifestano frequentemente la volontà di dismettere le proprie partecipazioni minoritarie e di essere liquidati.

La questione, allora, si sposta sul piano operativo: esistono strumenti che consentano al testatore di farsi carico, già in vita, di tale esigenza e di garantirne il soddisfacimento pacifico per il tempo in cui avrà cessato di vivere?

È evidente che la soluzione più efficiente risiederebbe in una composizione anticipata, da realizzarsi sotto la guida del capofamiglia, mediante la cessione delle partecipazioni dai figli titolari di partecipazioni minoritarie al di loro fratello, designato quale successore e, dunque, titolare di una partecipazione rappresentativa del controllo, già nel corso della vita dell'imprenditore. Tuttavia, non sempre ciò è

possibile: ragioni di ordine patrimoniale, relazionale o anche solo di procrastinazione possono indurre a rinviare la definizione della vicenda alla fase successiva.

Non si può escludere, naturalmente, che anche dopo la morte del disponente la questione possa essere risolta consensualmente, mediante un accordo tra tutti i coeredi. Ma ciò presuppone, inevitabilmente, un atteggiamento collaborativo da parte del figlio assegnatario, che potrebbe non rivelarsi incline a favorire la liquidazione dei fratelli.

Il punto, allora, è stabilire se sia giuridicamente configurabile uno strumento che consenta al testatore di vincolare l'assegnatario all'acquisto delle partecipazioni altrui, in modo da garantire l'uscita – ai soci titolari di una partecipazione minoritaria – dalla compagine societaria anche in assenza di una sua spontanea adesione.

In tale ottica, la figura che immediatamente si presta a tale funzione è quella del legato di opzione⁴⁶. L'opzione è definita dall'art. 1331 c.c. come l'accordo con il quale una parte si impegna a mantenere ferma una proposta contrattuale per un determinato periodo di tempo.

Si tratta di un istituto che consente al testatore di attribuire a un soggetto il diritto potestativo di acquistare (o anche di vendere) un determinato bene (nel caso di specie, le quote societarie dei coeredi) a condizioni predefinite. Mediante tale legato, il testatore può così conferire al figlio designato per la prosecuzione dell'impresa il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni dei suoi fratelli, subordinando eventualmente l'efficacia dell'attribuzione alla loro volontà di dismettere la propria posizione sociale o ancora, a questi ultimi, il diritto potestativo di vendere le loro partecipazioni sociali al fratello designato per la prosecuzione dell'impresa.

La sua natura tipicamente contrattuale pone, però, il problema della compatibilità con la struttura unilaterale del

⁴⁶ Cfr. almeno F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990, p. 35 ss., e S. LANDINI, *L'opzione nella vicenda successoria*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 840.ss.

testamento, per cui si discute della possibilità di inserire una clausola di opzione in un atto di ultima volontà⁴⁷.

È anzitutto pacificamente ammessa la costituzione indiretta del rapporto di opzione per via testamentaria, ad esempio mediante un onere di acquisto posto a carico del futuro “imprenditore designato” (o di vendita posto a carico dei discendenti non designati per la prosecuzione dell’impresa), ovvero attraverso un legato di contratto con cui si attribuisce al legatario (onorato) il diritto a concludere un contratto di opzione con uno o più eredi o legatari, onerati.⁴⁸ In tale schema, il beneficiario non acquista immediatamente la posizione di oblatore, ma un diritto di credito, nei confronti dei soggetti gravati, avente ad oggetto la stipulazione del negozio di opzione; il rapporto di opzione sorgerà soltanto in un momento successivo all’apertura della successione, in esecuzione dell’obbligo scaturente dal testamento.

Ben più problematica è, invece, l’ammissibilità di una costituzione diretta dell’opzione per via testamentaria. La

⁴⁷ La questione si innesta, infatti, sulla più generale questione della compatibilità tra struttura testamentaria e vicende del rapporto obbligatorio. In argomento cfr. N. DI MAURO, *Le disposizioni testamentarie modificative ed estintive del rapporto obbligatorio*, Milano, 2005, 1 ss. Cfr., altresì, G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici*, Milano, 1990, *passim*; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, 2ª ed., Milano, 1980, p. 49 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1345 ss.; C. ROMANO, *I legati*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI, 2ª ed., Napoli, 2008, p. 1111 ss.; A. MUSTO, *La circolazione mortis causa dei “rapporti giuridici in via di formazione” e dei “rapporti preliminari a parziale indeterminazione soggettiva”*, Studio n. 416-2012/C, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 gennaio 2013.

⁴⁸ Sulla distinzione tra legato reale e legato obbligatorio e, nell’ambito di questi ultimi, sul legato di contratto, N. DI MAURO e F. VOLPE, *I legati e le prestazioni obbligatorie*, in *Tratt. succ. e don.*, cit., I, p. 1203 ss. Con specifico riferimento al legato di contratto v. G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato*, cit., p. 18 ss. e 108 ss.; E. V. NAPOLI, *Il legato di contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 738 ss.; F. BALDISSARA, *Il legato di contratto*, in *Vita not.*, 2007, p. 417 ss.; C. ROMANO, *I legati*, cit., p. 1101 ss.; A. SPATUZZI, *Il legato di contratto*, *Notariato*, 2015, p. 589 ss.; ma già C. MURGIA, *In tema di negozio di attuazione di obbligazione testamentaria ex legato di contratto*, in *Giur. merito*, 1976, p. 269 ss.; E. NAPOLI, *Il legato di contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 738 ss.

dottrina prevalente nega tale possibilità, rilevando che l'opzione presuppone un accordo tra concedente e opzionario e che l'eventuale proposta contenuta nel testamento, non potrebbe essere utilmente accettata dal beneficiario dopo l'apertura della successione essendo deceduto il soggetto che l'ha posta in essere, con conseguente impossibilità di configurare un vero e proprio rapporto di opzione⁴⁹.

Una diversa corrente dottrinale, tuttavia, valorizza il fatto che la volontà testamentaria costituisce pur sempre una fonte legittima di obbligazioni patrimoniali e può, entro i limiti dei principi generali, dare vita direttamente a rapporti giuridici senza necessariamente transitare per la figura del legato di contratto. In questa prospettiva si ammette che il testatore possa costituire, con il testamento, le posizioni di concedente e di opzionario, dando luogo al cosiddetto legato di posizione a contenuto contrattuale⁵⁰. In ogni caso, la clausola di opzione dovrebbe essere attentamente regolata in ogni suo profilo, con particolare riguardo alla durata del vincolo, alle modalità e ai termini per l'esercizio del diritto di opzione, nonché agli effetti dell'eventuale mancato esercizio.

Occorre tuttavia un'importante avvertenza: il legato di opzione vincola l'erede solo nella misura in cui non leda la sua

⁴⁹ Sul punto, cfr. A. MUSTO, *o.l.u.c.*

⁵⁰ Si tratta di esercizio dell'autonomia testamentaria che sfocia nella fattispecie atipica nota come "legato di posizione contrattuale". L'argomento si iscrive entro lo studio sull'autonomia testamentaria e delle sue propaggini, intuendosi la vantaggiosa fruibilità di un tale strumento laddove si intenda adoperare il negozio *mortis causa* per una più organica attuazione dei propri interessi patrimoniali. In argomento, tra gli altri, v. già F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione a causa di morte*, Milano, 1990, 115 ss.; C. MARTONE, *Legato di posizione contrattuale*, in *Studium juris*, 1998, 53; F. GRADASSI, *Clausole testamentarie in tema di legato di posizione contrattuale*, in *Notariato*, 1999, p. 43 ss., e più recentemente, M. C. TATARANO, *Il testamento*, in *Tratt. dir. civ. del C.N.N.*, diretto P. PERLINGIERI, VII, 4, Napoli, 2003, p. 456 ss.; C. ROMANO, *I legati*, cit., p. 1095 ss.; ID., *I legati atipici quale strumento di realizzazione di interessi non attributivi del testatore*, in AA.VV., *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, Milano, 2016, pag. 35 ss.; L. DI LORENZO, *I legati a contenuto atipico e tipico nella prassi notarili*, Milano, 2015, p. 81 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1365 ss.

quota di legittima ovvero non violi il divieto di cui all'art. 549 c.c.⁵¹. Invero, è necessario precisare che le patologie della legittima possono ricondursi, in linea generale, a due diverse figure: una di natura quantitativa, l'altra di natura qualitativa. Nel caso che qui viene in considerazione, si fa riferimento propriamente all' ipotesi di lesione qualitativa, la quale ricorre allorché la disposizione testamentaria non incide sul *quantum* spettante al legittimario, ma altera la natura dell'attribuzione patrimoniale cui egli ha diritto, comprimendone il pieno godimento o la libera disponibilità.

L'articolo testé richiamato vieta, infatti, al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota riservata ai legittimari — fatta salva l'applicazione delle norme in materia di divisione ereditaria —, sicché, nella concreta composizione della legittima, occorre evitare di gravarla da vincoli tali da renderne incerto il conseguimento o da svuotarne di fatto il contenuto economico⁵². Sono esemplificative, in tal senso, le ipotesi in cui il conseguimento della legittima venga subordinato a una condizione sospensiva gravante sul legittimario, ovvero esposto al rischio di venir meno per effetto di una condizione risolutiva, o ancora gravato da un peso che può incidere sia qualitativamente sulla libera disponibilità del bene (nel caso di onere), sia quantitativamente in quanto il suo adempimento (sia dell'onere ma anche del legato di contratto posto a carico del legittimario) potrebbe, in concreto, incidere su quanto devoluto a titolo di legittima. Si tratta di un tipo di tutela immediata rispetto all'azione di riduzione, in quanto il peso (o

⁵¹ Sul divieto di cui all'art 549 c.c., almeno, G. CAPOZZI, *o.u.c.*, p. 517 c.c., G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2020, p. 192; L. FERRI, *Dei legittimari*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 103; L. MENGONI, *Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2000, p. 89 ss.

⁵² Rileva G. CAPOZZI, *o.l.u.c.*, che «l'art. 549 c.c., in particolare, vieta al testatore ogni disposizione che diminuisca *vel in quantitate vel in tempore* i diritti dei legittimari, dal momento che ne deriverebbe una modifica della loro posizione giuridica rispetto ai beni che formano oggetto della riserva. Il divieto posto dall'art. 549 colpisce, infatti, qualsivoglia modalità che, pur non intaccando il valore dei beni costituenti la riserva, costituisca comunque un limite alla disponibilità e al godimento dei medesimi».

la condizione) eventualmente imposto si considera come non apposto. Ne consegue che tale previsione richiede un'attenta valutazione della composizione del patrimonio ereditario.

Nel caso in specie, però, ovvero il caso in cui il patrimonio sia composito e capiente, si ipotizza che sia congegno utilizzabile assumendosi che il predetto onere o legato non gravi sulla legittima bensì sulla disponibile dell'assegnatario dell'azienda (nel caso di opzione di acquisto) o, rispettivamente, sulla disponibile degli altri eredi (nel caso di opzione di vendita). È evidente, poi, che il problema non si pone laddove la vicenda sia destinata a svolgersi in un ambito familiare privo di legittimari o, addirittura, quando gli eredi sono del tutto estranei.

Poi, quanto al criterio di determinazione del prezzo per la cessione, una soluzione coerente potrebbe essere quella di rinviare, in sede testamentaria, ai principi che regolano la liquidazione del socio receduto, i quali prevedono che il socio riceva il valore effettivo della propria partecipazione, calcolato in base alla situazione patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali future⁵³.

Ai medesimi fini, laddove la società in questione sia una s.r.l., si potrebbe fare ricorso anche allo strumento dei diritti particolari del socio, previsto dall'art. 2468, comma 3, c.c., il

⁵³ Così, per le società di persone, ai sensi dell'articolo 2289 c.c., tenendo conto dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'impresa, considerato che la predetta norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone «la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro»; per le società per azioni, ai sensi dell'art. 2437ter, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; e infine, per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c., tenuto conto del valore di mercato delle partecipazioni. Sui criteri di valutazione delle partecipazioni sociali di s.r.l., a séguito della riforma, cfr. F. ANNUNZIATA, *Sub Art. 2473 c.c.*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 519 ss.; cfr., altresì, G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger-Busnelli, I, Milano, 2010, p. 828 ss.

quale stabilisce che «resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

Qualora si aderisca all'interpretazione più ampia, sostenuta in dottrina, secondo cui il riferimento normativo ai diritti «riguardanti l'amministrazione» e alla «distribuzione degli utili» debba essere inteso come comprensivo, rispettivamente, di diritti di natura amministrativa e patrimoniale in senso lato⁵⁴, risulta possibile far rientrare in tali categorie anche il diritto di opzione per la vendita di partecipazioni societarie⁵⁵.

In tale ottica, lo statuto — attraverso apposita modifica introdotta, verosimilmente, con il voto determinante del capofamiglia che detiene la partecipazione di maggioranza e della cui successione si tratti ovvero dietro sua autorevole sollecitazione — potrebbe prevedere l'attribuzione, in favore dei soci titolari di partecipazioni minoritarie, di un diritto particolare consistente nella facoltà di offrire in vendita le proprie partecipazioni al verificarsi di una determinata condizione: ad esempio, la fuoriuscita del socio di

⁵⁴ Cfr. R. GUGLIELMO e M. SILVA, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, Studio di Impresa n. 242-2011/I, Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 17 novembre 2011, secondo cui «l'art. 468, 3° comma, c.c. individua quali diritti particolari quelli riguardanti "l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". Preliminarmente, occorre precisare come la congiunzione "o" debba essere letta nel senso di "o anche", piuttosto che nel significato disgiuntivo di "o in alternativa"». Cfr., altresì, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 39, *Diritti particolari dei soci nella s.r.l. (art. 2468, comma 3, c.c.)*, del 19 novembre 2004 secondo cui «tra le diverse questioni interpretative riguardanti i "particolari diritti" in parola, assume significativo rilievo quella del loro oggetto, posto che l'art. 2468, comma 3, c.c., testé citato, menziona solamente "l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili". La norma, tuttavia, non può essere intesa in senso tassativo e limitativo, bensì in senso attributivo: essa esemplifica, in altre parole, le principali, ma non uniche, ipotesi in cui i soci possono variare i diritti loro spettanti in virtù del contratto sociale».

⁵⁵ Cfr. R. GUGLIELMO e M. SILVA, *o.l.u.c.*; A. SANTUS e G. DE MARCHI, *Sui particolari diritti del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 89 nota 35.

maggioranza dalla compagine sociale – il capofamiglia, in questione –, ovvero, più specificamente, la sua morte.

La clausola, dunque, configurerebbe un diritto potestativo a contenuto patrimoniale, subordinato a una condizione sospensiva, che — pur essendo collegata all’evento morte — risulterebbe pienamente *inter vivos* nella sua struttura genetica, in quanto introdotta statutariamente in epoca antecedente all’apertura della successione.

Proprio il collegamento, espresso o implicito, con il decesso del socio di maggioranza impone, tuttavia, una riflessione sulla compatibilità di tale clausola con il divieto dei patti successori, di cui all’art. 458 c.c.

Senza anticipare in questa sede un’analisi del problema — che verrà opportunamente ripresa nel prosieguo⁵⁶ — è sufficiente rilevare, per ora, come le ragioni a sostegno della compatibilità siano state autorevolmente sostenute in dottrina e nella prassi applicativa, sulla base del rilievo che la clausola statutaria in questione non implica una disposizione *mortis causa* né una attribuzione *post mortem* di diritti ereditari, ma si limita a regolare un assetto partecipativo tra vivi, con effetti che, pur collegato all’evento “morte”, trovano la loro fonte in un atto perfezionato in vita da tutti i soci e dunque estraneo all’ambito di operatività del divieto codicistico.

A tacer d’altro, siccome con la riforma del diritto societario⁵⁷ è stata prevista la possibilità di inserire nello statuto di s.p.a. e di s.r.l. clausole di predisposizione successoria, già peraltro espressamente previste per le società di persone *ex art. 2284 c.c.*, deve affermarsi che il problema della qualificazione sia ora irrilevante. Ciò sta a significare che le clausole che si occupano della vicenda della morte di un socio sono di per sè legittime senza che sia necessario forzarne l’inquadramento al fine di sottrarle al divieto dei patti successori⁵⁸.

⁵⁶ Si rinvia al Cap. II, par. IV.

⁵⁷ D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁵⁸ In questo senso, C. CACCAVALE, *La successione nel contratto (con particolare riguardo al contratto di società)*, cit., p. 605 ss.

Un ulteriore strumento che merita attenzione è l'introduzione, nello statuto, delle c.dd. clausole di *call* e *put option*⁵⁹. Queste hanno ad oggetto una proposta irrevocabile di vendita (*put*) o una proposta irrevocabile di acquisto (*call*). Più precisamente, queste sono dei veri e propri contratti di opzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 1331 c.c. con i quali la parte acquisisce il diritto potestativo di vendere o acquistare, entro un determinato termine, la partecipazione sociale di un dato socio, ad un determinato prezzo⁶⁰. Pertanto, il socio in favore del quale è disposta tale clausola vanterà un diritto di opzione, di acquisto o di vendita, a condizioni già prestabilite nello statuto. Dall'altro lato, il socio o la società, rimarrà vincolata per un dato termine alla proposta irrevocabile di acquisto o di vendita. La predeterminazione del prezzo di acquisto o di vendita impone, però, all'interprete di verificare se l'introduzione di tali clausole ricada, in concreto, in una violazione del divieto del patto leonino di cui all'art. 2665 c.c.⁶¹. Ed invero, si è affermato in giurisprudenza che tali

⁵⁹ Per un'attenta disamina delle stesse cfr. P. DIVIZIA, *Patto di opzioni put e call*, in *Riv. not.*, 2017, p. 343 ss.; C. BERTAZZONI, *Il patto d'opzione in ambito societario*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2021, p. 32 ss.

⁶⁰ Sul differente funzionamento e sulla diversa struttura che assumono, in ambito societario, rispetto allo schema civilistico del patto di opzione, cfr. P. DIVIZIA, *Patto di opzioni put e call*, in *Riv. not.*, cit. p. 347 ss.

⁶¹ Sul divieto del patto leonino, cfr. N. ABRIANI, *Il divieto del patto leonino. Vicende storiche e prospettive applicative*, Milano, 1994 p. 113 ss.; O. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, p. 113 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, Torino, 2006, p. 87 ss.; G. COTTINO, M. SARALE e R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 112 ss.; F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, p. 21 ss.; F. JR. FERRARA e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, p. 255 ss.; F. FERRI, *Delle società*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, , 1981, p. 198 ss.; M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, p. 290 ss.; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, p. 234 ss.; M. NOTARI, *Le società azionarie. Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 144 ss.; D. REGOLI, *L'organizzazione delle società di persone*, in AA.VV., *Diritto delle società*, cit., p. 48 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società*, cit., p. 290 ss.

clausole, laddove escludano il socio in favore del quale è disposta l'opzione di vendita o di acquisto dalla partecipazione, dalle perdite o dagli utili in via assoluta e costante siano da considerarsi nulle⁶². Per tale ragione si profila necessario predisporre due accorgimenti; il limite temporale e la predeterminazione dei criteri di vendita della partecipazione⁶³.

⁶² Sul tema cfr., A. BUSANI, *L'opzione put non è un patto leonino*, in *ilsole24ore.com*; C. BERTAZZONI, *Il patto d'opzione in ambito societario*, cit., p. 32 ss.; G. DE GIOVANNI e M. CASAROSA, *Contratti di opzione o cessione di partecipazioni: rapporti tra put & call e divieto di opzione leonino*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 2013, p.; A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, *Opzione put, divieto del patto leonino e nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto*, in CNN notizie n. 190 del 22 ottobre 2018; A. PAOLINO e A. RUOTOLO, *Opzione put e patto leonino nella società per azioni*, in CNN Notizie n. 153 del 30 agosto 2018. In giurisprudenza, ha affermato che l'opzione *put* non viola il divieto del patto leonino, Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, in *Dejure online*, con nota di C. TEDESCHI, *Sul divieto di patto leonino*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, p. 1161 ss.; con nota di U. LA PORTA, *Patti parasociali e patto leonino*, in *Notariato*, 1995, p. 244 ss..

⁶³ Per una disamina sulla concreta compatibilità delle clausole in esame con il divieto del patto leonino, cfr. Trib. Milano, sent. 6 agosto 2015, n. 9301, con nota di G. PENZO, *Opzione put e violazione del divieto di patto leonino: nuovi spunti sul requisito di assolutezza*, in *Le società*, 2018, p. 291 ss. e con nota di A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, *Opzione put e patto leonino*, cit., secondo cui «presupposto per la configurabilità quale patto leonino di operazioni nelle quali l'ingresso nel capitale sociale si accompagna a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell'investitore esonerandolo, dunque, dal sopportarne le perdite, è il carattere assoluto e costante dell'esclusione dalle perdite o dagli utili. Tale presupposto è assente qualora detta pattuizione non escluda anche il rischio che, in pendenza del termine per l'esercizio dell'opzione, le eventuali perdite erodano integralmente il capitale sociale ponendo il titolare dell'opzione davanti alla scelta di investire nuovamente ovvero di vedere azzerata la partecipazione oggetto del diritto di vendita»; Trib. Firenze 16 luglio 2015, con nota di DI BITONTO, *Opzioni "put" parasociali su azioni: profili di (in) validità*, in *Le società*, 2016, p. 286 ss., secondo cui «il divieto del patto leonino, generalmente esteso anche a situazioni *extra* statutarie, postula la contemporanea presenza di tre presupposti, e cioè che l'esclusione dalle perdite e dagli utili sia sostanziale, assoluta e costante»; Trib. Milano 23 marzo 2017, in *Le società*, 2018, p. 111 ss., secondo cui «presupposto per la configurabilità quale patto leonino di operazioni nelle quali l'ingresso nel capitale sociale si accompagna a opzioni put a prezzo

predeterminato a favore dell'investitore, così "garantito" rispetto a qualsiasi andamento della società e, dunque, esonerato dal sopportarne le perdite assumendo il ruolo di mero finanziatore pur se "vestito" da socio, è il carattere assoluto e costante dall'esclusione dalle perdite o dagli utili (in particolare, è stato ritenuto difettare il carattere dell'assolutezza in un caso di opzione *put* avente a oggetto la partecipazione detenuta al momento dell'esercizio della medesima opzione, poiché siffatto diritto non sarebbe stato idoneo a tenere il suo titolare indenne da perdite che avessero determinato la perdita del capitale sociale e la necessità di sua ricostituzione, verificatesi nell'intervallo temporale tra il momento dell'investimento e il momento dell'esercizio dell'opzione»; App. Milano 13 febbraio 2020, con nota di M. SPOLIDORO, *Opzione put e patto leonino: le incertezze non sono (ancora) finite*, in *Le società*, 2020, p. 1355 ss., il quale afferma che «integra una violazione del divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. l'accordo di investimento e patto parasociale che cela una forma di finanziamento assistito da vincolo sulle partecipazioni sociali, elusivo della *causa societatis*, perché idoneo ad escludere il socio in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita del capitale sociale, consentendosi al creditore-socio che ha finanziato la società il potere di riscuotere comunque il proprio credito, retrocedendo la partecipazione acquistata. La *ratio* che informa il divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. consiste nel preservare la purezza della *causa societatis*, evitando che un socio possa essere escluso dagli utili o dalle perdite; ipotesi questa che contrasta con l'interesse generale alla corretta amministrazione della società, inducendo il socio a disinteressarsi della proficua gestione della stessa, avendo comunque assicurato il guadagno o restando esonerato da ogni possibile perdita. La valutazione della meritevolezza della causa delle clausole attributive del diritto di opzione *put* per la vendita a un altro socio di una partecipazione sociale in una società di capitali, a condizioni tali da assicurare l'immunità del titolare di tale diritto dalle perdite e un determinato rendimento, deve essere fatta in concreto, verificando che in concreto non si determini un'alterazione della causa del contratto di società o un'esclusione assoluta del socio dalle perdite (nella fattispecie, è stata dichiarata la nullità della clausola, tenendo conto anche del fatto che il socio titolare del diritto di opzione *put* disponeva di diritti di opposizione a operazioni potenzialmente dilutive della sua quota e di partecipazione alla gestione della società, della mancata ricapitalizzazione della società e del fatto che il socio titolare del diritto di opzione *put* lo aveva esercitato dopo che la società partecipata era diventata insolvente)»; Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, con nota di A. BUSANI, *È valida l'opzione put utile ad attrarre capitale di rischio*, in *Le società*, 2019, p. 13 ss., secondo cui «è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del

Ancora, potrebbe introdursi nello statuto una clausola di recesso⁶⁴. Tale meccanismo, se adeguatamente calibrato, può rivelarsi particolarmente utile nei casi in cui non sia ancora chiaro se gli altri figli o comunque gli altri eredi — titolari di partecipazioni minoritarie — vorranno o meno permanere nella compagine societaria dopo la scomparsa del genitore, e il capofamiglia intenda assecondare quello che sarà il loro interesse in proposito. In questa prospettiva, lo statuto potrebbe prevedere, ai sensi dell'art. 2473 c.c., una causa statutaria di recesso⁶⁵ che attribuisca ai soci di minoranza (o genericamente ai soci superstiti) il diritto di recedere qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la partecipazione dell'attuale socio di maggioranza.

L'introduzione di una simile clausola presenta evidenti vantaggi: consente infatti a colui che subentrerà nella gestione dell'impresa di decidere, in base alle circostanze contingenti,

diritto di vendita (c.d. *put*) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società».

⁶⁴ Trattasi del c.d. “recesso consensuale”, che si ha in assenza di una causa legale o statutaria di recesso quando tutti i soci intendono acconsentire al recesso e sono concordi nel liquidare la quota del “recedente”. Diverso è il caso del c.d. recesso *ad nutum*, per il quale si rinvia a Cass., 29 gennaio 2024, n. 2629, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 846 ss., con nota di F. LAZZARA, *L'autonomia statutaria e la disponibilità convenzionale del recesso ad nutum nelle società per azioni*, in *Società*, 2024, p. 959 ss., con nota di N. DE LUCA, *Un diamante è per sempre. Una società, no (riflessioni sul recesso libero da società di capitali)*, in *Riv. dir. comm.*, 2024, p. 111 ss., con nota di C. ANGELICI, *Orientamenti e questioni in tema di diritto di recesso*, in *Riv. not.*, 2024, p. 1085 ss., con nota di A. ROSARIO DI TUORO, *Clausole statutarie sull'esercizio del diritto di recesso*. V. altresì G. FERRI JR., *Recesso senza causa e autonomia statutaria*, in *Riv. not.*, 2024, p. 669 ss.; A. ALBERTI e F. LAURINI, *Le clausole statutarie di recesso ad nutum nelle società di capitali con durata determinata: possibili tecniche redazionali*, in *Notariato*, 2025, p. 567.

⁶⁵ Sulle cause convenzionali di recesso, cfr., Consiglio notarile di Milano, Massima n. 74, 22 novembre 2025, in *consiglionorilemilano.it*; D. BOGGIALI e A. RUOTOLO, *Recesso da s.r.l. fuori dei casi previsti da legge o statuto*, Quesito CNN 352-2014/I.

se sostenere personalmente l'onere della liquidazione delle partecipazioni altrui (mediante l'acquisto delle stesse) o lasciare che tale onere gravi direttamente sulla società, mediante l'esercizio del diritto di recesso⁶⁶.

Inoltre, qualora il diritto di recesso venga attribuito statutariamente a tutti i soci superstiti e non solo ai soci di minoranza, la clausola non si porrebbe in contrasto con i limiti derivanti dalla tutela della legittima, trattandosi non di un legato, né di un peso imposto all'eredità, ma di un diritto potestativo attribuito per statuto.

Non vi è invece spazio, in tale configurazione, per il ricorso al meccanismo dell'esclusione del socio, che pure rappresenta — in linea generale — lo strumento simmetrico rispetto al recesso, volto a consentire la fuoriuscita forzata dei soci non desiderati. L'esclusione *ad nutum*, infatti, non è ammessa nel nostro ordinamento, essendo vincolata alla sussistenza di una giusta causa — come espressamente previsto dall'art. 2473 *bis* c.c., in tema di società di capitali, e dall'art. 2286 c.c., in tema di società di persone⁶⁷ — e una giusta causa, per certo, non può essere ravvisata nella sola esigenza di assecondare l'interesse del successore prescelto a divenire socio unico e a concentrare in sé la guida dell'impresa⁶⁸.

⁶⁶ Invero, ai sensi dell'art. 2437 *ter* c.c. il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso della società stessa.

⁶⁷ Anche là dove sembrerebbe possibile un'esclusione *ad nutum*, in realtà esigenze di rispetto della legalità costituzionale impongono di reputare illegittima l'esclusione ingiustificata. Cfr., ad esempio, App. Torino, 10 febbraio 1983, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 840 ss., con nota di P. PERLINGIERI, *Esclusione dall'associazione non riconosciuta ed ordine pubblico costituzionale*. Tuttavia, sulla possibilità che lo statuto sociale possa contenere clausole che sanzionano il socio inadempiente per taluni obblighi — anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie — prevedendo penali statutarie cui siano abbinate clausole di riscatto o di esclusione, cfr. Consiglio notarile di Milano, Massima n. 198, 23 novembre 2021, in *consigliionotarilemilano.it*; L. BARCHI, *L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2006, p. 149 ss.

⁶⁸ Parrebbe eccessivo, invero, invocare un generico interesse della società ad essere gestita dalla persona ritenuta "più adatta", giacché un simile parametro finirebbe per risultare privo di limiti oggettivi e potrebbe legittimare, senza adeguati contrappesi, qualsiasi scelta espulsiva.

5. Più problematica si presenta la situazione nel caso in cui il patrimonio ereditario sia costituito essenzialmente — o addirittura esclusivamente — da partecipazioni nell'impresa, ovvero nei casi in cui i beni residui non risultino sufficienti a soddisfare i diritti dei legittimari o, quantomeno, a garantire una equa distribuzione del compendio ereditario. E ciò, tenuto conto che, sovente, l'obiettivo dei genitori non è solo quello di rispettare i limiti inderogabili imposti dal legislatore in materia successoria, ma anche — e soprattutto — quello di assicurare a ciascun figlio un trattamento tendenzialmente paritetico, quale espressione di una concezione egualitaria dei rapporti familiari.

In simili ipotesi, è verosimile che la partecipazione societaria venga devoluta, per effetto della successione, a tutti i figli, senza distinzione tra colui che già partecipa attivamente alla conduzione dell'impresa e gli altri, sebbene all'interno del nucleo familiare sia pienamente riconosciuta l'autorevolezza — e talvolta la naturale vocazione imprenditoriale — del primo, considerato come il naturale successore del capofamiglia nella guida dell'attività economica.

In un contesto di armonia familiare, tuttavia, è plausibile che — una volta devolutesi le partecipazioni a tutti gli eredi, proporzionalmente tra loro, o comunque in ragione delle quote di legittima da loro vantate — siano proprio gli eredi a deliberare consensualmente l'attribuzione della carica di amministratore al fratello ritenuto, anche moralmente, il delfino dell'imprenditore defunto o comunque quello più indicato.

In tale cornice, il vero problema potrebbe non essere dato, come si afferma, dalla conflittualità endosocietaria generata dalla coesistenza di più fratelli nella compagine sociale e dalla loro insofferenza a essere relegati in un ruolo secondario, essendo privi di funzioni immediatamente gestorie, ma, paradossalmente, da un eccesso di delega, anche eventualmente implicita, che si traduce in una concentrazione

di responsabilità gestorie in capo a un solo soggetto, a fronte della passività — talvolta anche disinteresse — degli altri.

Può accadere, infatti, che il fratello cui sia stata affidata la guida dell'impresa, inizialmente lusingato dalla fiducia e dalla stima riposte in lui dagli altri coeredi, possa con il tempo maturare un senso di insofferenza, dovuto al carico gestionale cui è sottoposto. Egli si troverebbe, in effetti, a sostenere in via esclusiva il peso del lavoro, dell'impegno quotidiano e delle responsabilità, mentre gli altri soci — pur beneficiando dei frutti dell'impresa — restano sostanzialmente estranei alla sua conduzione, tanto sotto il profilo operativo quanto sotto quello decisionale.

Questo squilibrio, se protratto, potrebbe condurre il soggetto investito della gestione a perdere motivazione, a disaffezionarsi progressivamente all'impresa di famiglia e decidere, infine, di dedicare le proprie competenze a iniziative imprenditoriali autonome, magari costituendo nuove realtà con soggetti terzi, in un contesto in cui gli oneri e gli onori siano più equamente distribuiti. In tal modo, l'impresa — pur redditizia e potenzialmente prospera — rischia di andare incontro a un lento ma inesorabile declino, vittima di una *governance* disallineata rispetto alle effettive dinamiche relazionali interne alla compagine societaria.

In uno scenario siffatto, la sopravvivenza dell'impresa dipende dalla capacità dei coeredi di individuare un punto di equilibrio ragionevole, che, pur salvaguardando le posizioni di ciascuno, riconosca in modo adeguato il contributo gestionale del soggetto designato alla conduzione aziendale. Compito del diritto, a quel punto, sarà quello di fornire gli strumenti tecnici idonei a dare forma giuridica a tale equilibrio.

Gli strumenti a disposizione dell'autonomia privata sono molteplici. Tra questi, si colloca, anzitutto, la soluzione più radicale, consistente nella fuoriuscita degli altri coeredi dalla compagine sociale, attraverso la cessione delle rispettive quote al fratello imprenditore. Soluzione, questa, che, se ben negoziata, consente di ricomporre l'unitarietà della titolarità societaria, allineandola con quella gestionale. Tuttavia, tale soluzione è percorribile soltanto se il figlio designato alla prosecuzione dell'impresa abbia la liquidità idonea a poter

acquistare le partecipazioni dei fratelli, nonché il consenso di questi ultimi alla dismissione delle loro partecipazioni. In clima di armonia familiare, sarebbe anche ipotizzabile rateizzare il pagamento e, se del caso, sarebbe anche possibile assistere le partecipazioni da pegno⁶⁹.

⁶⁹ «Le azioni sono certamente capaci di pegno, come risulta dall'art. 2352 c.c.: il pegno colpisce il titolo di credito, ma certo non i beni aziendali o i diritti del sogno, i quali non sono altro che i mezzi per l'individuazione quantitativa del valore dell'azione»: così A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2019, p. 291. Invero, come rilevato da R. GUGLIELMO, *Il pegno su azioni nelle operazioni sul capitale sociale: aspetti problematici ed indirizzi operativi*, Studio del CNN n. 6071/I, in *Stud. mat.*, 2006, p. 406 ss., nella prassi si riscontra un impiego sempre più frequente ed eterogeneo dell'istituto, che ha alimentato l'interesse della dottrina verso lo stesso, esaminato da diverse angolazioni. Lo studio del CNN n. 836-2014/I, *Pegno, usufrutto e sequestro "parziali" su partecipazione di s.r.l.*, in *notariato.it*, affronta la tematica relativa alla possibilità di costituire i diritti di pegno usufrutto solo su parte della partecipazione di s.r.l. Circa la controversa operatività del correttivo di cui all'art. 2355bis c.c. con riferimento ai limiti alla costituzione di usufrutto e pegno, cfr., invece, con diverse posizioni, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Clausole di divieto o di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni di S.p.a.*, massima n. 34, in *consiglionotarilemilano.it* e COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI, *Limiti alla costituzione di pegno*, Massima H.I. 11, in *notaitriveneto.it*. Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, in *Dejure online*, ha ritenuto che la costituzione in pegno delle quote di srl sia soggetta all'art. 2806, c.c.; sicché tale ipotesi di pegno diviene efficace e opponibile solo in séguito all'avvenuta iscrizione del relativo atto nel Registro Imprese (non essendo a ciò sufficiente il mero deposito dell'atto), al pari di quanto previsto per il trasferimento di quote. Sul tema, ampliando la prospettiva d'analisi, v. altresì, tra i molti, E. GABRIELLI, *Il pegno*, 5, *Diritti reali*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2005, p. 179 ss.; D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1949, p. 236 ss., e sul pegno ordinario su quota di s.r.l., C. GATTONI, *Commento all'art. 2471 bis c.c.*, in L.A. Bianchi (a cura di), *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè, 2008, p. 429 ss.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger-Busnelli, Milano, 1990, p. 80 ss.; F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto, sequestro*, in V. DONATIVI (a cura di), *Trattato delle società*, III, Assago, 2022, p. 406 ss. Più di recente, inoltre, la dottrina si è interrogata in merito alla possibilità di costituire in pegno non possessorio – introdotto con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla L. 39 giugno 2016, n. 119 – le quote di società a responsabilità limitata. Sul punto

In alternativa, allora, può farsi ricorso ad altri strumenti, come, ad esempio, la previsione di un congruo compenso per l'amministratore – potendo essere costituito in tutto o in parte anche da partecipazione agli utili (cfr. art 2389, comma 2, c.c.) – spesso assente nelle società a composizione familiare, in cui tutti i soci sono soliti prestare la propria opera e dunque percepire un trattamento uniforme. La previsione di una remunerazione per l'attività gestoria, infatti, non solo rappresenta un riconoscimento formale del ruolo ricoperto da chi governa l'impresa, ma costituisce anche un meccanismo redistributivo utile a prevenire il maturare di malumori e frustrazioni.

O, ancora, nelle s.r.l., è possibile attribuire al socio cui è affidata la gestione dell'impresa, un diritto particolare agli utili (cfr. art 2468 c.c.) cosicché a lui spettino in misura superiore alla percentuale del capitale detenuta: tale congegno appare particolarmente indicato perché lasciandosi inalterata la quota capitale (la quale rileverà in sede di liquidazione) di ciascuno si assicura a ciascun socio di beneficiare del patrimonio accumulato dal loro comune genitore, in qualità di suoi eredi, e al tempo stesso si assicura a quello dei fratelli che si prende cura dell'impresa di beneficiare del surplus del suo impegno futuro.

6. Non in tutte le famiglie regna l'armonia. Anzi, non di rado le tensioni latenti emergono proprio in occasione dell'apertura della successione, e ciò con particolare intensità quando l'eredità abbia ad oggetto un'impresa commerciale. È ben possibile, dunque, che la decisione del capofamiglia di designare uno dei figli quale successore nella gestione dell'attività economica venga contestata dagli altri coeredi, generando conflitti familiari e societari.

A questo punto, non rileva interrogarsi sull'effettiva fondatezza della scelta operata dal disponente, né sul fatto che il designato posseda o meno le competenze e le attitudini

v. M. RESCHIGNA, *Pegno non possessorio e quote di società a responsabilità limitata*, in *federnotizie*, 26 gennaio 2024.

necessarie a proseguire con successo l'attività imprenditoriale. Parimenti, si può prescindere dalla valutazione circa la sussistenza di pari meritevolezza in capo ad altro figlio, tale da rendere, forse, auspicabile una co-gestione che valorizzi le rispettive qualità in funzione sinergica.

Tali riflessioni, per quanto suggestive, appartengono propriamente alla sfera delle analisi aziendalistiche, le quali mirano ad orientare l'imprenditore verso la soluzione più efficiente dal punto di vista della *governance*. Al diritto, invece, spetta il compito — ben distinto — di assicurare che le scelte espresse dalla volontà privata trovino adeguata attuazione, purché non si pongano in contrasto con limiti di ordine pubblico o con divieti normativi.

Anche in questa prospettiva si rivela decisiva la distinzione tra l'ipotesi in cui il patrimonio del *de cuius* sia sufficientemente ampio e diversificato, da consentire una ripartizione equilibrata tra gli eredi, e quella in cui esso si identifichi sostanzialmente l'azienda o con la partecipazione societaria, rendendo più difficile — se non impossibile — il temperamento degli interessi successori con l'esigenza di continuità dell'impresa.

Partendo dalla prima delle suddette ipotesi, verranno nuovamente in rilievo gli strumenti tradizionali offerti dall'ordinamento successorio, primo fra tutti la divisione testamentaria ai sensi dell'art. 734 c.c. Attraverso tale strumento, il testatore può procedere alla ripartizione del proprio patrimonio, assegnando in via esclusiva la partecipazione societaria al figlio designato alla continuità aziendale, e attribuendo agli altri figli ulteriori beni, sia *pro indiviso* che per porzioni specifiche.

È da preferire, in termini di tenuta giuridica e funzionalità operativa, la divisione non accompagnata da una predeterminazione delle quote, al fine di minimizzare il rischio di contestazioni⁷⁰. Difatti, anche qualora le attribuzioni siano formalmente rispettose delle quote di legittima, resta sempre aperta la possibilità per i coeredi di contestare la non

⁷⁰ Cfr., per tutti, P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, cit., p. 729 ss.

corrispondenza tra la porzione loro attribuita e la quota astratta indicata nel testamento, potendo invocare – sebbene con i limiti posti dall’art. 763 c.c. – la lesione della propria quota⁷¹.

In presenza di un potenziale disaccordo tra i coeredi, è anche necessario verificare la potenziale tenuta della divisione effettuata dal testatore. Quest’ultimo, infatti, può liberamente determinare la composizione qualitativa delle porzioni ereditarie, derogando alle disposizioni di cui agli artt. 718 e 727 c.c., le quali trovano applicazione soltanto nella divisione ordinaria e non vincolano l’autonomia del testatore⁷², neppure in presenza di legittimari⁷³. L’art. 734, comma 1, c.c., conferisce espressamente al disponente la facoltà di includere anche la porzione indisponibile nella divisione, senza che ciò implichi l’obbligo di assicurare omogeneità qualitativa tra le porzioni.

A ulteriore sostegno della riferita conclusione si può anche richiamare l’art. 588, comma 2, c.c., il quale, pur riferendosi alla istituzione ereditaria, consente l’attribuzione disomogenea dei beni anche ai legittimari. Negarne l’applicabilità alla legittima, sulla base della correlatività tra disponibile e riserva, significherebbe svuotare di contenuto la norma in tutti i casi in cui vi siano legittimari, rendendola sostanzialmente inoperante⁷⁴.

⁷¹ Infatti, affinché sia rescindibile la divisione del testatore occorre che le quote siano predeterminate in astratto da lui, in quanto soltanto in tale ipotesi potrà riscontrarsi una differenza di valore tra la quota astrattamente spettante al coerede e la porzione ad egli concretamente assegnatagli. Cfr. A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, cit. p. 235 ss.; A. TODESCHINI PREMUDA, *L’intervento del testatore nella divisione*, in G. AMADIO e S. PATTI (a cura di), *La divisione ereditaria*, Milano, 2013, p. 130 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass., 11 marzo 2008, n. 6449, in *Onelegale online*; e Cass., 8 settembre 2021, n. 24169, *ivi*.

⁷² Cfr. G. AMADIO, *La divisione del testatore*, cit., p. 77; A. BURDESE, *o.u.c.*, p. 255.

⁷³ Si è infatti già precedentemente affermato che il testatore è libero di comporre discrezionalmente la quota spettante al legittimario, restando fermo l’unico limite del conseguimento di un determinato *quantum* nonché del diritto a ottenere la legittima in natura.

⁷⁴ A. TULLIO, *L’intangibilità dei diritti di riserva. Il divieto di pesi e condizioni*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, cit., p. 470 s.; V. TAGLIAFERRI, *La riforma dell’azione di restituzione contro gli aventi causa*

Ulteriore conferma si ricava dall'art. 735, comma 2, c.c., che limita l'esperibilità dell'azione di riduzione alla sola ipotesi di lesione quantitativa della legittima, senza richiedere omogeneità qualitativa delle porzioni. In tal senso depone anche l'art. 549 c.c., che, nel vietare l'imposizione di pesi e condizioni sulla legittima, fa comunque salvo il regime normativo sulla divisione testamentaria⁷⁵.

È dunque da escludersi che il principio di intangibilità qualitativa della quota di riserva possa trovare fondamento nel sistema⁷⁶, se non nei soli artt. 718 e 727 c.c., che operano esclusivamente nella divisione ordinaria. In questa prospettiva, la divisione testamentaria si dimostra preferibile rispetto al legato, che, seppur astrattamente idoneo a realizzare le attribuzioni anzidette, è comunque soggetto a una possibile rinuncia da parte del beneficiario⁷⁷. La questione si pone, in linea di massima, anzitutto nell'ipotesi in cui l'oggetto del legato sia la partecipazione attribuita al discendente prescelto quale epigono dell'impresa, il quale, tendenzialmente, non

dai donatari soggetti a riduzione, in *Notariato*, 2006, p. 169 ss.; G. SCHIAVONE, *Le disposizioni testamentarie dirette ai legittimari*, Milano, 2012, p. 49 ss..

⁷⁵ Cfr. L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., p. 108 ss., il quale precisa, peraltro, che il tema della intangibilità qualitativa della legittima prescinde dalla norma di cui all'art. 549 c.c.; cfr. anche G. AMADIO, *La divisione del testatore*, cit., p. 81.

⁷⁶ Può dunque dirsi oramai superata l'opinione, sia pure autorevole, di L. CARIOTA FERRARA, *La difesa della quota riservata ai legittimari*, in ID., *Scritti minori*, Napoli, 1986, p. 451 ss., secondo cui «il nostro ordinamento giuridico, se accorda e consacra dei diritti e con riguardo anche ai dati obiettivi [...] e se li accorda con norme inderogabili e sancisce la loro tutela perseguendo la "reintegrazione", deve ritenersi che questa tutela non può tendere ad una protezione puramente finalistica ed economica (valore)». L'assunto sembra, invero, coerente all'interno di una cornice teorica e sistematica ove non trova spazio la considerazione dei principi costituzionali e la valutazione comparativa degli interessi coinvolti: interesse familiare e interesse del disponente.

⁷⁷ Però il mancato rifiuto del legato è stato ricostruito dalla dottrina anche in termini di consenso tacito, si ricorda sul punto al tema della *datio in solutum* testamentaria, per cui si rinvia alle riflessioni di N. DI MAURO, *Le disposizioni testamentarie modificative ed estintive del rapporto obbligatorio*, Milano, 2005, p. 279 ss.

avrà motivo di dolersi dell'assetto successorio così delineato. Tuttavia, il problema emerge con eguale, se non maggiore, intensità anche qualora si faccia ricorso a legati per disporre dei lasciti in favore degli altri eredi, parimenti legittimari, poiché, nello scenario qui considerato, è soprattutto della loro decisione che occorrerà preoccuparsi.

Invero, le assegnazioni divisionali – una volta accettata l'eredità – si connotano per una tendenziale stabilità, risultando vincolanti per gli eredi, salva l'esperibilità dell'azione di riduzione ove se ne accerti la lesione della quota di riserva. Diversamente accade per i legati – anche quando disposti in sostituzione o in conto di legittima – i quali restano, per loro natura, rifiutabili dal beneficiario. Ai sensi dell'art. 551, comma 1, c.c., il legittimario può, infatti, rinunciare al legato in sostituzione della legittima e domandare la reintegrazione della quota riservata; analogamente, nel caso di legato in conto di legittima, il beneficiario conserva la facoltà di rifiutare il lascito e di agire per conseguire l'intera porzione ereditaria di sua spettanza⁷⁸.

Quanto poi al legato con dispensa da imputazione, esso – pur ove venga accettato – non impedisce al legittimario di pretendere l'integrale soddisfacimento della legittima, giacché il valore del legato non deve essere computato ai fini del relativo calcolo⁷⁹.

Da quest'angolo visuale, ovvero dal punto di vista della tendenziale immodificabilità dell'assetto successorio, appare allora anche preferibile (rispetto al legato) il ricorso al tradizionale strumento della donazione (non accompagnata da dispensa da imputazione), giacché, una volta accettata, essa vincola il donatario.

Può allora ritenersi preferibile, ove il disponente intenda spogliarsi in vita dei propri beni – come si è visto, eventualmente riservandosi l'usufrutto e, se del caso, anche in

⁷⁸ Per un'ampia disamina sui legati in favore del legittimario, cfr. V. BARBA, *I legati a favore del legittimario*, Studio CNN n. 136/2021/C, e in *Studi e mat.*, 2023, p. 389 ss.

⁷⁹ Per tutti, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione necessaria*, cit. p. 130 s.

favore del proprio coniuge, così da garantirgli un sostegno economico, oltre al rispetto della quota di legittima – che egli provveda ad assegnare il proprio patrimonio, comprese le partecipazioni societarie, ai figli mediante donazione.

In tal modo, una volta apertasi la successione, ciascun donatario non potrà più rimettere in discussione l'attribuzione ricevuta e sarà tenuto a imputarne il valore alla propria quota di legittima.

Resta fermo, però, che eventuali lesioni della quota di riserva potranno sempre sfociare nell'esperimento dell'azione di riduzione, con la conseguenza di rendere il trasferimento inefficace, in tutto o in parte, nei confronti del legittimario agente. Per ridurre, per quanto possibile, tale rischio, si rivela all'uopo particolarmente opportuno l'inserimento di una c.d. clausola di preferenza.

Dispone invero l'art. 558, comma 1, c.c. che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, salvo che il testatore non abbia manifestato una «preferenza» espressa o implicita per una specifica disposizione (art. 558, comma 2, c.c.)⁸⁰. In tale ipotesi si afferma generalmente che la disposizione preferita «*non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari*» e il soggetto preferito dal *de cuius* è titolare di un diritto potestativo che può essere anche oggetto di rinuncia.

È d'uopo precisare, però, che l'ordine cronologico ascendente di riduzione delle donazioni, lesive della quota riservata ai legittimari, previsto dall'art. 559 c.c., è considerato, dalla dottrina maggioritaria, «tassativo e

⁸⁰ Si è detto che la preferenza non postula necessariamente una dichiarazione *espressa* in quanto potrebbe essere desunta anche soltanto *implicitamente* dalla lettura della disposizione testamentaria o dal complesso dell'atto di ultima volontà. Cfr. G. PERLINGIERI, *Derogabilità del criterio cronologico di riduzione delle donazioni e divieti dei patti successori*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 169 ss.; G. PERLINGIERI, *Sulla modificabilità dell'ordine legale di riduzione delle donazioni*, Studio CNN n. 52-2020/C.; M. TANZILLO, *Ordine di riduzione e irrevocabilità delle donazioni: una equazione che non convince*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 703 ss.

inderogabile»⁸¹. Vuol dire che tali liberalità si ridurrebbero sempre «cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori». Il *de cuius* non potrebbe, né *ex post* - nel testamento - né in vita - contestualmente a un atto di liberalità -, modificare la modalità di riduzione e, quindi, imporre che una donazione posteriore sia ridotta dopo una liberalità temporalmente antecedente. Analogamente, il legittimario non potrebbe scegliere tra diversi donatari, dovendosi imperativamente seguire l'ordine temporale delle donazioni.

Epperò, se dovesse accedersi all'opinione per la quale non vige un divieto assoluto di modifica dell'ordine cronologico di riduzione delle donazioni, sarebbe fortemente confacente l'utilizzo di tale strumento, a corredo di una donazione di partecipazioni sociali o d'azienda, per ridurre i rischi conseguenti al possibile esercizio dell'azione di riduzione, ad opera dei legittimari pretermessi ovvero lesi. Questo, nell'ipotesi in cui il donatario dell'azienda, o delle partecipazioni, abbia già ricevuto precedentemente ulteriori liberalità, ovvero quando altre donazioni siano state effettuate in favore di terzi.

A corroborare l'assunto, va osservato che il richiamo al principio di irrevocabilità delle donazioni non appare, di per sé, confacente allo scopo. Si è sostenuto, in particolare, che, al di fuori delle ipotesi tipiche di revocazione per ingratitudine e

⁸¹ Sull'inderogabilità dell'art. 559 c.c. Cfr.; L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., p. 184 s.; A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, p. 134; G. AZZARITI, *Azione di riduzione*, in ID. e A. IANNACCONE, *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, in *Giur. sistem. civ. e comm.* Bigiavi, Torino, 1997, p. 297; A. BUCELLI, *I legittimari*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto privato oggi*, Milano, 2002, p. 500 ss.. Sulla tassatività e inderogabilità dell'art. 559 c.c., cfr., in giurisprudenza, tra le altre, Cass., 24 febbraio 1955, n. 563, in *Giust. civ.*, 1955, p. 1333; Cass., 28 giugno 1968, n. 2202, *ivi*, 1969, p. 90 ss.; Cass., 22 ottobre 1975, n. 3500, in *Foro it.*, 1976, c. 1952 ss.; Cass., 10 marzo 2016, n. 4721, in *Dir. giust.*, 2016, 14, p. 19 ss., con nota di D. ACHILLE, *Riduzione delle disposizioni lesive della legittima: l'ordine è tassativo e inderogabile!*; Cass., 30 maggio 2017, n. 13660, in *Foro it.*, 2017, 11, c. 3407 ss.; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29924, in *rivistafamilia.it*, con nota di L. COLLURA, *Le donazioni coeve si riducono proporzionalmente e non secondo il criterio cronologico*.

per sopravvenienza di figli, non sarebbe consentito, neppure indirettamente – e dunque per il tramite della riduzione o di una dispensa da imputazione⁸² – incidere su una donazione già perfezionata mediante una successiva, «così distruggendo l'essenza della donazione che consiste nell'irrevocabilità»⁸³. Tale assunto, tuttavia, poggia su un dato storico più che sistematico. Il carattere della irrevocabilità è, infatti, retaggio della formulazione dell'art. 1050 del Codice civile del 1865, che definiva la donazione come «atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed *irrevocabilmente* della cosa donata in favore del donatario che l'accetta»⁸⁴. Tuttavia, già sotto il vigore del codice abrogato⁸⁵ autorevole dottrina⁸⁶ affermava che la *ratio* del riferimento alla «speciale irrevocabilità» (da principio derivante dal diritto consuetudinario francese in ossequio alla massima *donner et retenir ne vaut*), risiedesse nell'esigenza di assicurare che «non solo per la donazione vale il principio generale di tutti i contratti, che una volta formati si debbono osservare; e nessuno dei contraenti può recedere a suo arbitrio, ma [...], nella stessa conclusione della donazione, non si può mettere alcuna clausola che in maniera diretta o indiretta, tenda a

⁸² Rinvencono il fondamento dell'art. 564, comma 4, c.c. nel principio di irrevocabilità delle donazioni, L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., p. 224; L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 268; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, cit., p. 556; F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, cit., p. 329 ss.; G. CATTANEO, *Imputazione del legittimario*, cit., p. 360 ss.; A. BUCCELLI, *I legittimari*, cit., p. 404 ss., per il quale «[s]e la dispensa potesse avere effetto “in danno” dei donatari anteriori – quelli beneficiati prima del legittimario cioè – il disponente avrebbe una sorta di *ius poenitendi*: fatta una liberalità in vita ad un estraneo, potrebbe farne successivamente altra al legittimario, dispensandolo. Dovendosi reintegrare tutta la legittima, la prima donazione è “a rischio” di riduzione, e nella stessa misura risulterebbe surrettiziamente revocata dal *de cuius*»; M.C. TATARANO, *La successione necessaria*, cit., p. 542.

⁸³ L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 276.

⁸⁴ Così, il tenore letterale dell'art. sotto la vigenza del codice del 1865.

⁸⁵ Periodo durante il quale la natura contrattuale della donazione era condivisa. Cfr., al riguardo, A. ASCOLI, *Trattato delle donazioni*, Milano, 1935, p. 165 s., e N. COVIELLO, *Lezioni di diritto civile. Donazione*, Siracusa, 1927, p. 26 ss.

⁸⁶ N. COVIELLO, *o.u.c.*, p. 60 ss.

concedere al donante la facoltà di recedere a suo arbitrio dalla fatta donazione». Per concludere, però, che «per la nostra legge non c'è un buon fondamento dell'irrevocabilità rigorosa della donazione. Perciò il codice civile germanico non parla di tale irrevocabilità, né ammette tutte le conseguenze rigorose che da essa derivano»⁸⁷.

All'indomani dell'entrata in vigore del codice del 1942, la dottrina ha accolto favorevolmente la soppressione del riferimento testuale all'irrevocabilità come carattere intrinseco della donazione, rilevando come tale qualità «sia generale per tutti gli atti giuridici, i quali sono irrevocabili qualora siano giuridicamente perfetti»⁸⁸. Ne consegue che il principio

⁸⁷ N. COVIELLO, *o.u.c.*, p. 81 s., offre un esempio paradigmatico per dimostrare quanto infondato sia reputare vigente un principio di irrevocabilità delle donazioni: «Supponiamo che una persona abbia fatto parecchie di queste donazioni [donazione obbligatoria a esecuzione differita al tempo dell'apertura della successione]; al momento della morte si presentano tutti i vari creditori donatari: essi debbono concorrere sull'asse ereditario per contributo come tutti i creditori oppure il primo donatario deve essere preferito al secondo e questo al terzo e così via? Alcuni hanno detto che il primo donatario deve essere preferito al secondo e questi al terzo ecc., perché altrimenti si verrebbe a riconoscere indirettamente nel donante la facoltà di revocare una prima donazione compiendone una seconda, e la facoltà di revocare la seconda facendo la terza: onde si deve applicare il principio "donare e ritenere non vale" [...]. Ma questa opinione è errata. La legge non proibisce a chi ha fatto una prima donazione di farne una seconda, una terza ecc., ancorché si tratti di donazioni che producono un semplice diritto di credito e quindi presentano l'eventualità di un concorso tra i vari donatari. Che se tale eventualità volesse considerarsi come contraddittoria all'irrevocabilità della donazione, la logica vorrebbe che la seconda donazione fosse mantenuta a danno della prima, la terza della seconda, perché la legge dichiara nulla la donazione in cui è implicita la facoltà di revoca, non già l'atto con cui tale facoltà si eserciti. Perciò anche nel caso di concorso di più donatari creditori di somme di danaro, è da applicare il principio comune a tutti i creditori chirografari».

⁸⁸ Cfr. B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 89 s., il quale aggiunge che «[m]erita, quindi, plauso il nostro nuovo legislatore che ha eliminato il carattere di irrevocabilità, riconducendo il rapporto tra perfezione e revoca in termini esatti: donazione perfetta è la donazione regolarmente compiuta che, come ogni altro atto, appunto perché regolarmente compiuto, è irrevocabile, senza che sia necessario sancire ciò esplicitamente. Donazione imperfetta, invece, è la donazione non compiuta regolarmente

tradizionalmente evocato a sostegno dell'asserita inderogabilità dell'art. 559 c.c. deve essere rimodulato: più che di «irrevocabilità» in senso tecnico, si tratta di impedire che il donante possa, attraverso una successiva liberalità, predeterminare il modo di operare della riduzione, esprimendo una preferenza per una donazione posteriore rispetto ad altre anteriori; e, al contempo, di giustificare la diversa opzione legislativa rispetto al criterio proporzionale previsto, per le disposizioni testamentarie, dall'art. 558 c.c., salvo le preferenze del testatore nei limiti della disponibile⁸⁹.

Anche così riqualificato, tuttavia, l'argomento dell'irrevocabilità – ove pure se ne volesse ammettere la tenuta – al più potrebbe servire a escludere che il donante determini convenzionalmente il *modus procedendi* della riduzione; ma non spiega, in alcun modo, perché il legittimario «soltanto in seguito alla completa riduzione dell'ultima donazione [...] può passare ad aggredire quella immediatamente precedente e così

che, come ogni atto non compiuto, è revocabile, senza che, anche in questo caso, ciò sia sancito per legge». Cfr. anche A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2006, p. 391 s., che autorevolmente sostiene che l'irrevocabilità «non trova alcuna giustificazione nel sistema vigente». Cfr., nello stesso senso, di recente, R. FRANCO, *La donazione con riserva di disporre: ripensamento dei dogmi e concretezza degli interessi*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 610 ss.

⁸⁹ Particolarmente incisivo L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 276 ss., per il quale, relativamente alle donazioni, «la diversità di data esclude che la riduzione possa essere governata da una norma analoga a quella dell'art. 558, comma 1, anche se la lesione di legittima si determina con riguardo a un unico momento, quello della morte del *de cuius*, sommando le liberalità da lui fatte in vita a quelle disposte per testamento. Pur se contenute in atti di data diversa, le liberalità testamentarie prendono effetto al tempo della morte del testatore, e in questo senso hanno tutte la medesima data, concorrendo proporzionalmente a determinare la lesione di legittima. Le donazioni hanno efficacia dal giorno in cui sono state fatte, e perciò “non devono dipendere le une dalle altre, né subire una medesima sorte”. Assoggettarle insieme a riduzione proporzionale significherebbe mettere in mano al donante un mezzo indiretto per revocare una donazione già fatta con una posteriore, e così distruggere l'essenza della donazione che consiste nell'irrevocabilità». Cfr., in giurisprudenza, da ultimo, Cass., 30 dicembre 2020, n. 29924, cit.

via, sino alla reintegrazione della legittima»⁹⁰. La giustificazione correntemente accolta risulta, dunque, parziale: copre solo un segmento dell'operatività dell'art. 559 c.c. e non consente di comprendere, dal punto di vista del legittimario agente, perché l'imperativo di seguire l'ordine temporale ascendente debba reputarsi inderogabile. Tanto più che una questione di «revocabilità» – riferibile esclusivamente alla posizione del donante – non è nemmeno concepibile quando il problema concerne la scelta del legittimario di non aggredire l'ultima donazione.

Per questa via, il criterio cronologico ascendente viene in genere giustificato mediante un argomento di ordine logico: sarebbe l'ultima donazione (ovvero le ultime in ordine di tempo) a determinare, in concreto, la lesione della legittima⁹¹. Si tratta, però, di una spiegazione debole. È vero che «sono sempre le ultime donazioni che intaccano la quota di legittima»⁹², ma, in realtà, tutte concorrono, in misura più o meno rilevante, all'erosione della riserva; ciascuna donazione rappresenta, sotto il profilo causale, una *condicio sine qua non* della lesione.

La *ratio* dell'ordine imposto dall'art. 559 c.c. va, pertanto, ricercata altrove. Non nel principio (peraltro privo di un fondamento normativo) di irrevocabilità della donazione, né in un mero rilievo logico-temporale.

Una parte attenta della dottrina ha rilevato come «l'ordine cronologico *successivo* e *retrogrado* è una tecnica [...] al servizio di una ideologia ed è espressione di una mera esigenza di equità, posto che con gli artt. 559 e 564, comma 4, c.c. il legislatore non ha tutelato, a differenza di quanto tradizionalmente si afferma, il principio di “irrevocabilità delle donazioni”, ma la “stabilità” del vincolo contrattuale (in particolare se più antico) e, per certi limitati versi, “l'affidamento”»⁹³.

⁹⁰ A. TULLIO, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, in AA.VV., *La successione legittima*, in *Tratt.* Bonilini, III, Milano, 2009, p. 571.

⁹¹ A. TULLIO, *o.l.u.c.*

⁹² App. Bari, 30 giugno 1933, in *Corte Bari*, 1934, p. 233.

⁹³ G. PERLINGIERI, *Derogabilità del criterio cronologico*, cit., p. 182; cfr. anche F. FESTI, *Sub art. 555*, in *Comm. c.c.* Cuffaro e Delfini, diretto

Sotto questa angolazione, la scelta legislativa si spiega come tentativo di equo contemperamento tra l'esigenza di tutela dei legittimari e la salvaguardia della stabilità dei rapporti contrattuali, mirando a sottoporre a riduzione il minor numero possibile di donazioni. Ciò illumina non solo la ragione per cui si è esclusa una riduzione *pro quota* – come, invece, previsto per le disposizioni testamentarie dall'art. 558, comma 1, c.c. – ma anche il motivo per cui devono essere le liberalità più prossime all'apertura della successione ad essere sacrificate: «tra le più remote e le più recenti si è scelta la riduzione delle seconde perché [...] il tempo rinsalda le posizioni e affievolisce le responsabilità e le liberalità più recenti sono quelle che di fatto realizzano la lesione»⁹⁴. D'altra parte, nemmeno può negarsi che «una donazione fatta in un tempo in cui il donante poteva ancora disporre liberamente di una parte del suo patrimonio senza menomare la legittima, non può trattarsi come la donazione fatta nel tempo in cui il patrimonio era già assottigliato»⁹⁵.

Se si accede a questa ricostruzione, la *ratio* dell'ordine cronologico dettato dall'art. 559 c.c. (e, in parallelo, dall'art. 564, comma 4, c.c.) viene a essere rimessa in discussione rispetto alla lettura tradizionale. Si aprono, conseguentemente, spazi significativi per ripensare l'interpretazione corrente non solo delle ragioni giustificative della norma, ma anche delle

da E. GABRIELLI, Torino, 2009, p. 645, il quale, accomunando gli artt. 555 e 559 c.c. per identità di *ratio*, smentisce il prevalente orientamento che reputa tali disposizioni fondate sul principio di irrevocabilità delle donazioni. Quest'ultimo argomento – afferma – «non è del tutto appagante, perché un *de cuius* malizioso ha mezzi più efficaci per “revocare” l'ultima donazione sottoponendola a futura riduzione: disperdere tutto il suo patrimonio oppure liquidarlo e distribuire di nascosto il danaro contante ai prediletti. Probabilmente, con il capoverso di questa norma [l'art. 555 c.c.] e con l'art. 559 c.c., il legislatore, dovendo indicare un criterio di distribuzione dell'incidenza dell'azione di riduzione sui diversi lasciti, ha espresso una regola di preferenza temporale, sul semplice presupposto che tra l'affidamento di più beneficiari circa la stabilità del lascito vada favorito quello più antico».

⁹⁴ G. PERLINGIERI, *o.l.u.c.*

⁹⁵ N. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, p. 370 ss.

soluzioni applicative sinora accolte in tema di modalità della riduzione delle liberalità *inter vivos*.

Va, in particolare, sottolineato che l'art. 559 c.c. si predispone un ordine di preferenza, ma non contiene alcun espresso divieto di derogarvi, il che induce a interrogarsi se tale ordine debba essere considerato rigidamente inderogabile ovvero se, nel rispetto dei limiti posti a tutela dei legittimari, sia consentito valorizzare, mediante strumenti di autonomia privata, assetti diversi più coerenti con gli interessi concreti coinvolti⁹⁶.

Perché ciò sia possibile è, sia ben chiaro, necessario il consenso dei donatari precedenti. E può ragionevolmente ipotizzarsi che, per lo più, tale consenso venga prestato, se si considera come, non di rado, in ambito familiare le scelte dell'ascendente finiscano per essere di fatto assecondate anche

⁹⁶ G. PERLINGIERI, *Derogabilità del criterio cronologico*, cit., p. 181. Va considerato, inoltre, che in talune ipotesi l'ordine cronologico indicato dall'art. 559 c.c. non può operare. Si pensi all'ipotesi della contestuale stipulazione di due (o più) donazioni rispetto alla quale opera il criterio proporzionale, ex art. 558 c.c., e non quello temporale, con possibilità riconosciuta al donante di derogarvi prevedendo che la donazione prediletta venga ridotta eventualmente successivamente rispetto a quella coeva. Si pensi, ancora, all'ipotesi di un'unica donazione attuata per quote ideali a favore di più persone, oppure di due o più donazioni contestuali contenute in un unico documento o in una pluralità di documenti, che abbiano la medesima data, ma non siano assistite dall'indicazione dell'ora. Anche rispetto a questi casi, si ammette che la riduzione si attui proporzionalmente, salvo una diversa volontà del donante, che può anche evincersi implicitamente dalla natura della disposizione, dal contenuto dell'atto o dal contesto delle singole donazioni. Cfr., al riguardo, F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, cit., p. 318 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, II, Milano, 2000, p. 579 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, cit., p. 539 ss.; A. BUCELLI, *I legittimari*, cit., p. 501 ss.; M.C. TATARANO, *La successione necessaria*, cit., p. 581 ss.; M. BONAVIDA, *Sub art. 559*, in *Codice civ. ann.*, a cura di G. PERLINGIERI, II, 3^a ed., Napoli, 2010, p. 312 ss.. In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 28 febbraio 2003, in *Giur. merito*, 2003, p. 1974 ss., con nota di G. TEDESCO, *Assenza di relictum e riduzione di una pluralità di donazioni coeve elargite a legittimari*; Trib. S. Maria Capua Vetere, 21 agosto 1957, in *Temi Napoletana*, 1958, p. 324 ss., con nota di E. QUARANTA, *Azione di riduzione di donazioni coeve e dispensa da collazione*.

quando non integralmente condivise, in una sorta di riconoscimento implicito tanto della meritevolezza delle sue ragioni quanto del ruolo di compositore dei composti interessi.

7. Ben più articolata si presenta, com'è evidente, l'ipotesi in cui ai potenziali conflitti tra i successibili si aggiunga la circostanza che il patrimonio ereditario del *de cuius* non consenta di attribuire in via esclusiva la partecipazione societaria a quel solo discendente che egli avrebbe ritenuto naturalmente vocato alla prosecuzione dell'impresa. In siffatto contesto, le configurazioni possibili sono le più variegate, e la scelta degli strumenti giuridici idonei a contenere il rischio che l'impresa venga compromessa in liti fraticide deve essere calibrata alla luce delle specificità del caso concreto.

Muovendo dall'assunto che il disponente intenda non solo rispettare le quote di riserva spettanti ai legittimari, ma anche assicurare un trattamento successorio paritetico a favore di tutti i figli, il punto critico della pianificazione successoria si sposta sulla necessità di approntare un assetto dell'amministrazione societaria che garantisca l'attribuzione della direzione dell'impresa a colui che sia effettivamente dotato delle competenze e della determinazione necessarie per assicurarne la continuità e lo sviluppo.

Nel caso in cui il capofamiglia sia ancora titolare del controllo e della guida della società, egli potrà utilmente procedere a una modifica dell'atto costitutivo ovvero promuovere una delibera assembleare che introduca la modifica anzidetta, introducendo una clausola statutaria che preveda, per l'ipotesi in cui la propria partecipazione venga devoluta ai figli, l'attribuzione della funzione amministrativa in capo al discendente previamente individuato come idoneo alla conduzione dell'impresa. Considerata la presumibile frammentazione della quota tra i coeredi, tale clausola, pur conferendo l'amministrazione al figlio prescelto, non ne garantisce la permanenza in carica in mancanza di un assetto proprietario che gli assicuri anche la maggioranza dei voti

assembleari, rimanendo pertanto esposto alla revoca *ad nutum*⁹⁷ da parte degli altri soci.

A fronte di ciò, si rende opportuna l'introduzione di una nomina a termine, la quale, pur destinata a cessare alla scadenza prestabilita, assicura tuttavia una maggiore stabilità, atteso che la revoca anticipata dell'amministratore sarà subordinata alla sussistenza di una giusta causa, pena l'obbligo per la società di risarcire il danno eventualmente arrecato *ex art. 2475*, comma 3, c.c. Una simile configurazione statutaria permette al soggetto designato di consolidare la propria posizione mediante la dimostrazione delle proprie capacità gestionali, favorendo così il consenso anche degli altri soci in vista di una sua eventuale riconferma.

Si rivela, altresì, opportuno che lo statuto preveda sin da subito l'entità del compenso spettante all'amministratore, tenuto conto che l'attività gestoria sarà da questi esercitata nell'interesse di tutti i partecipi.

Sempre al fine di attribuire la funzione gestoria al figlio prescelto-torna utile, ancora una volta, il congegno dei diritti particolari dei soci.

Il capofamiglia, nell'ipotesi in cui egli sia socio unico o comunque di maggioranza, potrebbe anche promuovere una modificazione statutaria, prevedendo che a uno dei suoi eredi che gli succederanno in una porzione della sua quota spetteranno diritti connessi alla amministrazione ai sensi del citato *art. 2468 c.c.*⁹⁸.

La successione nell'amministrazione mediante la trasmissione dei diritti particolari presenta il vantaggio di conferire all'assetto particolare stabilità, in quanto la modifica, regolata ai sensi dell'*art. 2468*, comma 4, c.c., richiede il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, talchè la maggioranza dovrebbe essere ivi

⁹⁷ Cfr. *art. 2383*, comma 3, c.c.

⁹⁸ Cfr. A. SANTUS e G. DE MARCHI, *Sui particolari diritti del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 87; A. CARESTIA, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. LO CASCIO, Milano 2003, p. 90 ss.; A. DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l. in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F Campobasso*, diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, Torino 2007, p. 403.

espressamente prevista, fermo il riconoscimento del diritto di recesso ex art. 2473, comma 1, c.c.⁹⁹. Di conseguenza, è opinione ampiamente diffusa, quella per cui il soggetto che ricopra l'incarico di amministratore in forza di un diritto particolare, non possa essere revocato, salvo il ricorrere di una giusta causa¹⁰⁰.

Tuttavia, l'articolo in commento, si limita a disciplinare il contenuto dei diritti particolari¹⁰¹ nonché il procedimento di

⁹⁹ Cfr. M. PERRINO, *La rilevanza del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, I, 2003, p. 828, nota 28; M. NOTARI, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2003, p. 331 ss.; A. DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 403 ss.; A. SANTUS e G. DE MARCHI, *Sui particolari diritti del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 87 ss.; P. REVIGLIONE, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Bologna 2004, p. 1809 ss.; M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, cit., p. 217 ss.; R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2003, p. 666 ss.; A. CARESTIA, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in *Società a responsabilità limitata (artt. 2462 – 2483 c.c.)*, in *La riforma del diritto societario*, cit., p. 90 ss.; M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1505 ss.

¹⁰⁰ Cfr. D. REGOLI, *La carica di amministratore. La rappresentanza. Il conflitto di interessi – L'invalidità delle decisioni*, in C. IBBA, G. MARASÀ (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, V, *L'amministrazione. La responsabilità gestoria*, Padova, 2012, p. 535 ss.; A. ZANARDO, *Alcuni spunti sulla disciplina della revoca degli amministratori in società a responsabilità limitata*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 1601 ss.

¹⁰¹ Tra le diverse questioni interpretative riguardanti i “particolari diritti” in parola, assume significativo rilievo quella del loro oggetto, posto che l'art. 2468, comma 3, c.c., menziona solamente “l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. La norma, tuttavia, non può essere intesa in senso tassativo e limitativo, bensì in senso attributivo: essa esemplifica, in altre parole, le principali, ma non uniche, ipotesi in cui i soci possono variare i diritti loro spettanti in virtù del contratto sociale. E ciò per una pluralità di motivi, idonei nel loro insieme a superare il dato letterale, apparentemente restrittivo. Cfr. Massima n. 39 del 19 Novembre 2004, *Diritti particolari dei soci nella s.r.l. (art. 2468, comma 3, c.c.)*

modifica¹⁰², senza esprimersi in merito alla circolazione degli stessi.

L'impostazione originaria tendeva ad escludere la circolazione *inter vivos* o *mortis causa* dei diritti particolari, in base alla considerazione per cui questi siano attribuiti direttamente alla persona del socio e non alla quota¹⁰³. Tale opinione muove dal dato letterale della norma, la quale si riferisce a diritti attribuibili "a singoli soci", nonché, da ragioni di carattere sistematico, derivanti anzitutto dal raffronto tra le quote di s.r.l. – caratterizzate da unitarietà, specificità, infungibilità e identificate dall'appartenenza al rispettivo titolare – e le azioni della S.p.A., oggettivate e standardizzate, alle quali afferiscono invece immediatamente i diritti¹⁰⁴.

¹⁰² L'inserimento di un elemento di *intuitus personae* nella s.r.l. a struttura capitalistica legittima un ritorno eccezionale alla regola dell'art. 2252 c.c. circa la necessità del consenso di tutti i soci per le modifiche del contratto limitatamente a quella clausola contrattuale introdotta con il diritto particolare.

¹⁰³ Cfr. V. DONATIVI, *I diritti particolari dei soci*, in C. IBBA, G. MARASÀ (a cura di), *Le società a responsabilità limitata*, I, Giuffrè, Milano, 2020, p. 890 ss. e 992 ss.; P. BUTTURINI, *I diritti particolari dei soci: profili generali*, in E. PEDERDIZINI, R. GUIDOTTI (a cura di), *La governance delle società a responsabilità limitata*, Padova, 2018, p. 114 ss.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2010, p. 521 ss.; R. SANTAGATA, *I diritti particolari dei soci*, in A. A. DOLMETTA, G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario*, Milano, 2011, p. 304 ss.; R. GUGLIELMO, *Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. e voto non proporzionale*, in *Riv. not.*, 2010, p. 616 ss.; A. DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007, p. 398 ss.; M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1492 ss.; P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 502 ss.; M. PERRINO, *La "rilevanza del socio" nella s.r.l.*, cit., p. 830. Neganò invece del tutto la trasferibilità della quota allorché il titolare sia investito di diritti particolari: M. STELLA RICHTER, *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Milano, 2003, p. 286 ss..

¹⁰⁴ Così M. NOTARI, *Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazioni*, cit., p. 329 ss.. Diversa è la ricostruzione di M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, cit., p. 173 ss., secondo il quale: «i diritti particolari concorrono a costituire la partecipazione del socio, alla stregua

Oggi, è opinione diffusa che la configurazione personalistica dei diritti particolari sia derogabile e che, pertanto, sia consentita all'autonomia statutaria la oggettivazione di determinati vantaggi, trasferibili con la quota cui ineriscono¹⁰⁵. Quanto alle *start up* innovative ed alle piccole e medie imprese, che costituiscono il nervo del tessuto economico del nostro paese e sono ampiamente le più diffuse, sarebbe possibile attuare il trasferimento di tali diritti particolari, mediante la creazione di quote "speciali" o "categorie di quote" caratterizzate dall'incorporazione di diritti particolari¹⁰⁶. Tale tesi si basa sulla considerazione per cui, ferma l'assenza di un espresso divieto normativo sul punto, in materia di s.r.l., l'autonomia statutaria costituisce un principio generale del sistema, non meno pregnante del rilievo

di qualunque altra situazione giuridica attiva o passiva tragga origine dal contratto sociale».

¹⁰⁵ Cfr. A. SANTUS e G. DE MARCHI, *Sui «particolari diritti» del socio nella nuova s.r.l.*, cit., p. 99 ss.; M. NOTARI, *o.u.c.*, p. 336; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 564 ss.. Cfr. sul punto, anche la Massima n. 39 del Consiglio Notarile di Milano nella parte in cui afferma "in caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime, nonché l'eventuale deroga alla norma dettata nell'art. 2468, 4 comma, c.c., in base alla quale i particolari diritti "possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci".»

¹⁰⁶ Cfr. G. PALMIERI, *Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 897; V. DE STASIO, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in P. BENAZZO, S. PATRIARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, p. 146; A. SANTUS, G. DE MARCHI, *o.u.c.*, p. 100 ss. (sebbene in senso dubitativo); M. NOTARI, *o.u.c.*, p. 325 ss. e 333 ss.; E. FAZZUTTI, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, III, Giappichelli, Torino, 2003, p. 58; A. TRICOLI, *Sull'ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, p. 1029 ss. Differente è la posizione di C. LIMATOLA, *Passaggi generazionali e posizioni di governo nella s.r.l.*, Torino, 2017, pp. 230 ss. e 250 ss., secondo cui nella s.r.l. sono ammissibili quote speciali con incorporati direttamente i diritti sociali, ma il contenuto della quota non potrebbe coincidere con i diritti particolari, i quali possono essere riconosciuti solo alla persona del socio.

della persona del socio, e risponde all'esigenza di diversificare il regime giuridico delle partecipazioni. Di conseguenza, nello statuto sarebbe possibile prevedere perfino una standardizzazione della posizione dei titolari di diritti particolari, mediante un'apposita clausola che accluda questi ultimi al contenuto oggettivo della partecipazione, anziché legarli alla persona del socio¹⁰⁷.

Come si è già anticipato, nel caso in cui l'impresa in questione abbia la forma di una s.r.l. o di una s.p.a., potrebbero rilevarsi congegni utili le c.d. clausole statutarie di predisposizione successoria con cui si escluda o i limiti la trasferibilità delle quote, o delle azioni, a causa di morte¹⁰⁸. Si fa riferimento, in particolare, alle clausole di mero gradimento, a quelle di gradimento non mero, a quelle di prelazione e quelle di consolidazione. Mediante tali clausole, il capofamiglia, laddove sia socio di maggioranza e alla società partecipi già il discendente prescelto, sebbene in misura minoritaria, potrebbe veicolare la proprietà delle

¹⁰⁷ In senso contrario all'ammissibilità di quote speciali o di categorie di partecipazioni: M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 824 ss.; M. C. DI MARTINO, *Tipico e transtipico nelle categorie speciali di quote delle s.r.l. P.M.I.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 1500 ss.; P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della "nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 1458; R. SANTAGATA, *I diritti particolari dei soci*, cit., p. 285 ss.; G. ZANARONE, *Commento sub art. 2468 c.c.*, cit., p. 521 ss.; A. MONDANI, *Il trasferimento della quota munita di diritti particolari*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2010, p. 471 ss.; P. REVIGLIONE, *Art. 2468*, cit., p. 1814; P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, cit., p. 502; G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 161 ss.; S. ADDAMO, *Società a responsabilità limitata e successione nel governo "familiare": tecniche di passaggio generazionale*, in *Contr. impr.*, 2021 p. 834 ss.

¹⁰⁸ Al riguardo cfr., almeno, A. FELLER, *Trasferimento delle partecipazioni*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, cit., p. 344 ss.; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 145 ss.; E. GINEVRA, *I titoli azionari. Legittimazione del socio e circolazione delle azioni*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. CIAN, cit., p. 337 ss.; A. DACCÒ e M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, ivi, p. 675 ss.

partecipazioni sociali non già attraverso lo strumento testamentario – che, di regola, gli consentirebbe unicamente di attribuire le partecipazioni *pro quota* a tutti i discendenti – bensì predisponendo, nello statuto, una specifica disciplina del trasferimento *mortis causa* delle stesse¹⁰⁹. Con la clausola di mero gradimento¹¹⁰, egli potrebbe subordinare il trasferimento delle partecipazioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci. Così, nell'ipotesi in cui il discendente designato alla prosecuzione dell'impresa sia già titolare di una partecipazione minoritaria, come spesso accade, il

¹⁰⁹ Al riguardo, cfr. Massima del Consiglio Notarile di Milano, n.95, del 18 Maggio 2007, *Clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali, applicabili solo a determinate categorie di azioni o a singoli soci*, secondo cui «E' legittima la previsione statutaria di diverse regole di circolazione delle azioni di s.p.a. o delle partecipazioni di s.r.l., che siano applicabili non già a tutte le azioni o partecipazioni emesse dalla società, bensì solo ad alcune di esse. Tale facoltà – che incontra ovviamente i medesimi vincoli imposti dalla legge per la generalità delle azioni o partecipazioni sociali – può riguardare sia le clausole comportanti limiti alla circolazione in senso proprio (ad es. prelazione, gradimento, etc.), sia le altre clausole riguardanti in senso lato il trasferimento delle azioni (ad es. tecniche di rappresentazione delle azioni, riscatto, recesso convenzionale, etc.). In queste circostanze, il diverso regime di circolazione dà luogo: (i) nella s.p.a., a diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., ciascuna delle quali caratterizzata dalle regole statutarie ad essa applicabili; (ii) nella s.r.l., a diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c., spettanti ai singoli soci cui si applica il diverso regime di circolazione».

¹¹⁰ Per una definizione del “mero gradimento” v. con riferimento alle s.r.l., Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima, n. I.I.2, secondo cui «[c]ostituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'art. 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento». Con riferimento alle s.p.a., v. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima, n. H.I.1., secondo cui « [c]ostituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'art. 2355bis, secondo comma, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento».

capofamiglia potrebbe attribuire ad egli stesso il potere di concedere o negare il gradimento, anche sottoforma di diritto particolare, nel caso in cui la società di cui trattasi abbia la forma di una s.r.l.¹¹¹. In tal modo, il diniego di gradimento determinerebbe, per questi ultimi, il sorgere del diritto alla liquidazione del valore delle rispettive quote. Un siffatto meccanismo non sembrerebbe porsi in contrasto nemmeno con il principio della legittima in natura, non potendosi negare che anche il credito alla liquidazione costituisca bene ereditario idoneo a soddisfare le ragioni dei legittimari; ed invero, non essendo utilizzato lo strumento testamentario, la vicenda trova il suo fondamento direttamente nella disciplina statutaria e, dunque, nelle regole proprie dell'ordinamento societario.

Con la clausola di gradimento non mero¹¹², invece, il trasferimento delle partecipazioni è subordinato alla sussistenza di criteri oggettivi e predeterminati, fissati in sede di inserimento della clausola statutaria. Ne consegue che non è neppure necessario che il discendente designato sia già titolare, sia pure in misura minoritaria, di una partecipazione sociale, potendo invece il capofamiglia, per il tramite delle condizioni da fissare già in sede di inserimento della clausola statutaria, preordinare il meccanismo di circolazione delle

¹¹¹ Nel senso che «si ritiene ammissibile una clausola che stabilisca nominativamente colui che è titolare del diritto di formulare il gradimento, così come si può immaginare una clausola in cui la scelta sia fatta *per relationem* a favore del socio che in un determinato momento storico abbia la maggioranza degli utili o sia fondatore della società, o abbia determinati requisiti professionali idonei a consentirgli di valutare con maggior competenza la sussistenza dei requisiti imposti dai patti sociali nell'acquirente della partecipazione»: A. RUOTOLO, *Clausole di gradimento e clausole di prelazione nella s.r.l.*, Quesito di impresa n. 10-2008/I, in CNN Notizie del 6 febbraio 2008.; M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, cit., p. 183 ss.; M. IEVA, *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, in *Riv. not.*, 2003, p. 1361ss.

¹¹² Per una definizione di “gradimento non mero” v., Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima, n. H.I.2 e I.I.3, secondo cui «[n]on costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento».

quote in modo che esse pervengano al designato, “cucendo” su di lui i requisiti soggettivi, di natura personale o professionale, da soddisfare al fine di fargli conseguire il subentro nella titolarità della partecipazione, ciò sempreché la compagine sociale sia costituita da altri soci oltre il capofamiglia medesimo.

Può prevedersi, ancora, una clausola di prelazione impropria¹¹³, in cui il trasferimento delle partecipazioni è subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da attribuirsi al discendente designato quale successore, laddove egli sia già titolare di una partecipazione, seppur minoritaria. In tutte queste ipotesi, è necessario, però, inserire, quale correttivo, il diritto, da parte degli eredi, alla liquidazione della quota, in quanto, non verificandosi la successione degli eredi nella partecipazione del socio defunto, ad essa si sostituirà il diritto di credito al controvalore.

Su un piano differente si colloca, invece, la clausola di riscatto¹¹⁴, che presuppone l'intervenuta trasmissione della partecipazione agli eredi e la facoltà di acquisto da parte di tutti o di alcuni soci dagli eredi stessi. Può dubitarsi se il corrispettivo possa essere liberamente determinato o se debba corrispondere a quello risultante dall'applicazione dei criteri relativi alle individuazioni della quota di liquidazione in caso di recesso.

Si tratta di congegni, quelli di cui si è detto, dei quali non occorre approfondire nel dettaglio le modalità operative sul piano societario e che, tuttavia, vanno tenuti in considerazione

¹¹³ Le clausole di prelazione, inserite in statuti di s.p.a. o di s.r.l., prevedono che nel caso in cui un socio intenda alienare la propria partecipazione o, nel caso in cui questa venga trasferita per causa di morte, spetta agli altri soci un diritto di prelazione nell'acquisto per un corrispettivo qualitativamente e/o quantitativamente diverso da quello che il socio avrebbe potuto ottenere dal potenziale acquirente (c.d. clausole di prelazione impropria). Cfr. Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 85, del 15 Novembre 2005, *Limiti di efficacia della clausola di prelazione c.d. "impropria" negli statuti di s.p.a.*; e la Massima n. 86, 15 Novembre 2005, *Clausola di prelazione c.d. "impropria" negli atti costitutivi di s.r.l.*

¹¹⁴ Sulla clausola di riscatto cfr., almeno, Consiglio notarile di Milano, Massima n.99, del 18 Maggio 2007, *Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto.*

proprio perché, al ricorrere di alcuni assetti societari di partenza, possono facilitare l'incardinamento della partecipazione di comando in capo al discendente prescelto.

CAPITOLO SECONDO

IL PATTO DI FAMIGLIA E IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI.

SOMMARIO: 1. Il patto di famiglia quale congegno dedicato al passaggio generazionale dell'impresa. 2. La questione della struttura – trilaterale o bilaterale – del patto e sua incidenza sulla sua diffusione. 3. Il patto verticale. 4. Le limitazioni cui incorre l'imprenditore nella composizione del passaggio generazionale dell'impresa: il divieto dei patti successori e la loro potenziale funzionalità a servizio del passaggio generazionale. Alcune considerazioni *de iure condendo*.

1. Come si è avuto modo di constatare, gli strumenti che vengono in rilievo al fine di realizzare il passaggio generazionale dell'impresa sono molteplici. Tuttavia, siffatta pluralità di opzioni, lungi dal costituire sempre un vantaggio, determina una significativa frammentazione che non agevola l'operatore nella gestione del processo di cui trattasi.

Tale esigenza, ovvero quella di introdurre un apposito strumento idoneo a facilitare il ricambio generazionale nelle imprese familiari, si era percepita già in ambito europeo. Emblematica, in tal senso, è la Raccomandazione della Commissione Europea del 1994¹¹⁵ sulla successione delle piccole e medie imprese, con cui si invitavano gli Stati membri a creare un contesto giuridico e fiscale favorevole al trasferimento dell'impresa, promuovendo una cultura della pianificazione successoria e fornendo strumenti normativi

¹¹⁵ L'introduzione dell'istituto rappresenta, invero, l'attuazione di precisi indirizzi di politica legislativa elaborati dagli organismi comunitari, sul tema specifico della trasmissione endofamiliare delle imprese produttive. Cfr. Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (94/1069/CE). Si badi, inoltre, che il tema è stato oggetto anche del Regolamento CE n. 70/2001 ed è stato affrontato a più riprese anche dal Comitato Economico Sociale Europeo, con specifico riguardo ai regimi fiscali.

adeguati per permettere all'imprenditore di organizzare efficacemente la propria successione.

È in tale ottica, pertanto, che è stato introdotto in Italia - con la legge 14 febbraio 2006 n. 55 - il patto di famiglia, quale contratto tipico, *inter vivos*, ad effetti reali, avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ad uno o più discendenti.

Con questo intervento riformatore, il legislatore ha attribuito, un ruolo centrale all'autonomia contrattuale - la cui estensione è ancora oggi incerta - in funzione della sistemazione para-successoria dell'impresa, a fronte dell'esigenza, riconosciuta quale meritevole di tutela, che questa prosegua in capo al discendente designato alla sua conduzione¹¹⁶.

Ai sensi dell'art. 768 *bis* c.c.¹¹⁷, il patto di famiglia è il contratto con il quale l'imprenditore trasferisce l'azienda¹¹⁸ -

¹¹⁶ L'introduzione di tale istituto, invero, non solo coniuga l'esigenza dell'imprenditore di "tramandare" o, meglio, affidare, la propria azienda o le partecipazioni sociali ad un proprio parente in grado di continuare il successo imprenditoriale del titolare, con l'altra esigenza di non privare i congiunti legittimari delle loro attese successorie, ma risponde anche a quell'ulteriore esigenza, di carattere generale, dell'efficiente funzionamento dei beni produttivi. Cfr., sul punto, C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio del patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 2006, p. 291, per il quale l'istituto persegue «l'interesse, di carattere generale, alla promozione dell'attività di impresa, piuttosto che quello, privato, di ciascun imprenditore, alla autoregolamentazione del proprio assetto patrimoniale». Evidenzia questo profilo anche G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia*, cit., p. 147 ss.

¹¹⁷ Denunciano approssimazione nella formulazione della norma, C. CACCAVALE, *o.u.c.*, p. 292, il quale, rileva che «la norma si mantiene su un piano di assoluta genericità e non riesce a specificare quali siano attributi e proprietà della fattispecie che valgano a caratterizzarla»; I. RIVA, *Patto di famiglia*, in *Comm. c.c.* Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna-Roma, 2021, p. 2, il quale sostiene che trattasi di «nozione monca, incapace di trasmettere l'immagine completa della fattispecie negoziale»; S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, p. 889 ss..

¹¹⁸ In relazione all'azienda, è discusso se il trasferente al momento della conclusione del patto debba rivestire la qualifica di imprenditore, oppure possa essere anche il semplice titolare dell'azienda, la quale, magari, è gestita da un terzo, in forza di un diritto di usufrutto, o di un contratto di

ovvero le partecipazioni societarie che ne esprimono il controllo¹¹⁹ – a uno o più discendenti, in conto di legittima¹²⁰. In tal modo, l'imprenditore individua, tra i propri discendenti,

affitto di azienda. Tuttavia, per quanto non ci sia unanimità di vedute sul punto, l'opinione prevalente è nel senso di ammettere il patto di famiglia anche avente ad oggetto un'azienda concessa in affitto o in usufrutto, in quanto il termine "imprenditore", deve essere inteso in senso ampio, quale sinonimo di "titolare dell'impresa". Al riguardo, cfr. A. FERRUCCI, *Ammissibilità del patto di famiglia in caso di trasferente non imprenditore in proprio, essendo l'azienda affittata a terzi*, Quesito Civile n. 33-2020/C, p. 8 ss. e *ivi* note 3,4,5; G. A.M. TRIMARCHI, *Con l'auspicio che in Italia non tutto sia vietato, specie quel che è permesso: questioni pratiche sul patto di famiglia*, in *I Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 3/2008, Atti del Convegno tenutosi a Roma il primo marzo 2008.

Per converso, secondo l'opinione prevalente, il patto di famiglia non potrebbe avere ad oggetto un'azienda non ancora di proprietà del disponente o partecipazioni societarie di una società ancora da costituirsi al momento della stipula del patto, sia per una possibile violazione dell'art. 771 c.c., che sancisce il divieto di donazione di cosa futura, sia perché mancherebbe la causa stessa del patto di famiglia, consistente nell'esigenza di assicurare la continuazione dell'impresa.

¹¹⁹ L'ambito applicativo di tale fattispecie è infatti riferito a quelle partecipazioni che esprimono il controllo (c.d. partecipazione di controllo e gestione) e non a quelle c.d. di puro investimento. Sull'utilità di tale distinzione si rinvia a V. BARBA, *Collazione di partecipazioni sociali e criteri di determinazione del loro valore*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 726 ss.; cfr., altresì, I. MARTONE, *Collazione e attività di impresa*, cit. p. 293 ss.

Inoltre, in riferimento alle s.p.a., si discute anche se le obbligazioni convertibili, di cui all'art. 2420 *bis*, c.c., possano essere oggetto di patto di famiglia. Al riguardo, è stato detto «[i]l problema di fondo, infatti, è sempre nell'esatto valore da attribuire al termine "partecipazione" sociale di cui all'articolo 768-*bis* c.c. Ove si consideri che il valore partecipativo cui la norma allude prescinde dalla attualità del rapporto sociale in quanto tale, assegnandosi al termine adoperato dal legislatore il senso di bene produttivo destinato a determinare un rapporto sociale, non vi sono più ragioni per escludere l'obbligazione convertibile dall'essere valido oggetto di un patto di famiglia, giacché la sua esclusione gioverebbe ad inibire alle potenziali partecipazioni sociali ad essere oggetto di un patto anteriormente alla conversione. Varrebbe, poi, indagare sul valore giuridico della deduzione dell'obbligazione convertibile in patto di famiglia, ed in particolare se esso equivalga a rinuncia al diritto di chiedere il rimborso, ovvero se nel caso in cui non sia configurabile tale rinuncia, se la mancata conversione determini risoluzione parziale o totale del patto di che trattasi». Così, G. A.M. TRIMARCHI, *o.u.c.*

¹²⁰ Cfr. art 768 *quater*, comma 3, c.c.

quello o quelli che ritiene maggiormente idonei ad assicurarne la continuità gestionale, anticipando in vita l'assetto successorio relativo al compendio produttivo. Gli assegnatari dell'azienda, dal canto loro, «devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote»¹²¹. A tal fine, il contratto, causalmente funzionale a consentire il passaggio generazionale dell'impresa in favore del discendente designato, è sottratto dall'operatività delle regole proprie del diritto successorio che minacciano la sopravvivenza dell'attività produttiva. Infatti, a norma dell'art 768 *quater*, comma 4, c.c. “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”¹²².

Tale istituto, invero, renderebbe perseguibile l'auspicato risultato di prevenire sia i rischi conseguenti alla caduta in comunione ereditaria del compendio aziendale, quali il pericolo di frazionamento in sede di divisione, sia l'alea che deriverebbe dal ricorso alla donazione d'azienda, non sottraendosi, quest'ultima, al possibile esercizio dell'azione di riduzione, da parte di eredi legittimari che risultino lesi nella quota di eredità loro spettante per legge, e/o all'attivazione del meccanismo della collazione.

Tuttavia, l'istituto ha incontrato fin da subito scarso favore pratico, a causa di una serie di rigidità strutturali che ne limitano l'effettiva funzionalità¹²³.

2. Una delle principali rigidità che limitano la diffusione pratica del patto di famiglia risiede nella disciplina soggettiva dei partecipanti al contratto. Infatti, questa, per come delineata dall'art. 768 *quater*, comma 1, c.c., sembra richiedere la partecipazione, oltre che del disponente e dell'assegnatario,

¹²¹ Così, art. 768 *quater*, comma 2, c.c.

¹²² Invero, come si vedrà nel successivo Cap. III par. III, tali meccanismi rendono particolarmente problematico il passaggio generazionale dell'impresa, laddove esso si effettui mediante donazioni.

¹²³ Sulle criticità del patto, anche in materia anche tributaria, cfr. L. STRIANESE, *Strumenti per la continuità d'impresa: i lineamenti civilistici e tributari del patto di famiglia nel contesto della pianificazione successoria*, in *Diritto e processo tributario*, 2024, p. 327 ss.

anche di tutti coloro che sarebbero legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione dell'imprenditore. Tale previsione, pur animata dall'intento di tutelare l'equilibrio familiare, genera notevoli difficoltà operative, specie in presenza di conflitti tra i legittimari. L'art. suddetto dispone infatti che «al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore»¹²⁴. L'effettività dello strumento viene, dunque, compromessa dal vincolo di inclusione di tutti i legittimari, la cui adesione si pone come condizione necessaria per la validità del patto. Tale questione veniva tradizionalmente ricondotta alla propedeutica questione circa la qualificazione giuridica che si attribuisce al contratto in questione – se, cioè, gli si attribuisca la natura di donazione modale con onere a carico dell'assegnatario di liquidare i legittimari non assegnatari¹²⁵, ovvero di un contratto con funzione propriamente divisionale¹²⁶ – determinandosi, così, rilevanti conseguenze

¹²⁴ Sulla necessaria partecipazione di tutti i legittimari non assegnatari, quali parti essenziali del contratto e non meri partecipanti Cfr. N. DI MAURO, E. MINERVINI e V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Milano, 2006, pp. 44 ss. e 91 e ss.; N. DI MAURO, *I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, p. 534 ss., spec. p. 538 ss.; In senso contrario, ovvero a favore della bilateralità del contratto in questione; Cfr. C. CACCAVALE, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., p. 38 e ss.; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 164 e ss.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, p. 408 ss.; G. RECINTO, *Il patto di famiglia*, I, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI, cit., p. 678 ss.

¹²⁵ Cfr. S. DELLE MONACHE, *Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia*, in ID. (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, cit., p. 358 ss.

¹²⁶ Cfr., per tutti, M. IEVA, *Il patto di famiglia*, in *Tratt. breve succ. don. Rescigno*, coordinato da M. IEVA, II, Padova, 2010, p. 317 ss., e in particolare p. 322 ove l'A. scrive: «al patto di famiglia, espressamente qualificato contratto, venivano riconosciute una funzione attributiva necessaria e una funzione divisoria eventuale nel caso in cui vi fossero stati legittimari non assegnatari dell'azienda».

sotto il profilo della sua struttura soggettiva, e in particolare della necessaria bilateralità o pluralità del contratto in esame.

Secondo l'impostazione che attribuisce al patto la funzione distributivo-divisionale, le attribuzioni previste in favore dei legittimari non assegnatari assumerebbero il valore di veri e propri apportionamenti. Ne discende, pertanto, che i legittimari non assegnatari non possono essere considerati meri terzi, bensì parti necessarie del patto stesso, la cui partecipazione rappresenta un presupposto indefettibile per la validità dell'atto¹²⁷. Va da sé che l'adesione alla ricostruzione teorica che richiede la partecipazione necessaria di tutti i legittimari — siano essi assegnatari o meno — incide sensibilmente sulla praticabilità del patto di famiglia, specie nei casi in cui i legittimari non assegnatari non condividano la scelta di concentrare l'assegnazione dell'azienda o delle partecipazioni in capo al soggetto designato.

Invece, secondo l'impostazione che attribuisce al patto natura di donazione modale, è necessaria, ai fini della validità

¹²⁷ Per coloro che reputano il patto di famiglia un negozio avente struttura plurilaterale, seppur diversamente argomentando, cfr. S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi*, cit., p. 893 ss.; G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, cit., p. 867 ss.; G. DE NOVA, *Introduzione*, in AA.VV. *Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006, p. 3 ss.; F. DELFINI, *Commento all'art. 768-quater*, *ivi*, p. 20 ss.; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 217 ss.; M. IMBRENDA, *Patto di famiglia, solidarietà familiare e family business*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 461 ss.; N. DI MAURO, *Art. 768-bis c.c.*, in ID., E. MINERVINI e V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia*, cit., p. 44; F. VOLPE, *Patto di famiglia*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2012, p. 197. In giurisprudenza, cfr. Cass., 19 dicembre 2018, n. 32823, in *Notariato*, 2019, p. 458 ss., con nota di D. DAMIANO, *Novità fiscali in tema di patto di famiglia*, la quale, da un lato, afferma che il patto «assume dunque carattere plurilaterale a partecipazione necessaria», dall'altro, che «[l]'art. 768 *sexies* stabilisce poi (in deroga al principio per cui il contratto produce normalmente effetti solo tra le parti, *ex art. 1372 c.c.*) che l'accordo sulla somma di liquidazione sia opponibile anche al coniuge ed agli eventuali legittimari pretermessi o sopravvenuti al contratto». Rileva, sul punto, A. BUSANI, *Il patto di famiglia*, cit., p. 170, nota 40, che «[i]n sostanza affermandosi che gli "eventuali legittimari pretermessi" sono parificati ai "sopravvenuti" e trovano tutela nell'art. 768 *sexies* c.c., significa smentire che il contratto è caratterizzato dalla "partecipazione necessaria" dei legittimari non assegnatari».

del contratto, la sola partecipazione del disponente e dell'assegnatario. I legittimari non assegnatari, in tale prospettiva, rivestirebbero la posizione di terzi estranei al patto, con la conseguenza che la locuzione impiegata dall'art. 768 *quater* c.c. — nella parte in cui prescrive che «al contratto devono partecipare tutti i legittimari» — dovrebbe intendersi quale mero obbligo di convocazione, volto a consentire loro di aderire eventualmente all'accordo.

Tuttavia, tale impostazione, rischia di collidere con la complessiva funzione che il legislatore ha impresso al patto di famiglia.

Parte della dottrina, nel negare la riconducibilità del patto di famiglia allo schema della donazione modale, muove innanzitutto dalla diversa natura che assume l'obbligo di liquidazione posto a carico dell'assegnatario. Nella donazione, infatti, il *modus* si configura come elemento accidentale¹²⁸; nel patto di famiglia, al contrario, l'obbligo di procedere alla liquidazione dei legittimari non assegnatari discende direttamente dalla legge e si presenta, pertanto, come effetto legale tipico della fattispecie¹²⁹.

Non sembra, pertanto, che il patto di famiglia possa essere costretto entro le maglie della donazione, sia pure modale.

Ebbene, bisogna però constatare che ciò che rileva non è tanto la qualificazione dogmatica della fattispecie, quanto piuttosto l'individuazione della disciplina da applicare e, in particolare, l'individuazione delle parti necessarie al fine di

¹²⁸ Sul *modus* quale elemento accidentale del negozio, cfr. almeno A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale*, cit., p. 1 ss.; M. GIORGIANNI, *Il «modus» testamentario*, in *Riv. trim.*, 1957, p. 889 ss., ora in ID., *Scritti minori*, Napoli, 1988, p. 273 ss.

¹²⁹ D'altronde, l'obbligazione dell'assegnatario non solo non è eventuale, ma rappresenta soprattutto «elemento necessario della fattispecie ai fini della sua qualificazione», a differenza del *modus* donativo che non vale, proprio in quanto elemento accidentale, a spostare la valutazione in ordine alla qualificazione del negozio giuridico. Così, G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 407. In tal senso anche G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 152 s.; F. VOLPE, *Patto di famiglia*, cit., p. 181; A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2012, p. 38; A. BUSANI, *Il patto di famiglia*, Padova, 2019, p. 49 ss.

concludere il patto. Una simile questione, infatti, non può essere risolta mediante un procedimento logico di mera sussunzione, ma richiede di essere affrontata alla luce degli interessi sostanziali coinvolti e, dunque, che sia il risultato di un giudizio di compatibilità tra l'interesse concreto sotteso alla fattispecie e la *ratio* delle singole disposizioni che si intendono applicare¹³⁰.

Così, se si assume che la funzione propria del patto di famiglia sia quella di assicurare la continuità dell'impresa – come è stato sostenuto¹³¹ – in capo al discendente ritenuto più idoneo, allora la struttura maggiormente coerente con tale obiettivo appare quella bilaterale. In tal modo, infatti, l'interesse alla prosecuzione dell'attività economica – interesse che presenta anche una evidente dimensione sovraindividuale – non viene subordinato alle posizioni, eminentemente individualistiche, degli altri legittimari.

In questa prospettiva, è stato sostenuto che l'intervento dei legittimari non assegnatari rilevi essenzialmente sul piano dell'opponibilità, quale fattore di stabilizzazione degli effetti verso i terzi¹³². Tale impostazione indubbiamente agevola la praticabilità dell'istituto, giacché si può anche immaginare che i consensi di questi vengano raccolti progressivamente nel tempo; nondimeno, però, bisogna constatare che non è del tutto eliminato il rischio di un eventuale contenzioso.

¹³⁰ Sul punto cfr. G. PERLINGIERI, *Prefazione*, in ID. (a cura di), *Sull'utilità della distinzione tra negozi costitutivi e negozi dichiarativi*, Napoli, 2023, p. 7 ss., ma spec. p. 8, il quale afferma che «[l]a disciplina da applicare deve sempre essere individuata non in virtù di mere deduzioni della logica astratta, ma soltanto in considerazione degli interessi di natura sostanziale che di volta in volta sono coinvolti nel caso concreto, secondo il metodo funzionale e sistematico-assiologico». Cfr., anche, ID., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 93 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, cit., p. 189. Cfr., da ultimo, D. SCARPA, *Il principio di compatibilità nel diritto civile*, Napoli, 2024, p. 299 ss. e *passim*.

¹³¹ C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio*, cit., p. 291 ss.; ID., *Il patto di famiglia*, in *Tratt. contr.* Roppo, cit., p. 563 ss.

¹³² G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia*, cit., p. 147 ss.

Così, proprio per ovviare a tali criticità, una parte della dottrina propone una lettura secondo cui la partecipazione di tutti i legittimari valga a rendere definitivo soltanto il valore della liquidazione dovuta in loro favore, senza assurgere a requisito di validità – o opponibilità – del patto¹³³. Siffatta ricostruzione, ha sicuramente il pregio di essere più funzionale alla vocazione dell'istituto. Tuttavia, non pare essere sufficientemente condivisa, sicché occorre prendere atto che, anche per effetto di tali incertezze, il patto di famiglia continua a trovare un utilizzo pratico assai limitato.

3. Un'ulteriore criticità, ai fini di una effettiva valorizzazione operativa dell'istituto, è rappresentata dalla controversa ammissibilità del cd. patto di famiglia verticale, la cui configurabilità sistematica e la cui compatibilità con la disciplina positiva risultano tutt'altro che pacifiche in dottrina e in giurisprudenza¹³⁴.

Il dibattito sulla configurabilità di un patto di famiglia verticale si innesta, com'è noto, sulla disciplina positiva degli artt. 768 *bis* ss. c.c. e, in particolare, sull'art. 768 *quater* c.c., che individua il meccanismo di liquidazione dei legittimari non assegnatari. Il modello legale, nella sua formulazione più immediata, è di tipo "orizzontale": il disponente trasferisce l'azienda o le partecipazioni societarie al discendente prescelto (assegnatario), mentre su quest'ultimo grava l'obbligo di liquidare gli altri partecipanti non assegnatari, con attribuzioni

¹³³ Cfr. C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio*, cit., p. 298 ss.; ID., *Il patto di famiglia*, cit., p. 579 ss.

¹³⁴ Sull'opportunità del riconoscimento del cd. patto di famiglia verticale, con il quale è lo stesso disponente a tacitare il legittimario non assegnatario dell'azienda; Cfr., A. BUSANI, *Il patto di famiglia*, cit., p. 456 ss.; M. D'AURIA, *Il patto "verticale" di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 792 ss.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, p. 441 ss.; G. DE NOVA, F. DELFINI, S. RAMPOLLA e A. VENDITTI, *Il patto di famiglia*, Milano, 2006, p. 24 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Art. 768 quater, 3° comma, Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, p. 57 ss.; F. OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzione ai legittimari non assegnatari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 1399 ss..

imputate alle rispettive quote di legittima e sottratte a riduzione e collazione. La questione è se tale schema, così delineato, esaurisca l'area del tipo legale, ovvero se sia ammissibile una diversa architettura negoziale – detta appunto *verticale* – nella quale sia il disponente stesso a procedere, contestualmente al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni, anche alla liquidazione dei legittimari non assegnatari.

Per *patto di famiglia verticale* si suole intendere, in sintesi, quella struttura nella quale il contratto contempla la compresenza di trasferimenti effettuati direttamente dal disponente sia in favore del discendente assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni, sia in favore dei legittimari non assegnatari, con imputazione di tali attribuzioni, per questi ultimi, alle rispettive quote di riserva. Ciò con l'intesa che anche le attribuzioni liberali compiute a favore dei legittimari non assegnatari sarebbero parimenti esentate dall'obbligo di collazione e imputazione.

La verticalità non attiene, dunque, all'oggetto – che resta pur sempre l'azienda o la partecipazione societaria in funzione del passaggio generazionale – bensì alla linea delle attribuzioni: tutte le prestazioni traslative muovono dal disponente verso i vari partecipanti.

Una parte autorevole della dottrina si è attestata su una posizione restrittiva, negando la configurabilità di un simile modello. Muovendo dalla lettera dell'art. 768 *quater*, comma 2, c.c., osserva come la norma individui espressamente negli assegnatari i soggetti obbligati alla liquidazione, con conseguente esclusione di una diversa imputazione soggettiva dell'obbligazione. Il patto di famiglia – si argomenta – costituirebbe pur sempre una deroga puntuale al divieto dei patti successori¹³⁵ e, come tale, dovrebbe essere interpretato in

¹³⁵ Controverso si rivela il tema dell'inquadramento del patto di famiglia nell'alveo dei patti successori, dato che la l. n. 55 del 2006 ha modificato – nell'*incipit* – pure l'art. 458 c.c. per far salve le previsioni recate dagli artt. 768 *bis*, c.c. ss. c.c.. Ritengono che il patto di famiglia si ponga quale eccezione all'inderogabile divieto di patti successori, nella parte in cui è prevista la liquidazione del legittimario non assegnatario, G. CASU, M. MORETTI e G. SANTARCANGELO, *Testamento e patti successori*, Bologna, 2006, p. 541 ss.; A. MERLO, *Divieto dei patti successori ed*

senso stretto: ogni variante che sposti dal discendente assegnatario al disponente il peso della liquidazione si porrebbe al di fuori del tipo legale, con la conseguenza che le attribuzioni effettuate dal disponente ai legittimari non assegnatari assumerebbero la veste di ordinarie liberalità, soggette alla disciplina generale in tema di riduzione e collazione, senza beneficiare dello “scudo” di cui all’art. 768 *quater*, commi 3 e 4, c.c.. Alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, per lo più in sede tributaria, sembrano, peraltro, enfatizzare questo profilo, affermando che il denaro per la liquidazione “non può che provenire dall’assegnatario”, in quanto unico soggetto passivo dell’obbligazione legale. Su tale base si giunge, in via di principio, a negare la stessa nozione di patto di famiglia “a struttura verticale”¹³⁶.

attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del patto di famiglia, in A.A.V.V., *Patti di famiglia per l’impresa*, Milano, 2006, p. 100 ss. Altra parte della dottrina, ha radicalmente negato che il patto di famiglia integri un qualsiasi patto successorio, il che produce l’abrogazione implicita del novellato di cui all’art. 458 c.c. cfr., C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio*, cit., p. 313; Cfr. anche G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda*, cit., e ID., *Il patto di famiglia*, p. 168, nota 76 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici, il quale ritiene che più che essere una eccezione al divieto dei patti successori sia in realtà una anticipazione fittizia del momento di apertura della successione. Cfr., anche, A. BUSANI, *Il patto di famiglia. L’accordo di famiglia – La fondazione di famiglia*, Milano, 2019, p. 35 s. Rileva, al riguardo, Cass., 24 dicembre 2020, n. 29506, cit., che «dal punto di vista funzionale, il patto di famiglia si colloca nell’ambito dei patti successori non tanto perché con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell’imprenditore prima dell’apertura della successione [...], ma perché affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante liquidazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell’attribuzione, anticipando gli effetti dell’apertura della successione tra legittimari ed anche della divisione ereditaria». Della lacunosità della normativa lo stesso legislatore mostra di essere edotto: cfr. la Relazione, al d.d.l., dell’on. Semeraro nella seduta n. 552 della Commissione Giustizia del Senato del 26 gennaio 2006.

¹³⁶ Negano la configurabilità di un patto di famiglia c.d. verticale F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, cit., p. 225 ss.; G. RIZZI, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell’azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, cit., p. 23

Siffatta impostazione, tuttavia, appare eccessivamente ancorata su un dato meramente letterale¹³⁷, finendo con il sacrificare la funzione propria dell'istituto – il governo anticipato del passaggio generazionale dell'impresa – sull'altare di una lettura rigidamente tipologica¹³⁸. Così, muovendo da una ricostruzione più attenta della causa concreta del patto e del ruolo sistematico degli artt. 768 *bis*, ss. c.c. parrebbe, invece, doversi ammettere anche la praticabilità di una struttura verticale del patto, ritenendo che la variante in discorso non incida sull'identità della fattispecie legale, ma si risolva in una mera modulazione del profilo soggettivo dell'obbligazione di liquidazione¹³⁹.

ss.; G. BARALIS, *Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Il patto di famiglia: un delicato equilibrio fra ragioni dell'impresa e ragioni dei legittimari*, cit., p. 227 ss.; F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari*, cit., p. 169 ss..

¹³⁷ Sulla insufficienza del criterio letterale, cfr. anche E. CAPOBIANCO, *La determinazione del regolamento*, in G. VETTORI (a cura di), *Regolamento*, II, in *Tratt. Cont. Roppo*, cit., p. 310 ss.; B. MANFREDONIA, *Del gradualismo nell'interpretazione dei contratti: uno pseudoprincipio?*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 1136 ss., e G.M. UDA, *Il comportamento delle parti come canone di interpretazione contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 600 s. Sull'incidenza dell'apprezzamento dei comportamenti ai fini della ricostruzione del significato del contratto, valga rinviare a N. IRTI, *Testo e contesto*, Padova, 1996, p. 41 ss.

¹³⁸ Sulla evoluzione della concezione dell'interpretazione dei testi giuridici, cfr. E. PARESCHE, *Metodi e forme dell'interpretazione*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 213 ss.; per una ricognizione degli indirizzi interpretativi con riguardo al contratto, M. COSTANZA, *Interpretazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 344 ss. La tesi tradizionale, secondo la quale in *claris non fit interpretatio*, riscuote ancora credito in giurisprudenza: cfr., ad esempio, Cass., 16 luglio 2001, n. 9636, in *Onelegale online*; Cass., 18 aprile 2002, n. 5635, *ivi*; Cass., 13 ottobre 2003, n. 15729, *ivi*; Cass., 12 maggio 2008, n. 11656, *ivi*; Cass., 9 dicembre 2014, n. 25840, *ivi*; Cass., 23 giugno 2014, n. 14206, *ivi*; Cass., 3 giugno 2014, n. 12360, *ivi*; Cass., 30 aprile 2014, n. 9524, *ivi*; Cass., 11 marzo 2014, n. 5595, *ivi*; Cass., 12 novembre 2024, n. 29161, *ivi*; Cass., 4 novembre 2024, n. 28259, *ivi*; epperò, tra le altre: Cass. 20 agosto 2015, n. 17020, *ivi*; Cass., 15 luglio 2016, n. 14432, *ivi*; Cass., 19 marzo 2018 n. 6675, *ivi*.

¹³⁹ Cfr. S. DELLE MONACHE, *Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia*, cit., 380, secondo il quale negando la liquidazione del disponente,

In primo luogo, si deve osservare che l'art. 768 *quater*, comma 2, c.c., nel porre l'obbligo di liquidazione a carico degli assegnatari, individua il soggetto obbligato nel rapporto interno legittimario assegnatario/legittimari non assegnatari, ma non esclude affatto – né espressamente né implicitamente – la possibilità che l'adempimento sia materialmente eseguito da un terzo, e segnatamente dal disponente, ai sensi dell'art. 1180 c.c. In questa prospettiva, il pagamento effettuato dal disponente ai non assegnatari può ben essere ricostruito come adempimento del terzo nell'interesse dell'assegnatario: il rapporto obbligatorio resta radicato tra assegnatario e terzi legittimari, mentre il disponente assume la qualità di terzo adempiente, con diritto di rivalsa (rispettivamente azione di ingiustificato arricchimento o *actio mandati contraria*, a seconda che l'adempimento sia stato eseguito con o senza previa delega) verso l'assegnatario, suscettibile, a sua volta, di rinuncia con effetti di ulteriore donazione indiretta in favore di quest'ultimo¹⁴⁰. La struttura causale del patto non muta: ciò che cambia è solo il soggetto che esegue il pagamento, non il

si finisce con l'ostacolare gravemente la fruibilità dell'istituto, almeno quando l'assegnatario non possiede risorse sufficienti a tale scopo; A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali*, cit., 187 ss.; A. BUSANI, *Il contratto di riqualificazione della donazione di partecipazioni sociali in patto di famiglia*, in *Le società*, 2016, p. 535 ss., favorevole a configurare un patto di famiglia a struttura verticale, ciò anche in considerazione della mancanza di un espresso divieto in tale senso; l'A. aggiunge che si tratterebbe non già di una fattispecie diversa da quella prevista dal legislatore, ma della medesima fattispecie, dalla quale quindi non possono che derivare i medesimi effetti previsti per legge, con una sola variante riguardante il soggetto che si fa carico della liquidazione dei legittimari non assegnatari; egli giunge altresì a ritenere ammissibile una fattispecie in cui la liquidazione del legittimario non assegnatario avvenga mediante la c.d. riqualificazione (come attribuzione a titolo di liquidazione a favore del legittimario non assegnatario) di una liberalità che sia stata effettuata, anteriormente al patto di famiglia, dal disponente in favore del legittimario non assegnatario.

¹⁴⁰ Cfr. G. IACCARINO, *Liberalità indirette, Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011, p. 151 ss.

titolo in forza del quale il credito dei non assegnatari sorge e viene soddisfatto, né il soggetto che vi è tenuto¹⁴¹.

Al di là, tuttavia, dell'ipotesi in cui il disponente provveda alla liquidazione per conto del figlio assegnatario, spontaneamente o in forza di un mandato conferitogli (*rectius* delega proveniente) da quest'ultimo – ipotesi nelle quali il peso economico dell'operazione continua, in ultima analisi, a gravare sull'assegnatario stesso – qui si intende propriamente fare riferimento al diverso caso in cui la corresponsione delle somme ai legittimari non assegnatari sia configurata come attribuzione direttamente e definitivamente posta a carico del disponente.

L'art. 768 *quater*, comma 3, c.c., nel prevedere che «i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari [...] sono imputati alle quote di legittima loro spettanti», sembra presupporre proprio la possibilità che il medesimo contratto contempli attribuzioni dirette ai legittimari non assegnatari, e non solo il loro diritto di credito verso l'assegnatario. L'inciso “con lo stesso contratto” è stato, non a torto, valorizzato quale appiglio normativo per ammettere il patto di tipo verticale, in cui il disponente provveda, contestualmente al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al discendente designato, ad effettuare altre attribuzioni ai legittimari non assegnatari, destinandole ad anticipare quanto di loro spettanza nella futura successione. In tal modo, la liquidazione non è più solo per equivalente pecuniario per il tramite dell'assegnatario, ma può realizzarsi anche mediante una diretta ripartizione di beni da parte del disponente, pur sempre nel rispetto dei parametri di valore e di imputazione fissati dalla legge¹⁴².

¹⁴¹ Sulla qualificazione causale dell'attribuzione effettuata dal disponente in favore del legittimario non assegnatario v., ancora, G. IACCARINO, *o.l.u.c.*, il quale ritiene che un simile adempimento possa essere sorretto non solo da una causa *donandi* ma anche da *causa solvendi* (quando il disponente avesse agito per adempiere ad una propria obbligazione pregressa) od *obligandi* (ovvero quando il disponente avesse agito per effettuare un prestito oneroso).

¹⁴² Da questo aspetto, infatti, emerge anche la parziale natura divisoria del patto di famiglia. Così G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione*

Si tratterebbe, in tal caso, di attribuzioni a titolo di liberalità che, pur essendo imputate alla legittima dei non assegnatari nell'ambito del patto, rimarrebbero escluse anch'esse tanto dalla collazione quanto dall'azione di riduzione.

Sul piano funzionale, la tesi che ammette il patto di famiglia verticale appare decisamente più coerente con la *ratio* dell'istituto. Se è vero che il patto è stato introdotto per assicurare all'impresa un passaggio generazionale stabile, sottraendo l'azienda o le partecipazioni societarie ai rischi di disgregazione connessi alla comunione ereditaria e alle azioni di riduzione, non può non riconoscersi che l'obbligo di liquidare tutti i legittimari non assegnatari potrebbe gravare in misura eccessiva sul discendente beneficiario, specie quando questi non disponga di autonome risorse patrimoniali e la liquidità debba essere reperita all'interno o a carico dell'impresa stessa. In simili ipotesi, imporre che la provvista provenga esclusivamente dall'assegnatario significa, in concreto, esporre il complesso produttivo al rischio di indebitamento eccessivo e, in ultima analisi, di compromissione della continuità aziendale, ossia esattamente il contrario di ciò che il legislatore dichiaratamente intende perseguire.

divisionale, in *Riv. not.*, 2006, p. 867 ss.; ID., *Profili funzionali del patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 345 ss.; M. IEVA, *La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)*, in *Riv. not.*, 2009, p. 1090 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2020, p. 215, il quale evidenzia le affinità dell'istituto in esame con la c.d. *divisio inter liberos* e afferma si sarebbe in presenza di un'eccezionale ipotesi di divisione anticipata, riguardante una successione non ancora aperta e, quindi, una comunione ereditaria futura, peraltro eventuale, e dal carattere necessariamente parziale, potendo concernere soltanto l'azienda o le partecipazioni sociali; l'A. conclude che, in quanto riconducibile all'area degli atti equiparati alla divisione, dovrebbe ritenersi applicabile al patto di famiglia la disciplina dell'azione di rescissione per lesione di cui all'art. 764, comma 2, cod. civ.; N. DI MAURO, *I necessari partecipanti al patto*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, p. 539 ss.; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 219 s.; A. TORRONI, *Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile*, in *Riv. not.*, 2008, p. 465 ss.

Spesso, infatti, la previsione di dover far fronte a tale impegno scoraggia colui il quale l'azienda o le partecipazioni sociali dovrebbero essere destinate, in virtù del patto, dal concludere il contratto.

L'ammissione di un patto a struttura verticale consente, per converso, di mobilitare direttamente le risorse del disponente – talora collocate al di fuori dell'impresa o comunque più agevolmente reperibili – per soddisfare immediatamente le pretese dei legittimari non assegnatari, alleggerendo il carico economico che grava sul discendente destinato alla conduzione dell'azienda. Si realizza così un più equilibrato temperamento tra le ragioni dell'impresa e le ragioni dei legittimari: da un lato, l'impresa viene stabilmente concentrata nelle mani del soggetto ritenuto più idoneo a garantirne la prosecuzione; dall'altro, gli altri membri della famiglia ricevono, già in vita del disponente, attribuzioni nella misura della loro futura legittima, assistite dalle garanzie previste dagli artt. 768 *quater* e 768 *sexies* c.c.

In definitiva, la teoria che ammette il patto di famiglia verticale merita di essere preferita, perché consente di valorizzare la flessibilità dell'istituto e di renderlo realmente funzionale alla gestione del passaggio generazionale. Essa consente di articolare, all'interno di un unico contenitore negoziale, il trasferimento dell'impresa al discendente designato e la sistemazione dei rapporti successori con gli altri legittimari. Ciò che deve rimanere fermo, anche nel modello verticale, è il nucleo tipico del patto di famiglia: la concentrazione dell'azienda o delle partecipazioni in capo al discendente destinato alla guida dell'impresa e, specularmente, la definizione delle posizioni dei legittimari non assegnatari, in modo da sottrarre il complesso produttivo alla fisiologia conflittuale della successione necessaria. Se questa struttura di fondo è rispettata, la scelta di attribuire al disponente il ruolo di soggetto che esegue – o che comunque può eseguire –, in tutto o in parte, la liquidazione non appare in contrasto con il dettato normativo, ma, al contrario, ne esalta la capacità di aderire agli interessi, molteplici e dinamici, che il passaggio generazionale dell'impresa inevitabilmente coinvolge. Piuttosto, occorre prestare attenzione al criterio di

calcolo degli importi dovuti, in quanto, se la liquidazione grava sull'assegnatario, l'ammontare sarà determinato avendo riguardo al valore dell'azienda (o delle partecipazioni) oggetto di trasferimento; diversamente, ove la liquidazione sia posta direttamente a carico del disponente, il computo dovrà essere effettuato con riferimento all'ammontare complessivo di tutte le attribuzioni da lui effettuate.

A tal riguardo, rileva l'opinione di quella dottrina secondo cui il fallimento applicativo del patto di famiglia dipende da un fraintendimento sistematico: l'istituto non va letto come eccezione al diritto successorio, ma come strumento di diritto dell'impresa, funzionale alla continuità dell'attività economica¹⁴³. Tuttavia, la sua disciplina, rigidamente ancorata ai principi successori, ne ha in parte frustrato la funzione economica, lasciando ancora inevasa la domanda di uno strumento realmente flessibile e competitivo nel contesto europeo.

4. La crescente attenzione verso gli strumenti di pianificazione negoziale dei beni produttivi indicano la direzione di un'evoluzione che valorizzi pienamente la libertà dell'imprenditore di disporre della propria ricchezza in modo programmato¹⁴⁴.

¹⁴³ Cfr. G. A.M. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa*, cit., p. 179 ss.

¹⁴⁴ In argomento, P. SCHLESINGER, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 131 ss., e altresì, da varie angolazioni, A. BORTOLUZZI, *Successione nei beni di impresa: infeudamento o razionalizzazione dell'esercizio delle attribuzioni proprietarie?*, in *Vita not.*, 1998, p. 1221 ss.; F. CORSI, *Dal patrimonio avito al patrimonio imprenditoriale: la legittima functa est?*, in *Giur. comm.*, 2007, p. 689 ss.; E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2001, p. 625 ss.; E.L. GUASTALLA, *Divieto della vocazione contrattuale, testamento e strumenti alternativi di trasmissione della ricchezza*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, cit., p. 139 ss.; M. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa*.

Tuttavia, come anticipato, la rigidità della cornice normativa impone svariati limiti all'autonomia privata nella pianificazione successoria dell'impresa.

Il divieto dei patti successori rappresenta uno dei principali limiti imposti all'autonomia privata nella pianificazione convenzionale del passaggio generazionale della ricchezza. I patti successori¹⁴⁵ sono quei negozi giuridici, espressamente

Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in *Riv. not.*, 1997, p. 1371 ss.; ID., *Il profilo giuridico della trasmissione dell'attività imprenditoriale in funzione successoria: i limiti dell'autonomia privata e le prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2000, p. 1343 ss.; M. STELLA RICHTER, *Il «patto di impresa» nella successione dei beni produttivi*, in *Diritto privato*, IV, *Il rapporto successorio: aspetti*, Padova, 1998, p. 267 ss.; A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Diritto privato*, IV, cit., Padova, 1998, p. 255 ss.; in riferimento al passaggio generazionale dell'impresa in ambito societario, alla stregua del diritto positivo, tra gli altri: L. CALVOSA, *Divieto dei patti successori e clausole di riscatto di azioni*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza*, cit., p. 207 ss.; ID., *Clausole di riscatto di azioni e divieto dei patti successori*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1992, p. 635 ss.; S. PATRIARCA, *Successione nella quota sociale, successione nell'impresa e autonomia statutaria*, Milano, 2002, *passim*; G.C.M. RIVOLTA, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 1197 ss.; F. SCAGLIONE, *Successioni anomale e con tratto di società*, Napoli, 1998, p. 33 ss., e F. TASSINARI, *Clausole in funzione successoria negli statuti della società di persone*, in *Giur. comm.*, 1995, p. 935 ss..

¹⁴⁵ Sul divieto dei patti successori, tra gli altri, nelle trattazioni della materia successoria in generale, L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, p. 392 ss.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, p. 44 ss.; ID., *Atto mortis causa*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232 ss.; C. GANGI, *La successione testamentaria*, cit., p. 40; G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, *Tratt. Vassalli*, XI, 1, Torino, 1977, p. 92 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 40; A. PALAZZO, *Le successioni, I*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, Milano, 1996, p. 45 ss. G. BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, p. 789 ss.; e, più recentemente, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 43 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 24 ss.; R. CALVO, *I patti successori*, in *Diritto delle successioni, I*, a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI, cit., p. 19 ss.; L. BALESTRA e M. MARTINO, *I patti successori*, in *Tratt. dir. succ. e don.* Bonolini, Milano, 2009, p. 63 ss.; C. M. BIANCA, *Diritto civile - II - La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005, p.

vietati dall'art. 458 c.c., mediante i quali si dispone anticipatamente di diritti relativi a una successione non ancora aperta. Più precisamente, si tratta di atti con cui un soggetto attribuisce a sé o ad altri – o si priva – di diritti successori (propri o altrui), prima che si verifichi l'apertura della successione.

In dottrina, si è soliti distinguere i patti successori in tre categorie tipologiche, a seconda del contenuto dell'atto vietato: patti istitutivi, con i quali una persona designa anticipatamente uno o più soggetti quali eredi o legatari; patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone, in vita, dei diritti successori che gli spetteranno nella successione di un terzo; patti rinunciativi, che si concretano nella rinuncia anticipata, da parte di un potenziale successibile, ai diritti che gli spetteranno su una futura eredità.

Il divieto si fonda su una visione tradizionale del fenomeno successorio, sottratto alla disponibilità delle parti fino al momento della morte del *de cuius* e, soprattutto, rigidamente disciplinato dal principio di tipicità degli atti *mortis causa*.

Secondo questa impostazione, la volontà del *de cuius* può esprimersi unicamente attraverso lo strumento testamentario, considerato l'unico mezzo legittimo per la sistemazione dei beni per il tempo successivo alla morte del disponente. Così, il

555 ss. Nella letteratura specificamente dedicata al tema, innanzitutto, C. CACCAVALE, *Il divieto di patti successori*, in *Tratt. breve succ. don. Rescigno*, coordinato da M. Ieva, I, Padova, 2010, p. 25 ss.; ID., *Il divieto dei patti successori*, in *Tratt. contr.* Roppo, cit., p. 429; ID., *Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità negoziale*, in *Notariato*, 1995, p. 552 ss.; M. V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976; ID., *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 534 ss.; R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, p. 147 ss.; R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1209 ss.; P. RESCIGNO, *Trasmisione della ricchezza e divieto dei patti successori*, in *Vita not.*, 1993, p. 1288 ss.; p. 403; F. MAGLIULO, *Il divieto dei patti successori istitutivi nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1411 ss.; C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74 ss.; A. FUSARO, *Il divieto dei patti successori*, in *Successioni e Donazioni*, Milano, 1995, p. 170 ss..

divieto dei patti istitutivi è motivato dall'esigenza di incentrare la vicenda successoria solo nel testamento. Diversamente, è fondato sullo sfavore verso la speculazione sull'altrui morte (c.d. *votum captandae mortis*) il divieto dei patti dispositivi; e sul rischio di un insufficiente ponderatezza dell'atto di rinuncia avente ad oggetto diritti non ancora acquisiti, il divieto dei patti rinunciativi.

Invero, seppur le tre categorie tipologiche di patti successori vengono spesso ricondotte all'intero di un concetto unitario, al fine di ricondurle in una *ratio* che abbia valenza generalizzata, non può prescindersi dal porre in risalto la poliedricità delle tre figure, le quali sono supportate tutte da autonome istanze, il cui fondamento non merita di essere contestato¹⁴⁶.

Ciò che si intende ribadire, invece, è che talvolta quelle istanze dovrebbero poter cedere al cospetto di altri interessi degni di maggiore considerazione¹⁴⁷. Ed invero, l'attuale assetto normativo mostra tutta la sua inadeguatezza nel contesto di una società profondamente mutata in cui risulta disfunzionale rispetto alle moderne esigenze di pianificazione patrimoniale, che impongono un utilizzo più flessibile dell'autonomia negoziale, volto a garantire la continuità gestionale e produttiva dell'impresa oltre la morte del testatore¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Cfr. C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 26 ss. Sull'eterogeneità di struttura e di funzione dei patti successori, cfr. anche M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 1 ss.; L. BALESTRA e M. MARTINO, *o.l.u.c.*; R. CALVO, *o.l.u.c.*

¹⁴⁷ Al riguardo, cfr. B. CONCAS, *I patti successori tra ratio del divieto e utilità di una possibile rinuncia anticipata*, in A.A. V.V., *Per un nuovo diritto successorio*, 2025, p. 59 ss.. In giurisprudenza, Cass. 9 gennaio 2024, n. 722, in *Riv. not.* 2025, p. 161 ss., con nota di C. CICERO, *Sulla progressiva erosione dei patti successori*.

¹⁴⁸ Occorre infatti valutare se la tipicità delle fonti della delazione trova conferma e garanzia in una prospettiva costituzionale, esso in realtà risiede in una scelta di politica legislativa. Cfr. P. RESCIGNO, *Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori*, cit., p. 3 ss.; ID., *La successione a titolo universale e particolare*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1355 ss.; L. BALESTRA e M. MARTINO, *I patti successori*, cit., p. 66 ss.

L'impossibilità di predisporre in vita, in via convenzionale, assetti patrimoniali destinati ad entrare in vigore al momento del decesso del disponente — anche quando tali assetti non perseguano finalità speculative, bensì di natura organizzativa, specie nei casi in cui l'eredità coinvolga aziende o partecipazioni societarie, ovvero complessi patrimoniali funzionalmente organizzati, la cui integrità non può essere garantita da una mera distribuzione del patrimonio — si risolve in un paradosso normativo: la norma, anziché tutelare la libertà del disponente, finisce col reprimerla, impedendo scelte consapevoli e coerenti con le esigenze di stabilità familiare e imprenditoriale.

Infatti, nell'ambito della programmazione del passaggio generazionale dell'impresa, la possibilità di designare in vita, con effetti differiti — o comunque graduati — al momento della morte dell'imprenditore, il proprio successore si rivelerebbe uno strumento particolarmente funzionale alla realizzazione di un'adeguata continuità gestionale e organizzativa dell'attività produttiva. Tale opzione, infatti, risponderebbe in modo efficace all'esigenza di conciliare la pianificazione familiare e patrimoniale con la salvaguardia dell'integrità e della produttività dell'impresa, garantendone la stabilità anche nella fase di transizione generazionale¹⁴⁹. Il testamento, in quanto atto *mortis causa* privo di effetti immediati e soggetto al principio di revocabilità si rivela strutturalmente inidoneo a garantire tali esigenze, che trascendono la mera distribuzione dei beni ereditari.

Nonostante la sua posizione centrale nel sistema successorio, il testamento mostra una preoccupante stasi normativa e una scarsa aderenza alle situazioni patrimoniali moderne, nelle quali rilevano la natura dei beni e le specifiche caratteristiche personali degli eredi¹⁵⁰. In questo quadro,

¹⁴⁹ Cfr. sul punto C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, cit., p. 93 ss., i quali denunciano come una lettura eccessivamente rigida del divieto finisca per paralizzare ogni seria ipotesi di programmazione successoria, svuotando il diritto delle successioni della sua funzione economico-sociale.

¹⁵⁰ Sull'inadeguatezza del negozio testamentario quale strumento di sistemazione successoria, cfr. G. IACCARINO, *Alternative individuate dalla*

appare sempre più anacronistico il mantenimento del divieto dei patti successori istitutivi, la cui *ratio* di salvaguardia della

prassi ai modi tradizionali si devoluzione dell'eredità, A.A. V.V., *Successioni e donazioni*, I, p. 63 ss.; R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1209 ss, secondo cui «sempre più la sistemazione degli interessi patrimoniali in previsione della morte avviene attraverso procedimenti attuati in vita e che tendono ad escludere funzione traslativa al momento delatorio». Ma già S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, p. 9 ss.; M. PERRECA, *La donazione come alternativa al testamento: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2009, p. 103 ss., e G. CARADONNA, *Patto successorio e convenzione tra donatari legittimari*, in *Riv. not.*, 2010, p. 228 ss. Di fondamentale importanza nel dibattito da tempo in corso sul tema evocato, i con tributi di A. PALAZZO, tra i quali, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983; *Testamento e istituti alternativi nel laboratorio giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 435 ss.; *Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare*, in *Vita not.*, 1993, p. 1228 ss.; *Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, 17 ss.; *Le successioni anomale: alternative contrattuali al testamento ed erosione del divieto dei patti successori*, in M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, II, *Successioni e donazioni*, a cura di G. BONILINI, P. CALICETI, M. COSTANZA, A. MASI, A. PALAZZO, M.R. SPALLAROSSA, Milano, 1995, 16 ss.; *Le successioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, I, Milano, 2000, 46 ss.; *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003; è poi «dalla [...] progressiva diminuzione nel tempo del ricorso al testamento [...]» che muove la disamina dei «fenomeni parasuccessori» di M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Riv. not.*, 1988, 6 ss.; ID., *Altre forme di trasmissione della ricchezza*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Cedam, Padova, 2010, 59 ss.; ID., *I fenomeni a rilevanza successoria*, Jovene, Napoli, 2008. Dall'angolazione *de iure condendo*, vedi anche R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1988, 1209 ss.; V. ROPPO, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 5 ss.; C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 76 ss.; ID., *Contributo per una riforma del divieto dei c.d. patti successori rinunciativi*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 541 ss.; S. TONDO, *Appunto su una prospettata riforma della successione necessaria*, in *Studi Mat.*, 2001, p. 1232 ss.; A.A. DOLMETTA, *Patti successori istitutivi. Mandato post mortem. Contratto di mantenimento*, in *Vita not.*, 2011, p. 453 ss.

libertà del disponente si pone in contrasto con l'evoluzione del tessuto economico e con le aspirazioni dispositive dell'individuo¹⁵¹.

Il procedimento contrattuale si rivelerebbe, in questi casi, particolarmente idoneo a garantire un temperamento adeguato degli interessi coinvolti¹⁵².

In questa prospettiva, i patti successori che potrebbero essere utilmente impiegati ai fini della pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa non si esauriscono nei soli patti istitutivi, ma dovrebbero combinarsi, altresì, con i patti rinunciativi, al fine di impedire ogni possibile conflitto, anche con riguardo alla posizione dei legittimari non

¹⁵¹ Sulla utilità della ricerca di forme codificate «alternative», rispetto a quella testamentaria, di trasmissione della ricchezza in previsione della morte del soggetto, cfr. ad esempio P. RESCIGNO, *Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori*, in *Vita not.*, 1993, p. 1281 ss.; ma le esigenze che muovono verso l'utilizzazione dello strumento contrattuale in quest'ambito sono costantemente ribadite in dottrina (sia in funzione dello studio di congegni negoziali già resi disponibili a tal fine dall'ordinamento, sia in prospettiva di un possibile ampliamento dell'autonomia privata): cfr., tra gli altri, M. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, continuato da Busnelli, Milano, 2006, 118 ss., e S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni Generali*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 56 ss.: quest'ultimo, da un lato, ribadisce, del divieto dei patti successori, «l'inadeguatezza alla sensibilità moderna e, ciò che più conta, all'evoluzione contemporanea dei rapporti economici, auspicandosi così un suo superamento de iure condendo», dall'altro, pone l'accento sulla «ben nota «fuga» dei privati dall'istituto testamentario, la tendenza a ricercare, cioè, in schemi negoziali diversi dalla dichiarazione di ultima volontà, e maggiormente adeguati alla natura degli interessi in gioco, lo strumento idoneo».

¹⁵² Rileva V. BARBA, *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 399 ss. che, nell'ambito della pianificazione ereditaria, l'atto negoziale tra vivi e, in specie, il contratto è l'unico strumento «in grado di garantire stabilità e certezza dei rapporti giuridici, senza il rispetto di forme e formalità opprimenti, ma anche capace, in ragione del principio di autonomia contrattuale, di offrire alle parti la libertà di determinarne il contenuto, pur nei limiti imposti dalla legge, forgiando, all'occasione, nuovi schemi, in grado di fronteggiare le esigenze della contemporaneità».

assegnatari¹⁵³. Invero, la commistione tra l'attribuzione in favore del successore imprenditore e la contestuale rinuncia dei coeredi ai propri diritti successori, eventualmente a fronte di un corrispettivo, consente infatti di costruire un assetto successorio stabile e condiviso, in grado di coniugare l'esigenza di continuità dell'impresa con la salvaguardia dei diritti dei familiari esclusi dalla titolarità aziendale.

Attraverso tali strumenti, infatti, l'imprenditore potrebbe designare anticipatamente il discendente destinato a proseguire la gestione dell'impresa senza incorrere nel rischio che i legittimari non assegnatari possano successivamente agire al fine soddisfare le loro ragioni successorie prevedendo, se del caso, in loro favore, un congruo corrispettivo.

Si potrebbe allora ipotizzare, in chiave meramente teorica e *de iure condendo*, la stipulazione di un contratto successorio ad effetti differiti al momento della morte del disponente. La specifica utilità dell'accordo che si è ipotizzato risiederebbe nella possibilità di posticipare il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie, senza sottrarre al disponente la diponibilità dei beni oggetto del programma successorio, non venendo compressa la sua libertà di disporre dei detti beni: non sarebbe, dunque, esclusa neppure la possibilità di alienare in vita tali beni, configurandosi lo strumento come una sorta di "patto di famiglia" con effetti tutti differiti alla morte del disponente, cosicché prima di tale evento non sorgerebbe a carico di quest'ultimo nessun vincolo e non si produrrebbero non solo gli effetti finali del negozio ma nemmeno i suoi effetti preliminari prodromici.

Prendendo esempio da esperienze straniere, si potrebbe prospettare che l'unico limite incontrato dal disponente consista nell'impossibilità di donare i beni ovvero di disporre in modo difforme mediante successivi atti a causa di morte: si tratterebbe, in definitiva, del massimo grado di vincolatività che un atto *mortis causa* può tollerare. Resta pur sempre vero che queste figure, se non accompagnate da una rinuncia da

¹⁵³ Cfr. C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., p. 405 ss. e C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Contributo per una riforma del divieto dei c.d. patti successori rinunciativi*, cit., p. 541 s.

parte degli altri legittimari, non metterebbero al sicuro l'assegnazione.

Allora, come si è detto, sarebbe necessario anche il consenso degli altri legittimari, i quali, contestualmente, presterebbero una rinuncia preventiva a far valere, nei confronti di tale attribuzione, eventuali azioni di riduzione per lesione di legittima, ricevendo, se del caso, una controprestazione eventualmente anch'essa con effetti differiti al momento della morte. In questa prospettiva, la funzione del detto contratto successorio sarebbe quella di stabilizzare anticipatamente l'assetto successorio dell'impresa senza, tuttavia, sottrarre il disponente alla piena titolarità e disponibilità dei beni sino al momento della morte.

La differenza rispetto ai tradizionali negozi *transmortem*¹⁵⁴, è rilevante. In questi ultimi, infatti, i beni devono fuoriuscire dal patrimonio del disponente, quando egli è ancora in vita, venendo destinati a un determinato programma, sicché il bene risulta già segregato in vista di quella destinazione.

In tali negozi l'evento della morte incide sugli effetti del negozio figurando soltanto come elemento accidentale, e non sulla causa del negozio. Questi, infatti, si distinguono per tre elementi strutturali fondamentali: il bene esce dal patrimonio del disponente quando egli è ancora in vita, quindi, non si tratta di un'attribuzione futura in senso stretto; l'effetto traslativo a

¹⁵⁴ L'elaborazione della figura dei "negozi *transmortem*" è il frutto di un notevole sforzo ricostruttivo volto a circoscrivere la portata dell'art. 458 c.c., distinguendo il suo ambito di applicazione da una serie di fattispecie negoziali "di confine", collocate tra gli atti *inter vivos* e quelli *mortis causa*. Al riguardo è d'obbligo il rinvio agli studi di A. PALAZZO ed in particolare: *Autonomia contrattuale e successione anomala*, Milano, 1983; *Testamento e istituti alternativi nel laboratorio giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 435 ss.; *La dottrina civilistica italiana sui negozi trans mortem dagli anni cinquanta ad oggi*, in *La civilistica italiana dagli anni cinquanta ad oggi*, Padova, 1991, p. 221 ss.; *Declino del divieto dei patti successori, alternative testamentarie e centralità del testamento*, in *Jus. Riv. sc. giur.*, 1997, p. 289 ss.; *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2003, p. 10 ss.; *Provenienze donative, successioni trasferimenti e tecniche di tutela degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 317 ss.; *Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali*, in *Vita not.*, 2004, p. 116 ss.

favore del beneficiario si perfeziona solo con la morte del disponente, configurando quest'ultima come una condizione sospensiva; il disponente mantiene il potere di revoca fino al momento della morte, conservando così la propria libertà dispositiva¹⁵⁵.

Alla luce di tali osservazioni, può ritenersi che i negozi *inter vivos* con effetti *post mortem* siano vincolanti indipendentemente dal decesso del disponente, incidendo su rapporti giuridici già esistenti, rispetto ai quali la morte rileva unicamente quale momento di differimento dell'efficacia¹⁵⁶, a differenza dei negozi *mortis causa*¹⁵⁷ che si proiettano interamente al momento successivo dell'evento morte, regolando situazioni giuridiche che si costituiscono, in via originaria, soltanto a seguito di tale evento.

Nel modello qui evocato, il disponente conserverebbe fino alla sua morte la proprietà piena, fungendo la morte non già quale presupposto di efficacia di un trasferimento anticipato, bensì quale momento genetico dell'attribuzione finale, pur programmata in via convenzionale durante la vita.

Una simile soluzione risulta particolarmente idonea anche in ipotesi in cui il patrimonio ereditario si esaurisca nell'impresa in quanto consente all'imprenditore di programmare, anche in forma dilazionata, la soddisfazione delle pretese successive di tutti i soggetti legittimari. Nell'ambito di un contratto di questo tipo, infatti, si darebbe anche la possibilità al disponente di mantenere gli utili dell'impresa fornendogli, così, la provvista necessaria per corrispondere ai legittimari non assegnatari, il corrispettivo dovuto a fronte della rinuncia ai di loro diritti, sempreché esso

¹⁵⁵ Sulle caratteristiche essenziali dei negozi *transmortem*, cfr. A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, cit., p. 16., ma anche, G. IACCARINO, *Alternative individuate dalla prassi*, cit., p. 65 ss.; A. ZACCARIA, *Negozi "morits causa" e negozi "trans mortem"*, in *Studium iuris*, 2014, p. 436 ss..

¹⁵⁶ M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008, p. 19 ss.; da ultimo, C. CICERO, *Atti inter vivos in funzione successoria. Atto mortis causa e atto inter vivos post mortem*, in *Riv. not.*, 2024, p. 889 ss.

¹⁵⁷ Sulla definizione del concetto di atto *mortis causa* cfr. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 40 ss.

sia posticipato al momento della morte del disponente. Ciò, da un lato, tutelerebbe la posizione dell'assegnatario, il quale non incorrerebbe nel rischio di un possibile futuro esperimento dell'azione di riduzione; dall'altro, preserverebbe anche i diritti dei legittimari non assegnatari dell'impresa, rendendoli comunque parte di un disegno patrimoniale più ampio e coerente con gli interessi complessivi della famiglia.

Ed invero, come già è emerso sin qui e come si avrà modo di ribadire nel prosieguo dell'analisi, i rimedi approntati dall'ordinamento successorio a tutela dei legittimari lesi o pretermessi — quali l'azione di riduzione e quella di restituzione — rappresentano uno dei principali ostacoli giuridici al compiuto ed efficace passaggio generazionale dell'impresa. Questo ostacolo diviene pressoché insormontabile allorquando il compendio ereditario del *de cuius* si identifichi essenzialmente con l'azienda (individuale o societaria).

In simili circostanze, si impone la necessità di una tempestiva programmazione del passaggio generazionale, così da consentire, ad esempio, l'utilizzo degli introiti generati dall'attività d'impresa al fine di soddisfare già anticipatamente ed in forma dilazionata le pretese successorie dei legittimari non assegnatari.

In difetto di tale pianificazione, l'onere *rectius* l'obbligo di garantire l'integrale soddisfazione dei diritti successori altrui ricadrebbe sul discendente assegnatario dell'azienda, esponendolo al rischio concreto di non essere in grado di farvi fronte ed eventualmente dover procedere alla disgregazione dell'attività produttiva, ovvero di doverne alienare parte dei beni o delle partecipazioni sociali al fine di reperire le risorse necessarie.

Tale prospettiva non solo contrasterebbe con la volontà dell'imprenditore di assicurare continuità all'impresa familiare, ma minerebbe la stabilità economica e gestionale del complesso aziendale stesso, in quanto il carico patrimoniale derivante dalle pretese successorie potrebbe pregiudicare la sostenibilità operativa dell'azienda, compromettendone la competitività e, nei casi più gravi, conducendola al declino.

Ad oggi, tuttavia, occorre prendere atto della perdurante vigenza del divieto, che non può però essere assunto acriticamente quale “tabù”, atteso che è lo stesso legislatore, in taluni casi, a prevederne espressamente deroghe¹⁵⁸. Siffatto dato normativo induce a ritenere che, ove ricorrano esigenze analoghe a quelle che hanno giustificato le deroghe tipizzate, il divieto possa essere oggetto di una lettura meno rigida, idonea a consentirne una razionale rimodulazione in presenza di interessi meritevoli di tutela.

¹⁵⁸ Cfr. C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, cit., p. 429 ss.

CAPITOLO TERZO

GLI ASPETTI DI RIGIDITA' DEL DIRITTO SUCCESSORIO INCIDENTI SULLA QUESTIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA.

SOMMARIO: 1. Il sistema di tutela dei legittimari. 2. L'azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario e la recente novella dell'art. 563 c.c. 3. La collazione dei beni produttivi. Rilievi critici e impiego dell'autonomia privata. 4. I rimedi esperibili dai creditori del legittimario leso o pretermesso e le ragioni dell'impresa.

1. È rimasta sullo sfondo delle considerazioni sin qui svolte, seppur costantemente evocata, la marcata rigidità che connota l'attuale sistema successorio, che trova il proprio principale baricentro nelle disposizioni in tema di successione necessaria, le quali comprimono in misura significativa gli spazi di autonomia privata anche, come si è visto, nella pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa.

Ed invero, le azioni predisposte dall'ordinamento a tutela dei diritti dei legittimari si rivelano fortemente limitative non solo nei casi in cui l'imprenditore intenda disporre dell'azienda mediante atti *inter vivos*, ma anche qualora tale intento si concretizzi per il tramite di atti *mortis causa*.

La tutela dei legittimari è attualmente disciplinata nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione II del codice civile, intitolata "Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari", agli articoli 553–564 c.c.¹⁵⁹. Tale disciplina si impernia sulla

¹⁵⁹ Sull'istituto della successione necessaria v., tra gli altri, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., p. 1 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 431 ss.; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, V, 2^a ed., Torino, 1997, p. 424 ss.; A. BUCELLI e G. GALLI, *Elementi patrimoniali ed interessi sociali nella vocazione necessaria*, in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, I, Milano, 2002, p. 290 s.; G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione*

cosiddetta azione di riduzione, che, seppure denominata univocamente, si è articolata, fino ad oggi¹⁶⁰, in un sistema triadico composto da: l'azione di riduzione in senso stretto; l'azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte; l'azione di restituzione verso terzi acquirenti dei beni oggetto delle attribuzioni lesive, ma oramai soltanto per le successioni apertesì fino alla data del 18 dicembre 2025.

L'azione di riduzione in senso stretto è lo strumento con cui il legittimario, il cui diritto alla quota di riserva sia stato compromesso da disposizioni testamentarie o donative eccedenti la disponibile, può chiedere giudizialmente la dichiarazione di inefficacia, totale o parziale, di tali attribuzioni, nella misura necessaria a reintegrare la propria legittima.

Tali disposizioni non sono da ritenersi nulle, ma piuttosto inefficaci *ope iudicis*: si tratta, in altri termini, di atti validi e produttivi di effetti fino a quando non intervenga una sentenza di riduzione che accerti la lesione e riconosca il diritto del legittimario. Tale sentenza, di natura costitutiva, ha effetti retroattivi e relativi soltanto nei confronti dell'attore vittorioso.

Tale azione non deve essere confusa con l'azione di annullamento o nullità del testamento o della donazione per vizi della volontà o per difetti formali: essa opera sul piano dell'efficacia e non della validità dell'atto.

e istanze di riforma, in *Riv. not.*, 2007, I, p. 803 ss.; G. MARINARO, *La successione necessaria*, cit., *passim*; M. DOSSETTI, *Concetto e fondamento della successione necessaria*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, Milano, 2009, p. 8 ss.; M. MAZZUCA, *La successione necessaria: sistematica del codice civile e assiologia costituzionale*, in A. PORCIELLO e M. MAZZUCA, *Sulle successioni mortis causa tra autonomia e valori costituzionali*, Napoli, 2014, p. 23 ss.

¹⁶⁰ Invero, come si vedrà nel successivo paragrafo, il legislatore con la l. 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, interviene radicalmente sulla disciplina della tutela dei legittimari, modificando la disciplina dell'azione di restituzione con la finalità, dichiarata dalla legge, di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi e di facilitare l'accesso al credito concedendo in garanzia beni provenienti da donazione.

L'esercizio dell'azione di riduzione è subordinato al ricorrere di precise condizioni, espressamente previste dal legislatore: il legittimario deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (art. 564 c.c.); egli è tenuto a imputare alla propria quota le liberalità ricevute in vita dal *de cuius*, siano esse donazioni dirette o indirette, così come i legati eventualmente disposti in suo favore.

Solo a fronte del rispetto di tali presupposti il legittimario può procedere a far valere il proprio diritto potestativo volto alla rimozione giudiziale dell'atto lesivo.

L'azione di riduzione, nella sua accezione tecnica, è qualificabile come impugnativa negoziale, diretta ad ottenere una sentenza costitutiva che accerti la lesione della legittima e dichiari l'inefficacia della disposizione in misura proporzionale alla quota lesa.

Il legittimario, per effetto della sentenza, non acquista lo *status* di erede in virtù della pronuncia stessa, ma piuttosto in forza della legge, essendo la pronuncia meramente ricognitiva della titolarità del diritto leso. In tal senso, l'efficacia dell'azione è personale, limitata al soggetto che l'ha esercitata, e relativa, nel senso che non estende i suoi effetti automaticamente agli altri legittimari.

Per ottenere una soddisfazione piena ed effettiva, il legittimario che abbia ottenuto una sentenza di riduzione è chiamato a promuovere ulteriori azioni, funzionalmente connesse alla precedente, ma dotate di piena autonomia giuridica: l'azione di restituzione verso i beneficiari della disposizione dichiarata inefficace; l'azione di restituzione verso terzi acquirenti, qualora il bene sia stato successivamente trasferito.

La connessione funzionale tra le due azioni non deve far ritenere che la restituzione costituisca una mera fase esecutiva della riduzione: essa si fonda sull'inefficacia sopravvenuta del titolo di acquisto del beneficiario (o dell'avente causa), accertata con sentenza passata in giudicato. La domanda di restituzione può essere proposta congiuntamente alla domanda di riduzione, in via accessoria o subordinata, oppure in separato giudizio, a seconda delle esigenze processuali.

2. Come anticipato, le azioni poste a tutela della successione necessaria incidono in maniera significativa sulla stabilità delle attribuzioni compiute in lesione della legittima, tanto se effettuate con atti *inter vivos* quanto mediante disposizioni *mortis causa*.

Circoscrivendo ora l'attenzione al solo caso della trasmissione della ricchezza mediante atti *inter vivos*, ed in particolare alle donazioni, occorre rilevare come la recente riforma degli artt. 561 e 563 c.c.¹⁶¹, intervenga proprio su uno dei punti più problematici del sistema della successione necessaria: il rapporto tra tutela dei legittimari e stabilità dei traffici giuridici aventi ad oggetto beni di provenienza donativa.

Nella precedente disciplina, l'art. 563 c.c. consentiva al legittimario vittorioso in riduzione di agire in restituzione contro il terzo acquirente dell'immobile donato (nei limiti e alle condizioni ivi previste), con l'effetto di "congelare" di fatto il mercato degli immobili di provenienza donativa¹⁶². L'acquirente a titolo oneroso di un bene donato era, infatti, esposto al rischio – difficilmente apprezzabile *ex ante* – che, a distanza anche di molti anni, un legittimario agisse in riduzione e, per il tramite dell'azione di restituzione, recuperasse il bene¹⁶³. Tale rischio risultava per definizione difficilmente predeterminabile, poiché la lesione (e dunque l'ammontare delle quote di legittima e della quota disponibile) si determina solo al momento dell'apertura della successione

¹⁶¹ Avvenuta con la l. 2 dicembre 2025, n. 182. Per una prima analisi sul disegno di legge (S. 1184), approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 26 novembre 2025, cfr. *Azione di restituzione: il Senato approva la tanto attesa modifica gli articoli 561 e 563 del Codice Civile*, *Federnotizie*, 9 ottobre 2025 e *La Riforma dell'azione di restituzione: l'azione di riduzione del bene donato non è più opponibile ai terzi*, in *Federnotizie*, 27 novembre 2025.

¹⁶² Sulla disciplina dell'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, anteriore alla detta riforma, cfr., almeno, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 615 ss.

¹⁶³ Sulla materiale acquisizione del bene alla massa cfr., per tutti, L. MENGONI, *Successi per causa di morte*, cit. p. 296 s.

del donante¹⁶⁴, momento che, in concreto, poteva essere molto lontano dal tempo dell'acquisto¹⁶⁵. Ne derivava una fisiologica diffidenza del mercato verso gli immobili di provenienza

¹⁶⁴ Ritiene che il rischio di subire le pretese dei legittimari sia imprevedibile e la stabilità del lascito sia incalcolabile: G. PERLINGIERI, *Derogabilità del criterio cronologico*, cit., p. 200; V. BARBA, *Circolazione del bene di provenienza donativa e tecniche negoziali per la c.d. stabilizzazione dell'acquisto da parte di terzi*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2018, p. 52 s., per il quale «[l']impossibilità di calcolare, anticipatamente, questo pericolo dipende da una pluralità di ragioni. Non è possibile stabilire se la donazione ecceda la quota disponibile prima della morte del donante, essendo ben possibile che una donazione contenuta nei limiti della disponibile al momento del suo compimento, risulti lesiva dei diritti dei legittimari al tempo della morte del donante e, viceversa, che una donazione eccedente i limiti della disponibile al momento del suo compimento, non sia lesiva dei diritti dei legittimari al tempo di apertura della successione. Non è possibile stimare quali e quanti siano o possano essere i legittimari che abbiano titolo di agire, essendo ben possibile che tra il tempo del compimento della donazione e quello della morte del donante muti, significativamente, il complesso dei legittimari. Ci potrebbe essere la premorte di ascendenti o di altri legittimari, lo scioglimento di un matrimonio o di un'unione civile, la costituzione di un nuovo matrimonio o di un'unione civile, la nascita di figli o l'adozione, sia di minori sia di maggiori di età, il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, etc. Sotto un diverso profilo, non è neppure certo che l'acquisto del terzo venga meno, dacché il legittimario ha titolo di chiedere la restituzione del bene ai successivi acquirenti, soltanto dopo aver, inutilmente, escusso i beni del donatario. Al momento in cui il terzo acquista il bene dal donatario, è, però, impossibile stimare quale possa essere l'esito della preventiva escussione dei suoi beni da parte del legittimario, dal momento che è ben possibile che il donatario sia titolare di un patrimonio cospicuo quando è stipulata la donazione, ma privo di un adeguato patrimonio al tempo di apertura della successione del donante e, viceversa, che il donatario che non abbia alcunché al momento del compimento della donazione sia, invece, titolare di un importante e cospicuo patrimonio al tempo di apertura della successione».

¹⁶⁵ Sulla riunione fittizia delle donazioni e sull'individuazione del momento per determinare la lesione, cfr., per tutti, L. MENGONI, *o.u.c.*, p. 193 s.

donativa, superata, in prassi, soltanto mediante l'adozione di cautele complesse¹⁶⁶ e spesso costose¹⁶⁷.

Non a caso, la dottrina più recente si era soffermata criticamente su tali rigidità¹⁶⁸, valorizzando l'autonomia strutturale e funzionale dell'azione di restituzione rispetto all'azione di riduzione e prospettando, anche in chiave sistematica, la praticabilità di rinunce anticipate all'azione di

¹⁶⁶ Sul tema, cfr., tra gli altri, V. VERDICCHIO, *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, 2012, p. 83 ss., il quale, accedendo all'opinione per la quale il negozio rimuoverebbe retroattivamente l'efficacia del contratto, reputa il mutuo dissenso «idoneo già *de iure condito* [...] a sottrarre i beni oggetto di donazione alle pastoie normative che ne determinano (sul piano fattuale) la difficile commerciabilità». Esprimono dubbi sulla efficacia dello strumento, tra gli altri, M. D'AMBROSIO, *Riflessioni in tema di mutuo dissenso e circolazione dei beni di provenienza donativa*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 432 s.; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., p. 500 ss.

¹⁶⁷ Ad esempio, sull'utilizzabilità di rimedi quali polizze o fideiussioni *indemnitatis*, cfr. C. CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., p. 555; A. PALAZZO, *Provenienze donative, successivi trasferimenti e tecniche di tutela degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 323; F. MAGLIULO e G. IACCARINO, *Stabilizzazione delle provenienze donative*, cit., p. 2109 ss. In tema di fideiussione cfr., in particolare, A. FEDERICO, *Tecniche di tutela degli interessi nella circolazione delle provenienze donative: la fideiussione del donante e del legittimario*, in *Dir. fam. Pers.*, 2012, p. 852 ss. Si veda anche G. CAZZETTA, *Provenienze donative e novazione contrattuale della causa*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 367 ss., il quale sostiene che in particolare l'assicurazione dell'avente causa dal donatario è sicuramente un importante mezzo di tutela degli interessi nella circolazione delle provenienze donative perché copre il rischio di dover rimborsare i legittimari eventualmente lesi; M. MICOLI, *Polizza assicurativa: strumento sufficiente contro le pretese dei legittimari pretermessi?*, in *Notariato*, 2018, p. 489 ss.

¹⁶⁸ Sulle problematiche dei beni aventi provenienza donativa, cfr., F. MAGLIULO e G. IACCARINO, *Stabilizzazione delle provenienze donative*, cit., p. 2081 ss.; F. MAGLIULO, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Notariato*, 2002, p. 105 ss.; A. PALAZZO, *Provenienze donative*, cit., p. 317 ss.; F. TASSINARI, *La "provenienza" donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti*, in *Studi Mat.*, 2005, p. 1148 ss.; V. VERDICCHIO, *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, cit. p. 11 ss.

restituzione come strumento per favorire la circolazione dei beni di provenienza donativa¹⁶⁹.

La novella mantiene ferma la tutela quantitativa della quota di riserva, ma incide profondamente sulle modalità attraverso cui tale tutela può riflettersi sui terzi aventi causa dal donatario. Il nuovo art. 563 c.c.¹⁷⁰, infatti, esclude la possibilità per il legittimario di ottenere la restituzione in natura nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso: viene, così, eliminato il rischio che sia “travolto” il diritto reale del terzo, riconducendo così, il diritto del legittimario leso, nell’alveo di un diritto di credito nei confronti del donatario (e solo in ipotesi di insolvenza di quest’ultimo viene in rilievo una responsabilità degli aventi causa a titolo gratuito, comunque limitata al vantaggio conseguito) e non più in un diritto (avente tutela reale) ad ottenere quel bene o comunque ad agire indiscriminatamente nei confronti dei terzi¹⁷¹.

¹⁶⁹ Sostenevano la praticabilità di una rinuncia anticipata all’azione di restituzione già C. CACCAVALE, *L’esercizio della funzione notarile: appunti a margine della controversia questione della rinuncia anticipata all’azione di restituzione*, in *Notariato*, p. 7 ss.; G. IACCARINO, *La rinuncia anticipata alla azione di restituzione*, in *Notariato*, 2015, p. 191 ss.; ID, *Rinuncia all’azione di restituzione, prima della morte del donante: soluzioni operative*, in *Notariato*, 2012 p. 395 ss.; G. PERLINGIERI, *La rinuncia anticipata all’azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, Studio CNN n. 149-2022/C, del 20 novembre 2022.

¹⁷⁰ La nuova formulazione dell’art 563 c.c. è il seguente: «Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690».

¹⁷¹ Ed invero, proprio l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente era stata tradizionalmente evocata quale argomento a sostegno della perdurante vigenza di un principio di tutela qualitativa della legittima, giacché il diritto del legittimario leso (pur riferito ad un *quantum*) veniva protetto attraverso un rimedio di natura reale, e non meramente

La *ratio* dichiarata dell'intervento è quella di perseguire un più equilibrato bilanciamento tra, da un lato, l'interesse del legittimario alla reintegrazione effettiva della quota riservata e, dall'altro, le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela dell'affidamento dei terzi, che nella disciplina previgente risultavano eccessivamente sacrificate. In altri termini, la tradizionale tutela reale e recuperatoria nei confronti del terzo viene sostituita da una tutela prevalentemente obbligatoria, preservando l'integrità degli acquisti e spostando il baricentro del conflitto sul rapporto interno con il donatario (e solo in via sussidiaria sui successivi aventi causa gratuiti).

Siffatta opzione legislativa, pur non incidendo sulla struttura della successione necessaria in termini quantitativi, ridisegna profondamente – e in senso più favorevole alla circolazione – il rapporto tra azione di riduzione, azione di restituzione e stabilità degli atti di disposizione aventi ad oggetto beni di provenienza donativa¹⁷².

Tuttavia, sebbene la riforma testé esaminata rappresenti una soluzione senz'altro significativa rispetto alle criticità connesse alla circolazione dei beni di provenienza donativa, è necessario interrogarsi se essa incida – e in quale misura – anche sulla diversa, ma contigua, problematica del passaggio

obbligatoria. A seguito della riforma, tuttavia, la reintegrazione della quota riservata avviene mediante denaro del donatario – o, se del caso, dell'avente causa a titolo gratuito – e non più, attraverso beni direttamente riconducibili al patrimonio del *de cuius*, che tradizionalmente si ritenevano costituire l'unico nucleo insopprimibile del principio della "legittima in natura". In tale prospettiva, si deve allora prendere atto che il fondamento sistematico di detto principio risulta profondamente ridimensionato, se non addirittura tendenzialmente superato, e che la protezione del legittimario sembra ormai traslata, in via prevalente, su un piano quantitativo-obbligatorio, piuttosto che qualitativo-reale.

¹⁷² Cfr. G. IACCARINO, *Proposte di riforma e tutele operative: analisi della sicurezza delle provenienze donative nell'attuale quadro normativo*, in *Riv. not.*, 2025, p. 256 ss. che nell'analizzare le due proposte di riforma (una del notariato e l'altra del governo, ritiene che quella del governo (che è stata quella che è stata approvata) sia «molto più *tranchant* e perentorio nei confronti dei legittimari i cui diritti [...] vengono definitivamente degradati da diritti reali a diritti di credito».

generazionale dell'impresa. Invero, in tale ambito la questione sembra potersi porre, in termini propri, soltanto nell'ipotesi in cui il donatario conferisca in società quanto ricevuto per donazione, poiché, se si discute di ricambio generazionale dell'impresa, il successivo trasferimento da parte del donatario non dovrebbe, di regola, assumere funzione dismissiva del bene, ma inserirsi in un più ampio progetto di riorganizzazione o consolidamento dell'attività produttiva. Ne consegue che la fattispecie di interesse è quella in cui il donatario conferisca in società il bene donato – sia esso un'azienda, sia una partecipazione sociale.

Sotto tale profilo, deve infatti ritenersi che anche il conferimento rientri nel raggio applicativo dell'art. 563 c.c., trattandosi pur sempre di un trasferimento a titolo oneroso. Il conferimento in società, infatti, pur essendo espressivo di una causa tipica propria (c.d. *causa societatis*¹⁷³), si configura quale atto di trasferimento a titolo oneroso (sinallagmatico): il socio si spoglia del bene conferito e riceve, in contropartita, una partecipazione sociale dotata di un valore economico determinato o determinabile.

Pertanto, non pare giustificata – ai fini dell'art. 563 c.c. – una distinzione strutturale tra vendita, permuta e conferimento: in tutte tali ipotesi il donatario trasferisce il bene a fronte di un corrispettivo patrimoniale, sicché l'acquirente (anche quando si tratti della stessa società conferitaria) si atteggia a “terzo avente causa a titolo oneroso” dal donatario¹⁷⁴. Ne consegue che, qualora il bene donato (sia esso una azienda o delle partecipazioni sociali) sia circolato mediante conferimento in società, a seguito della novella, il relativo trasferimento non sarà comunque suscettibile di restituzione, e pertanto il trasferimento sarà stabile. Viceversa, ove il bene non sia circolato – evenienza, questa, verosimilmente più ricorrente

¹⁷³ Sulla causa del conferimento in società, cfr.

¹⁷⁴ In questa direzione, giurisprudenza e prassi notarile, occupandosi dell'azione di restituzione nel regime previgente, hanno costantemente inteso il riferimento normativo all'“alienazione” in senso estensivo, tale da ricomprendere ogni forma di trasferimento a titolo oneroso che determini l'uscita del bene dal patrimonio del donatario in cambio di una controprestazione economicamente apprezzabile.

nel contesto del passaggio generazionale dell'impresa – esso resterà esposto all'azione di riduzione e alla conseguente azione di restituzione, ai sensi dell'art. 561 c.c., con la permanenza del tradizionale rischio di frizione tra tutela dei legittimari e continuità dell'assetto imprenditoriale.

3. A ben vedere, però, allorché l'azienda o le partecipazioni societarie siano state attribuite per donazione, le criticità non si esauriscono nel possibile esperimento dell'azione di riduzione e, se del caso, dell'azione di restituzione, ma attengono piuttosto alla disciplina dell'imputazione e della collazione, ovvero alla corretta determinazione del valore della donazione ai fini della riunione fittizia e del conferimento in collazione¹⁷⁵. Ciò vale in modo particolare quando oggetto di donazione sia un bene “produttivo” e, come tale, caratterizzato da potenziali e significative oscillazioni di valore nel tempo.

La collazione è un meccanismo di spostamento patrimoniale in base al quale si fanno rientrare, nella massa ereditaria da dividersi, tutti quei beni che vi sono usciti per

¹⁷⁵ Detto valore, infatti, assume una funzione strategica non solo nella disciplina della collazione, ma anche in tema di riunione fittizia *ex art.* 556 c.c., poiché al *relictum* – calcolato al netto dei debiti ereditari – si sommano fittiziamente tutte le donazioni compiute in vita dal *de cuius* «secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747-750 c.c.». Analoga rilevanza esso riveste ai fini dell'imputazione *ex se* (art. 564, comma 2, c.c.), dovendosi ritenere che le donazioni ricevute dal legittimario siano imputate alla legittima secondo il medesimo criterio di stima previsto per la collazione. Ne consegue che la corretta definizione del criterio valutativo delle donazioni conferibili costituisce il perno dell'intero sistema, giacché da essa dipendono la precisa ricostruzione dell'asse ereditario di riferimento e, correlativamente, la determinazione dei diritti spettanti ai coeredi. Cfr. M. PALAZZO, *Il valore delle donazioni dei beni d'impresa ai fini della riunione fittizia e della collazione*, in *Osserv. dir. civ. comm.*, 2019, p. 375 ss.; V. BARBA, *Collazione di partecipazioni sociali*, cit., p. 726.; N. DI MAURO e F. VOLPE, *Formazione delle quote e collazione*, cit., p. 1981; in giurisprudenza, cfr., Cass., 30 luglio 2004, n. 14553, in *Riv. not.*, 2005, p. 1129.

effetto delle donazioni¹⁷⁶ che il defunto ha compiuto, a determinati soggetti¹⁷⁷, quando era in vita.

La disciplina collatizia è diversa a seconda del bene che è stato oggetto di liberalità. Infatti, la collazione può avvenire attraverso due distinte modalità e rispettivamente: per i beni immobili, in natura o per imputazione (artt. 746 e 747 c.c.); per i beni mobili, soltanto per imputazione (art. 750 c.c.).

La collazione in natura consiste nella attribuzione, *rectius* restituzione, reale del bene alla massa attiva del patrimonio ereditario¹⁷⁸.

La collazione per imputazione, invece, consiste nell'addebito alla propria quota ereditaria, da parte del coerede-donatario, del valore del bene ricevuto, oppure nel versamento alla massa ereditaria dell'equivalente valore monetario del bene ricevuto in donazione¹⁷⁹.

Indipendentemente dalle modalità con le quali si realizzi tale spostamento patrimoniale, il conferimento in collazione costituisce un obbligo¹⁸⁰ che si reputa sorga al momento

¹⁷⁶ Sull'individuazione dell'oggetto della collazione cfr., almeno, P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 447 ss.; A. CIATTI, *La collazione*, in R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., p. 1386 ss.; N. VISALLI, *La collazione*, Padova, 1988, p. 123 ss..

¹⁷⁷ Sull'individuazione dei soggetti – attivi e passivi – del rapporto collatizio, cfr. P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 479 ss.; N. VISALLI, *o.u.c.*, p. 107 ss.; R. SICLARI, *La collazione*, in *Tratt. breve succ. don.* Rescigno, coordinato da M. Ieva, cit., p. 292 ss.; A. CIATTI, *o.u.c.*, p. 1383 S..

¹⁷⁸ Sulla natura tecnicamente negoziale-traslativa della collazione in natura, cfr. P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 607 s.; A. ALBANESE, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger-Busnelli, Milano, 2009, p. 263 ss. In giurisprudenza cfr., Cass., 13 luglio 1983, n. 4777, in *Dejure online* e, più recentemente, Cass., 16 giugno 2021, n. 17409, *ivi*; *contra* N. VISALLI, *o.u.c.*, p. 84 ss., spec. pp. 92 ss. e 159.

¹⁷⁹ Cfr., P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 605. In giurisprudenza cfr., Cass., 23 ottobre 2008, n. 25646, in *Dejure online*; Cass., 12 aprile 2018, n. 9177, *ivi*.

¹⁸⁰ Sulla natura giuridica della collazione cfr., tra gli altri, P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *o.u.c.*, p. 380 ss.; N. VISALLI, *La collazione*, cit., p. 43 ss.; G. AMADIO, *La struttura della collazione*, cit., p. 439 ss.; R. SICLARI, *La collazione*, cit., p. 266 ss.

dell'apertura della successione¹⁸¹, fatti salvi i casi in cui il *de cuius* abbia previsto un'espressa dispensa ai sensi dell'art. 737, comma 2, c.c., valevole comunque nei soli limiti della disponibile¹⁸².

Il criterio estimatorio in base al quale si determina il valore del bene da conferire – sia esso mobile o immobile – varia a seconda che la collazione si realizzi in natura oppure per imputazione. In entrambi i casi, la stima viene effettuata con riferimento a un momento successivo rispetto alla donazione; tuttavia, il momento esatto cui ancorare tale valutazione dipende dalla modalità con cui si attua l'obbligo collatizio.

Nel caso di collazione in natura, come anticipato precedentemente, il conferente restituisce il bene (e non il suo valore) alla massa attiva del patrimonio ereditario, sì che l'oggetto della donazione entra a far parte della massa da dividere. In tal caso, l'art. 726 c.c. dispone che i beni oggetto di divisione siano stimati secondo il loro valore venale (al momento della divisione), ossia con riferimento al valore

¹⁸¹ In giurisprudenza cfr., Cass., 18 luglio 2005, n.1513, in *Mass. Giust. civ.*, 2005; Cass., 6 ottobre 2021, n. 27086, in *Dejure online*; Cass., 4 luglio 2023, n.18823, in *Guida dir.*, 2023, p. 30; cfr. anche, Trib. Arezzo, 1° febbraio 2018, n. 128, in *Dejure online*.

¹⁸² Sull'istituto della dispensa da collazione cfr. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 1 ss.; ID., *La dispensa da collazione*, Studio n. 78-2023/C, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 20 settembre 2023; E. ROSSI, *Patti successori: necessità o impedimento?*, Milano, 2018, p. 139 ss.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, cit., p. 498 ss. Per la qualificazione della dispensa quale negozio avente carattere autonomo, cfr. A. CIATTI, *La collazione*, cit., p. 1384 s.; cfr. altresì, R. SICLARI, *La collazione*, cit., p. 309 s., il quale la definisce una «disposizione divisoria di contenuto negativo»; ancora, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1482 ss.; I. MARTONE, *Collazione e attività d'impresa*, cit., p. 36, nota 41; EAD., *Sui rapporti tra dispensa da collazione, dispensa da imputazione ex se e clausola "in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile"*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1034 ss. *contra*, G. TAMBURRINO, *Osservazioni sulla natura della dispensa dalla collazione*, in AA. V.V., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, II, Milano, 1963, p. 763 ss., il quale vi attribuisce natura di clausola contrattuale.

attuale del bene, tenuto conto delle condizioni in cui esso si trova al momento del riparto¹⁸³.

Diversamente, qualora la collazione avvenga per imputazione, il bene non viene materialmente restituito, ma se ne imputa il valore alla quota spettante al coerede donatario. In tale ipotesi, l'art. 747 c.c. stabilisce che la stima del bene vada effettuata con riferimento al tempo dell'apertura della successione, momento in cui si cristallizza il valore da imputare alla quota ereditaria dell'avente causa¹⁸⁴.

Secondo l'orientamento ormai prevalente, la collazione delle partecipazioni societarie va effettuata con riferimento al disposto normativo di cui all'articolo 750 c.c. avente ad oggetto i beni mobili e, quindi, per imputazione¹⁸⁵. Infatti, le partecipazioni sociali vanno ricondotte alla nozione di beni mobili fornita dagli artt. 810 c.c. e 812, comma 3, c.c.: poiché cedibili e assoggettabili ad espropriazione forzata, costituirebbero posizioni contrattuali «obiettivate»¹⁸⁶, da considerare, per questa loro caratteristica, come beni, sí

¹⁸³ Cfr. N. DI MAURO e F. VOLPE, *Formazione delle quote e collazione*, cit., p. 1992 s.

¹⁸⁴ In tale ipotesi, infatti, essendo la restituzione del bene non materiale ma fittizia, il legislatore avrebbe potuto scegliere tra tre possibili criteri di stima: quello al tempo della donazione, quello al tempo dell'apertura della successione e quello al tempo della divisione. Per una minuziosa analisi dei tre possibili criteri di stima, cfr. G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda*, cit., p. 580.

¹⁸⁵ Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, 4ª ed., Torino, 2002, p. 550 ss. In giurisprudenza, Cass., 21 ottobre 2009, n. 22361, in *Mass. Giust. civ.*, secondo cui «[I]a quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata [...] va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili». Più recentemente, Cass., 17 aprile 2019, n. 10756, in *Notariato*, 2020, p. 413, con nota di V. BARBA, *La collazione di partecipazioni societarie*, p. 416 ss.

¹⁸⁶ Osserva Cass., 17 aprile 2019, n. 10756, cit., che «[I]a quota di società [...] non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci – attribuisce soltanto un diritto personale di partecipazione alla vita societaria».

immateriali, ma equiparabili, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 812 c.c., ai beni mobili materiali.

La valutazione del valore di detta partecipazione sociale deve essere effettuata tenendo conto delle disposizioni dettate in materia societaria; così, per le società di persone, ai sensi dell'articolo 2289 c.c., tenendo conto dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'impresa, considerato che la predetta norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone «la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro»¹⁸⁷; per le società per azioni, ai sensi dell'art. 2437ter, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; e infine, per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c., tenuto conto del valore di mercato delle partecipazioni¹⁸⁸.

È chiaro che, determinando a tale stregua il valore della partecipazione e cristallizzando la stima, ai fini della collazione, al momento dell'apertura della successione, il donatario conferirebbe un valore maggiore, se l'attività è andata bene (o minore, se l'attività è andata male) rispetto a quello riferibile a quanto da lui ricevuto, nonostante

¹⁸⁷ In tal senso Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, in *Dejure online*. In dottrina, F. DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 196 ss.; cfr., altresì, L. PISANI, *Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scioglimento della società*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, III, *Diritto delle società*, Torino, 2017, p. 142.

¹⁸⁸ Sui criteri di valutazione delle partecipazioni sociali di s.r.l., a séguito della riforma, cfr. F. ANNUNZIATA, *Recesso del socio*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, p. 519 ss.; cfr., altresì, G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger-Busnelli, I, Milano, 2010, p. 828 ss.

l'incremento (o il decremento) sia unicamente imputabile alla sua attività di gestione.

Si pensi al caso in cui un genitore, per spirito di liberalità, trasferisca al proprio figlio le partecipazioni sociali della propria impresa (sia essa una società di persone o una società di capitali), lasciando a sé soltanto una partecipazione di puro investimento, al fine di garantirsi diritti meramente economici in relazione al rendimento dell'attività gestita unicamente dal figlio destinatario dell'attribuzione. È plausibile che adesso il figlio assuma anche l'amministrazione della società e pertanto diventi l'artefice della sua gestione e, dunque, delle sue fortune o sfortune. Ma, in alcuni tipi di società, anche se egli non assumesse la carica di amministratore, potrebbe comunque svolgere attività riconducibile *lato sensu* alla direzione e al controllo. Ciò vale, in particolare, per le s.r.l., dove non vi è una netta separazione tra amministratori e soci delle competenze gestorie. Ai soci, infatti, come precedentemente accennato, possono anche essere riservati poteri decisionali su materie inerenti alla gestione (art. 2479, comma 1, c.c.) o possono essere attribuiti, con apposita clausola statutaria, particolari diritti con riguardo, appunto, all'amministrazione (art. 2468, comma 3, c.c.); e ancora, possono comunque intervenire liberamente nella gestione se rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, comma 1, c.c.). Così, il figlio, in tali ipotesi, sarà responsabile della gestione della società e, pertanto, prevalentemente dal suo operato dipenderanno i rendimenti dell'attività imprenditoriale a lui demandata. Si supponga che la successione del genitore donante si apra decorso un lasso temporale considerevole (ad esempio vent'anni dalla donazione) e che, in tale momento, il valore dell'impresa sia raddoppiato.

Il valore della donazione da collazionare, ai sensi della predetta disciplina, sarà quello delle partecipazioni societarie al momento dell'apertura della successione, quindi il doppio rispetto al valore della donazione ricevuta.

Sarà, pertanto, compreso nel valore della quota da collazionare, in aggiunta al valore originario di quanto ricevuto per donazione, anche il risultato dell'attività imprenditoriale espletata dal solo donatario. Di tale incremento di valore

beneficeranno gli altri coeredi dividendi a discapito del coerede donatario, il quale dovrà dividere *pro quota* il valore dell'incremento attribuibile solo al suo operato. E non solo. Tale incremento di valore inciderà, come anticipato, non soltanto sulla porzione dell'erede conferente a titolo di imputazione, ma anche sulla formazione dell'intero asse ereditario, a norma dell'art. 556 c.c., con gravose conseguenze anche con riguardo all'applicazione delle norme di riunione fittizia. Tutto ciò, oltre che comportare una grave disparità di trattamento, è anche in evidente contrasto con il principio di autoresponsabilità, secondo cui i meriti (o i demeriti, nell'ipotesi contraria a quella proposta) del donatario delle partecipazioni sociali non debbano ricadere sui terzi coeredi. Inoltre, detta disciplina oltre ad essere del tutto incongruente con la *ratio* dell'istituto della collazione, è anche in evidente contrasto con molteplici interessi e finalità di natura generale del nostro ordinamento, quali l'attività di impresa, la tutela del lavoro, la tutela del risparmio; sicuramente, così intesa, disincentiva le donazioni quale strumento per effettuare il passaggio generazionale dell'impresa¹⁸⁹.

In definitiva, appare evidente che il criterio estimatorio prescelto dal legislatore si profila inadeguato ogniqualvolta il bene oggetto di donazione sia suscettibile di mutamenti di valore in relazione ad una attività compiuta dal solo donatario. Si ritiene, pertanto, necessaria non soltanto una revisione di tale istituto, ma anche, fino a quando non intervenga il legislatore, una attività interpretativa di adeguamento del dato testuale della legge ai valori normativi coinvolti nel caso concreto¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Cfr. G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda*, cit., p. 603.

¹⁹⁰ Per la natura necessariamente evolutiva dell'interpretazione giuridica cfr., P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4^a ed., II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, p. 202 ss.; ID., *Dialogando con due filosofi, ermenauti del diritto*, in ID. *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita.*, Napoli, 2012, p. 437 s.s.; ID., *Appunti di teoria dell'interpretazione*, Camerino, 1970, pp. 4, 13, 45; ID., *L'interpretazione giuridica e i suoi canoni. Una lezione agli studenti della Statale di Milano*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 405 ss.

D'altronde, come sostenuto dalla migliore dottrina¹⁹¹, l'individuazione del regime giuridico da applicare ad una data fattispecie non è mera operazione tecnica, avulsa dalla considerazione dei concreti interessi coinvolti nel singolo caso. L'interprete è, invero, tenuto a verificare che dall'applicazione di un dato regime giuridico non derivino conseguenze irragionevoli¹⁹².

Sulla scorta di questo metodo ermeneutico, si potrebbe allora ritenere che il criterio estimatorio delle donazioni suscettibili di conferimento, possa essere retrodatato al momento della donazione (salva la sua attualizzazione al momento della divisione) al fine di non far ricadere, nel valore di quanto conferito, il frutto di un'attività che sia riferibile al solo donatario, sia essa positiva o negativa. Alternativamente, potrebbero reputarsi operanti i temperamenti di cui all'art. 748 c.c. anche per la collazione dei mobili¹⁹³. Ed invero, questi ultimi, seppure dettati con esclusivo riferimento alla collazione degli immobili, dovrebbero riguardare la generalità dei beni suscettibili di conferimento laddove si verifichi un effettivo mutamento di valore del bene oggetto di conferimento, imputabile al donatario¹⁹⁴. La norma, a ben vedere, è

¹⁹¹ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., I, *Metodi e tecniche*, p. 104, secondo cui «la normativa da applicare è individuata, costruita dall'interprete sulla base di fondamenti e argomenti tratti dalla pluralità e complessità delle fonti nel rispetto degli interessi e dei valori coinvolti secondo l'apprezzamento che di essi ha l'intero sistema ordinamentale storicamente determinato».

¹⁹² Osserva G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 128, che «la ragionevolezza è strumento di controllo dell'applicazione di una normativa e serve per evitare sistematicamente aporie, antinomie non altrimenti risolvibili in via interpretativa, nonché per individuare la soluzione più conforme al sistema e far sì che anche la decisione secondo diritto non sia una decisione incongrua».

¹⁹³ Sul punto cfr. G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda*, cit., p. 614 nota 75, il quale ritiene che «questa soluzione può essere il risultato di una interpretazione funzionale, sistematica e assiologica, in particolare qualora i miglioramenti dipendano da un impegno o un'attività del donatario».

¹⁹⁴ D'altronde, si ritiene che lo spirito della norma sia teso ad evitare che, a seconda dei casi, i coeredi o il donatario, possano giovare

espressione di un principio generale ed immanente al sistema ordinamentale, ragione per la quale deve trovare applicazione tutte le volte nelle quali ricorra la *ratio* che ne costituisce il fondamento¹⁹⁵. Così, fino al momento dell'apertura della successione, il donatario potrà dedurre il valore delle spese e dei miglioramenti a lui imputabili. Successivamente a tale momento, e fino al momento della divisione, come già precedentemente detto in relazione al conferimento degli immobili, al donatario è accordata la residuale forma di tutela consistente nel possibile esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.

In definitiva, la disciplina collazionaria non dovrebbe ancorare il criterio estimatorio in base alla aprioristica distinzione tra le due categorie di beni, bensì adattarsi alle specifiche esigenze del caso concreto ovvero alle peculiarità del bene da conferirsi. In presenza di beni c.dd. produttivi, destinati, per loro intrinseca natura, ad evolversi bisognerebbe fare in modo che non venga ricompreso, nella stima del bene a conferirsi, anche il risultato – sia esso positivo o negativo – del suo gestore.

Si impone, dunque, una diversa interpretazione che sappia tener conto del valore economico della partecipazione sociale, senza incorporare in esso anche il frutto dell'attività imprenditoriale del titolare delle partecipazioni sociali, ossia gli effetti della sua attività professionale.

In tale contesto, appare sicuramente centrale il ruolo dell'autonomia negoziale. Infatti, sono diversi i congegni, alcuni già previsti dallo stesso legislatore, altri proposti in letteratura, volti a mitigare le conseguenze irragionevoli cui dà luogo la meccanica applicazione del criterio di stima contemplato dal codice. Si tratta, in altri termini, di specifiche

ingiustamente dei mutamenti di valore del bene donato a discapito degli uni nei confronti degli altri.

¹⁹⁵ Del resto, «[n]essuna regola ha un senso se non sia riferita ad un principio. Quando la legge detta una regola [...] effettua una scelta sul modo di realizzare il comando contenuto nel principio»: così P. PERLINGIERI, P. FEMIA E G. PERLINGIERI, *Realtà sociale e ordinamento giuridico*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, 12^a ed., Napoli, 2024, p. 10 s.

regole che, a fini di equità, valorizzano diversamente le donazioni suscettibili di conferimento in collazione.

Così, sia nell'atto di donazione, sia con atto successivo e separato¹⁹⁶, si potrebbe dispensare il donatario dall'obbligo collatizio. Si badi che tale dispensa comporterebbe comunque una disparità di trattamento tra i coeredi, in quanto avvantaggerebbe il solo beneficiario della dispensa. Da qui, l'idea di ammettere che il donante possa prescrivere un criterio di stima differente¹⁹⁷. Difatti, se è possibile dispensare totalmente il donatario dall'obbligo collatizio, a maggior ragione si potrebbe affermare la facoltà del donante di imporre, al momento della donazione, l'utilizzo di un criterio di stima differente che maggiormente si adatti alle peculiarità del *donatum*¹⁹⁸. D'altronde, lo scarto di valore della donazione oggetto di conferimento, derivante dall'applicazione del diverso criterio estimatorio prescritto dal donante, rispetto al valore che sarebbe emerso applicando la disciplina di cui all'art. 750 c.c., sembra proprio assimilabile ad una dispensa da collazione.

Come accennato, con riferimento alle partecipazioni societarie, a essere più adatto sarebbe il criterio di stima riferito al tempo della donazione (salva la sua rivalutazione) o quantomeno potrebbe prevedersi una differenziazione a seconda della *species* di partecipazione sociale, se di puro investimento o di controllo e gestione¹⁹⁹.

¹⁹⁶ Sul punto cfr., N. DI MAURO e F. VOLPE, *Formazione delle quote e collazione*, cit., p. 2045 s.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1484 s.

¹⁹⁷ Si precisa, però, che il donante può prescrivere criteri estimatori differenti soltanto ai fini collatizi, le cui regole devono ritenersi derogabili, ma non anche ai fini del calcolo del computo della quota di legittima, le cui norme sono da ritenersi inderogabili. Ciò comporta che l'indicazione di un criterio estimatorio differente rispetto a quello imposto dalla legge potrebbe assumere rilevanza soltanto per le operazioni di collazione e non anche per le operazioni di riunione fittizia di cui all'art 556 c.c. Cfr., sul punto, G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda*, cit., p. 602.

¹⁹⁸ In questo senso, G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 600 ss.

¹⁹⁹ Sull'utilità di tale distinzione si rinvia a V. BARBA, *Collazione di partecipazioni sociali e criteri di determinazione del loro valore*, cit., p.

Epperò, è necessario precisare che l'utilizzo di detto criterio rilevarebbe, oltre che in via interpretativa, come precedentemente prospettato²⁰⁰, solo se prescritto dal donante e, pur sempre, nei limiti della disponibile²⁰¹.

L'utilizzo di tale criterio, però, rilevarebbe ai soli fini collatzizi, e non anche in tema di riunione fittizia, essendo, quest'ultima, materia del tutto inderogabile dall'autonomia privata. Verrebbero in rilievo, così, due criteri differenti, l'uno per la collazione, l'altro per la riunione fittizia. Tale risultato, seppur praticabile, potrebbe comunque condurre a risultati irragionevoli, qualora l'incremento di valore del bene donato fosse passibile di riduzione, non rilevando, in tale ipotesi, quanto conferito dal donatario ma piuttosto il valore della donazione come risultante dalle operazioni di riunione fittizia.

Così, individuati i confini entro cui l'autonomia privata può supplire alle carenze di tutela derivanti dalla asetticità del dato normativo, incapace di considerare appieno le peculiarità delle situazioni concrete e le esigenze specifiche dei soggetti coinvolti, emerge, con ulteriore chiarezza, la necessità di un intervento legislativo in materia.

L'esigenza, di evidente portata generale, viene a confrontarsi con un diritto successorio concepito per finalità diverse, nel cui impianto sistematico tale istanza non trova adeguato riscontro. Gli strumenti esaminati, pertanto, non risolvono integralmente il problema, ma consentono quantomeno di attenuarne gli ostacoli applicativi e di ridimensionarne gli esiti potenzialmente più negativi.

726 ss.; cfr., altresì, I. MARTONE, *Collazione e attività di impresa*, cit. p. 293 ss.

²⁰⁰ Infatti, non convince l'opinione secondo la quale il criterio di stima al tempo della donazione possa essere impiegato attraverso un'applicazione analogica delle norme dettate in tema di patto di famiglia cfr., per tutti, G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda*, cit., p. 594 ss.; *contra* M. NOTARI, *La trasmissione ereditaria di impresa*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, p. 479 ss.; I. RIVA, *Del patto di famiglia: art. 768 bis-768 octies*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, a cura di G. de Nova, Bologna, 2021, p. 249.; G. NIGRO, *Collazione: il valore dell'azienda donata è da determinare al momento della donazione*, in *dirittoegiustizia.it*, 10 ottobre 2022.

²⁰¹ Cfr. G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 594 ss.

4. Con l'occasione si vuole evidenziare anche un altro profilo che riguarda i terzi, non quali aventi causa, ma quali creditori del legittimario leso o pretermesso.

È discusso in dottrina se il creditore del legittimario leso o pretermesso abbia una qualche azione²⁰² a sua disposizione là dove il legittimario non si a attivi per reintegrare le sue ragioni²⁰³.

La questione è particolarmente attuale anche ai fini del passaggio generazionale dell'impresa, giacché non è difficile immaginare che l'imprenditore scientemente benefici coloro che sono designati a succederlo nella conduzione dell'impresa, a scapito di altri i quali, altrettanto scientemente, condividano il proposito di non beneficiare del patrimonio dell'azienda o delle partecipazioni societarie, anche perché, già oberati di debiti, esporrebbero quel patrimonio alle pretese dei loro creditori.

È, invero, frequente imbattersi in casi ove (eventualmente) ricorrendo a una clausola di diseredazione²⁰⁴ i genitori

²⁰² Sulla legittimazione dei creditori a surrogarsi nell'azione di riduzione spettante al di loro debitore: cfr. Trib. Parma, 27 aprile 1974; Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002; Trib. Novara, 18 marzo 2013; Cass., 9 giugno 2009, n. 13271; cfr. anche Trib. Pesaro, 11 agosto 2005, tutte in *Onelegale online*.

²⁰³ Cfr., per un'attenta analisi, C. CACCAVALE, *Le ragioni dei creditori del legittimario insolvente, leso o pretermesso*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 1 ss..

²⁰⁴ Per la tesi che «il proposito “demolitivo” o “abrogativo” possa esaurire il contenuto del testamento», cfr., nella dottrina più recente, G. PERLINGIERI, *La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 346 ss., che ritiene legittima anche la diseredazione del legittimario, come sostiene anche V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 767 ss.; precedentemente, ma con riguardo ai soli eredi legittimi, G. BONILINI, *Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale*, *ivi*, 2007, p. 715 ss.; per l'ammissibilità della diseredazione di un successibile che non sia anche legittimario, laddove quella del legittimario sarebbe nulla, occorre rinviare senz'altro a M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Napoli, 1996, spec. p. 255 ss. Cfr. in giurisprudenza, Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, in *Giur. it.*, 2012, p. 2506 ss., con nota di G. TORREGROSSA, *Diseredazione*, *ivi*, 2013, p. 315 ss., con nota di M. FUSCO,

concordino con il figlio penalizzato di escluderlo dalla successione, sí che la pretermissione è definita «amica»²⁰⁵, anche sulla scorta del fatto che normalmente i beni che sarebbero destinati a costoro vengono lasciati ai loro stessi figli (nipoti del testatore) oppure ai loro fratelli.

Nel silenzio del legislatore al riguardo, parte della dottrina²⁰⁶ ha avanzato l'idea che, contro il legittimario

È valida la clausola di diseredazione meramente negativa; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 991 ss., con nota di R. PACIA, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*; in *Giust. civ.*, 2013, p. 685 ss., con nota di V. OCCORSIO, “*Escludo da ogni mio avere i miei cugini*”: la Cassazione alla svolta in tema di diseredazione, *ivi*, p. 1473 ss., con nota di C. BRUNO, *Liceità della diseredazione esplicita*; in *Fam. dir.*, 2013, p. 146 ss., con nota di G. BELLAVIA, *La Cassazione ammette la clausola di diseredazione esplicita meramente negativa*; in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 763 ss., con nota di V. BARBA, *La disposizione*, *cit.*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 614 ss., con nota di B. CALIENDO, *La diseredazione: “(non) vuoi così colà dove si puote ciò che si vuole...”*; in *Riv. not.*, 2012, p. 1228 ss., con nota di M. DI FABIO, *In tema di diseredazione (anche) del legittimario*, in *Vita not.*, 2012, p. 665 ss., con nota di D. PASTORE, *La Cassazione ammette la diseredazione*, in *Notariato*, 2013, p. 24 ss., con nota di R. CIMMINO, *Diseredazione e ricostruzione casuale del negozio testamentario*. Sull'intera tematica valga rinviare anche a M. TATARANO, *La diseredazione. Profili evolutivi*, Napoli, 2012; e a S. DELLE MONACHE, *Il problema della diseredazione. Artt. 587-590*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2008, p. 129 ss.

²⁰⁵ Cfr. C. CACCAVALE, *Le ragioni dei creditori del legittimario insolvente, leso o pretermesso*, *cit.*, p. 3 ss.; S. PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso, fallimento e rinuncia all'azione di riduzione: spigolature sulla cd. volontà testamentaria negativa a tutela dei creditori*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 58; ID., *Legittimario pretermesso e tutela dei creditori: un esempio di massima (dottrinale) mentitoria*, *ivi*, 2018, p. 495 ss..

²⁰⁶ Cfr., tra gli altri, F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Diritto civile*, Milano, 1995, p. 629 ss.; cfr. anche S. PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso, fallimento e rinuncia all'azione di riduzione: spigolature sulla cd. volontà testamentaria negativa a tutela dei creditori*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 62 ss.. Per la precisazione che per l'impugnativa ex art. 524 c.c. è irrilevante la circostanza che, nel frattempo, l'eredità sia stata accettata da ulteriori chiamati ai quali l'eredità, dopo la rinuncia, si è devoluta, cfr. Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in *Riv. not.*, 2008, p. 459 ss., con nota di G. MUSOLINO, *L'azione di impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori del chiamato*, *ivi*, p. 462 ss., cui si rimanda anche per il conflitto tra creditori del rinunciante e aventi causa dell'erede

pretermesso, i creditori possano utilizzare lo strumento dell'art. 524 c.c. che stabilisce che chi rinuncia a una eredità, benché senza frode, con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Controversa è anche la natura da riconoscere a tale azione²⁰⁷. Tuttavia, come è stato rilevato²⁰⁸, il congegno in questione presuppone, per la sua

in sostituzione. In giurisprudenza, negano la possibilità di utilizzare l'impugnativa prevista dall'art. 524 c.c., ad esempio, Cass., 25 luglio 2008, n. 20562; Cass., 9 giugno 2009, n. 13271; e recente mente, Trib. Brescia, 26 gennaio 2018; cfr. anche Trib. Novara, 18 marzo 2013 (che in vece reputa ammissibile la surrogatoria, eventualmente in combinato disposto con la revocatoria: epperò App. Torino, 6 marzo 2015), tutte in *Onelegale online*. Ne ammette invece l'utilizzabilità, da ultimo, App. Napoli, 12 gennaio 2018, *ivi*, la quale postula che le ragioni dei creditori siano tutelate utilizzando lo speciale rimedio di cui all'art. 524 c.c. e chiedendo quindi, contestualmente o successivamente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva spettante per legge al debitore surrogandosi a quest'ultimo, nel caso dei creditori, o di rettamente, nel caso del curatore del fallimento».

²⁰⁷ L'azione *de qua* è intesa da alcuni come una particolare figura di azione surrogatoria (cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, p. 636), da altri come una particolare figura di azione revocatoria (cfr. A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2000, pp. 159 e 208 s.; e R. NICOLÒ, *Surrogatoria. Revocatoria*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1960, p. 231), da altri ancora come azione autonoma (cfr. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2018, p. 115; e G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 328; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 117; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., p. 377 ss.; per l'autonomia dell'azione, cfr. anche G. GIAMPICCOLO, *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1950, p. 960). Si tratta in ogni caso di azione che presenta affinità con la menzionata azione surrogatoria e revocatoria e assolve anch'essa a una «funzione strumentale e cautelare»: cfr. V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità. Artt. 519-527*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 2008, p. 253 ss

²⁰⁸ Cfr. L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 244 s., il quale, da un lato, ritiene che i creditori del legittimario pretermesso possano agire in via surrogatoria; dall'altro, ritiene applicabile, in via analogica, l'art. 524

operatività, una vera e propria rinuncia, sí che non potrebbe venire in rilievo là dove il legittimario ometta di rinunciare ad agire in riduzione e resti del tutto inerte. Si è però affermata la possibilità di ricorrere all'*actio interrogatoria*²⁰⁹ di cui all'art. 481 c.c., cosicché se il legittimario, sollecitato sul quesito di accettare o meno l'eredità, non si pronuncia, oggetto dell'impugnazione sarebbe proprio il suo silenzio²¹⁰. La ragione sostanziale sottesa allo sforzo tecnico-argomentativo risiede nella considerazione per la quale sarebbe irragionevole non estendere l'art. 524 c.c. di fronte a un vuoto di tutela del creditore, il quale è invece tutelato rispetto a una ipotesi che esprime la medesima istanza di protezione.

Il vero è che, come una parte della dottrina ha cercato di porre in rilievo, l'ipotesi dell'erede che rinunci all'eredità non può essere collocata sullo stesso piano di quella del legittimario che rinunci a far valere i propri diritti di legittima o comunque resti inerte²¹¹. Difatti, nel primo caso, l'erede

c.c. alla rinuncia all'azione di riduzione che il legittimario abbia a compiere.

²⁰⁹ Per una ricostruzione della disciplina dell'istituto in parola, si può rinviare a V. BARBA, *Actio interrogatoria e legittimazione attiva all'azione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 95 ss.; sulla utilizzabilità dell'*actio interrogatoria* in via propedeutica al successivo esperimento dell'impugnazione prevista dall'art. 524 c.c., cfr., ad esempio, G. PERANO, *Situazioni di debito e legittimazione surrogatoria*, Napoli, 2009, p. 413 ss.

²¹⁰ Cfr. F. REALMONTE, *La tutela*, cit., pp. 635 s. e 642 ss. (ove si sottolinea che i creditori rientrano sicuramente nel novero di coloro che hanno interesse a proporla), cui aderisce I. MARTONE, *Rinuncia all'azione di riduzione e operatività dell'art. 524 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 237 ss.; in riferimento al decorso del termine fissato ex art. 481 c.c., per l'accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicazione dell'art. 524 c.c., Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in *Onelegale online*, a tenore della quale «da un lato, secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato a l'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia».

²¹¹ Cfr., C. GRASSI, *Rinuncia del legittimario pretermesso all'azione di riduzione e mezzi di tutela dei creditori: revoca della rinuncia ed esercizio in surroga dell'azione di riduzione*, in *Familia*, 2004, p. 1190 ss.; L. ZOSO,

omette, per il tramite della rinuncia, di acquisire nel suo patrimonio una ricchezza a lui naturalmente destinata per legge o per testamento, mentre, nell'altro, il legittimario si adegua all'ordine che alla vicenda è stato impresso dal testatore che è il protagonista della vicenda successoria. È chiaro che in entrambi i casi si contrappone la rinuncia agli interessi dei creditori, ma, a ben vedere, tale tratto comune potrebbe non essere sufficiente a fondare un trattamento analogo²¹².

Eppure, la tesi che è consolidata in dottrina e in giurisprudenza è quella di far prevalere sempre e comunque le ragioni dei creditori del legittimario: le esigenze dei creditori si impongono contro ogni altra esigenza del legittimario e (soprattutto) del *de cuius*. Si tratta di una tendenza che, come è stato messo in evidenza²¹³, negli ultimi anni si dirige verso una più generalizzata assolutizzazione della tutela creditoria, ritenendola sempre e comunque sovraordinata ad ogni altra con la quale si trovi a concorrere.

Proprio di recente il legislatore è intervenuto a prevedere l'inopponibilità dei vincoli di destinazione e delle alienazioni gratuite al creditore che entro un anno dalla data dell'atto

La trasmissibilità dell'azione di riduzione, in *Corr. giur.*, 2012, p. 581 ss.; precedentemente, tra gli altri, V.R. CASULLI, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1957, p. 1061. In giurisprudenza: Cass., 5 marzo 1970, n. 543, in *Giur. it.*, 1971, c. 452 ss., con nota di G. AZZARITI, *Collazione e riduzione*; ivi, 1970, p. 1422 ss..

²¹² Secondo L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 244, «l'art. 524 deve ritenersi applicabile, in via di integrazione estensiva [...], anche all'azione di riduzione. Il ricorso all'analogia è indispensabile, invece, per estendere il rimedio al caso in cui il legittimario accetti l'eredità e rinunci alla sola azione riduzione» (ciò che può ipotizzarsi nel solo caso del legittimario leso e non del tutto escluso). È ben noto, del resto, che autorevole dottrina tende a ridimensionare la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva, chiarendo che la stessa analogia è parte integrante e ineludibile del procedimento ermeneutico, che si sviluppa sempre in relazione agli interessi e ai valori coinvolti: cfr., per tutti, P. PERLINGIERI e P. FEMIA, in AA.VV. e P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 2018, p. 113.

²¹³ C. CACCAVALE, *Le ragioni dei creditori del legittimario insolvente, leso o pretermesso*, cit., p. 46 ss.

trascriva il pignoramento (art. 2929 *bis*, c.c., introdotto con d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132)²¹⁴.

Da ultimo, a tutela del credito bancario, il legislatore ha deciso di intervenire significativamente anche sul divieto del patto commissorio, statuendo che, sia i finanziamenti alle imprese, sia alcuni finanziamenti ai consumatori possano essere garantiti (secondo modalità appositamente disciplinate) da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato all'inadempimento (art. 48 *bis* t.u.b., introdotto dall'art. 2, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, e, rispettivamente, art. 120 *quinqüesdecies*, inserito dall'art. 1, comma 2, d.lg. 21 aprile 2016, n. 72)²¹⁵, mentre già prima aveva previsto, nel prestito vitalizio ipotecario, la possibilità per la banca creditrice di soddisfarsi delle proprie ragioni, in deroga alle norme sull'esecuzione immobiliare, con la vendita dello stesso cespite ipotecato (art. 11 *quaterdecies*, commi da 12 a 12 *sexies*, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in l. 2 dicembre 2005, n. 248, come riformulato dall'art. 1, comma 1, l. 2 aprile 2015, n. 44)²¹⁶.

Va pure ricordata la disciplina posta a presidio delle ragioni del Fisco, a tenore della quale «è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte

²¹⁴ Per ragguagli su questa forma di inopponibilità, cfr., tra gli altri, R. CATALANO, *L'art. 2929 bis c.c. e l'art. 64, comma 2, l. fall. nel sistema delle tutele revocatorie*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1247 ss.

²¹⁵ Sulla nuova garanzia commissoria, cfr. R. LENZI e M. TATARANO, *Recenti riforme in tema di garanzie del credito bancario*, Studio 1-2017-C, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici, il 3 maggio 2017, approvato dal C.N.N. l'8 giugno 2017, in *Studi e mat.*, 2017, p. 3 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'art. 2744 e le alchimie del legislatore: una prima lettura (ragionata) dell'art. 48 bis TUB*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 931 ss.

²¹⁶ Sul prestito vitalizio ipotecario, nella sua nuova versione, cfr., ad esempio, oltre a R. LENZI e M. TATARANO, *Recenti riforme*, cit., p. 3 ss., anche per la speciale autotutela accordata alla banca, G.O. MANNELLA e G.C. PLATANIA, *Il prestito vitalizio ipotecario*, in *Quad. not.*, 2015, p. 174 ss.

di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni» (art. 11, comma 1, del d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 10 luglio 2010, n. 122)²¹⁷.

Negli ultimi tempi, insomma, va sempre più affermandosi una iper-protezione delle ragioni creditorie, a discapito di ogni altra ragione con essa concorrente²¹⁸.

Ebbene, se l'interesse dei creditori è da considerare meritevole di tutela, non si può negare considerazione anche all'aspirazione dell'autore delle disposizioni testamentarie che, da un lato, con il testamento disciplina per l'ultima volta la sorte dei suoi beni e, dall'altro, non è gravato nei confronti dei creditori in questione da nessun debito.

Se, poi, si appunta l'attenzione sulla circostanza che quella «diseredazione» o esclusione del legittimario oberato di debiti è funzionale alla conservazione dell'integrità aziendale e al riflesso sviluppo della dinamica dei rapporti socio-economici, vi è margine per affermare una ulteriore e diversa ragione che dia a quel bilanciamento un esito non pronosticabile, sicuramente non definibile *a priori*.

Insomma, quando a essere coinvolte sono istanze non soltanto personali del *de cuius*, ma, insieme a esse, istanze che trascendono l'interesse particolare e che si rivelano di portata generale e particolarmente meritevoli di considerazione, quale quella dello sviluppo dell'attività di impresa, quale – per quanto interessa in questa sede – quella della conservazione e sviluppo del valore dell'impresa (basti pensare al dettato costituzionale che protegge l'iniziativa economica privata e la tutela del risparmio: cfr. art. 47 cost.), la ragionevolezza

²¹⁷ Sulla quale cfr., sebbene da una specifica angolazione, C. CACCAVALE, *In tema di atti lesivi delle ragioni creditorie del fisco e responsabilità del notaio*, in *Riv. not.*, 2015, p. 245 ss.

²¹⁸ Valga ancora una volta rinviare a C. CACCAVALE, *Le ragioni dei creditori del legittimario insolvente, lesa o pretermessa*, cit., p. 47 s.

potrebbe imporre di dare prevalenza, nel bilanciamento con l'interesse creditorio, proprio a dette istanze.

Sta di fatto, cioè, che quando il bene in questione sia una azienda o una partecipazione societaria di controllo, alle predette istanze si aggiunge anche quella di preservare la buona gestione dei beni produttivi. Non solo, ma le ultime volontà del testatore sembrano meritare ancora maggiore attenzione in quanto quei beni sono espressione di un impiego protrattosi nel tempo di capacità, svolto spesso con fatica, di particolare capacità ed abnegazione; talvolta di vero e proprio sacrificio e assunzione di rischi. Un ulteriore ragione, dunque, per ipotizzare che il bilanciamento degli interessi in gioco veda soccombenti, almeno tendenzialmente, i creditori.

La questione, evidentemente, è troppo ampia per poter essere risolta in questa sede in quanto coinvolge il tema, più generale, della tutela del credito e della possibilità che venga diversificata anche in considerazione della fonte e della natura del credito stesso. Di certo è questione che merita attenzione e sul quale sarebbe auspicabile che si avvii un apposito dibattito.

CAPITOLO QUARTO

IL CONGENGO DEL *TRUST* IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: le ragioni della sua utilità. 2. La struttura del *trust*. In particolare, la figura del *trustee* quale responsabile della governance. 3. Il *trust* quale strumento per effettuare il passaggio generazionale dell'impresa. 4. L'incidenza del *trust* sulla vicenda successoria. 5. Il *trust* e la tutela dei legittimari.

1. La constatazione del fallimento, o comunque dell'insufficienza, dello strumento preordinato al passaggio generazionale dell'impresa impone all'interprete una riflessione più ampia e articolata sull'individuazione di strumenti alternativi, capaci di contemperare l'esigenza di continuità dell'attività produttiva con quella, non meno rilevante, di tutela delle posizioni soggettive degli eredi, *in primis* dei legittimari.

L'istituto del *trust*²¹⁹, pur essendo di derivazione anglosassone e tradizionalmente estraneo alla cultura giuridica

²¹⁹ Molto ampia è la letteratura in tema di *trust*. Cfr., almeno, P. PICCOLI, *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts*, in *Riv. not.*, 1990, p. 62 ss.; C.G. CHESHIRE, *Il concetto del trust secondo la Common Law inglese*, Torino, 1993; M. LUPOI, *Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell'Aja, diritto italiano*, Milano, 1994; ID., *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 10/07/1985*, in *Vita not.*, 1996, p. 966 ss.; ID., *Trusts*, Milano, 2001; C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, III, p. 1328 ss.; G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trusts*, 2000, p. 162 ss.; A. GAMBARO, *Trust*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIX, Torino, 2001, p. 449 ss.; A. BUSANI, *Il Tribunale di Bologna dichiara la legittimità dei trust "interni"*, in *Dir. prat. soc.*, 2003, p. 6 ss.; V. MARICONDA, *Il trust interno*, Napoli, 2005; ID., *Contrastanti decisioni sul*

continentale, ha trovato riconoscimento nell'ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con legge 16 ottobre 1989, n. 364²²⁰. Tale riconoscimento ha aperto nuove prospettive nell'ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, rendendo il *trust* uno strumento particolarmente interessante per il passaggio generazionale dell'impresa familiare²²¹.

La questione dell'ammissibilità del *trust* nel nostro ordinamento ha conosciuto, com'è noto, una significativa evoluzione, scandita da fasi successive che hanno condotto, per gradi, a un progressivo consolidamento di un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell'istituto²²².

trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità, in *Corr. giur.*, 2004, p. 76 ss.; L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 2ª ed., Napoli, 2010, *passim*; A.C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010, *passim*; EAD., *Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli, 2011; V. BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L'Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012; L. DI COSTANZO, *Il trust e le sue applicazioni*, Napoli, 2014; L.E. PERRIELLO, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano. Meritevolezza degli interessi e tecniche di tutela*, Napoli, 2017.

²²⁰ 1 La data del 1° luglio 1985 corrisponde a quella nella quale le prime tre nazioni hanno sottoscritto la Convenzione (Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). La prima Nazione a ratificarla, invece, è stata il Regno Unito, il 17 novembre 1989 (con effetto anche nelle Colonie e nei Paesi dell'area Commonwealth, nonché di Hong Kong, Montserrat, Bailiwick of Jersey, Islands of Guernsey e Turks and Caicos); è seguita la ratifica dell'Italia e dell'Australia, il 17 ottobre 1991. La Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1992; l'art. 30 prevede, infatti, l'entrata in vigore solo «il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione».

²²¹ Cfr., almeno, T. V. RUSSO, *Il trust come strumento per disciplinare il passaggio generazionale e le dinamiche successorie*, in *I contratti*, 2024, p. 445 ss.; ID., *Il trust*, Napoli, 2023, p. 185 ss.; D. MURITANO e C. ROMANO, *Il Trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, Studio n. 219-2019/C, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 marzo 2021; V. DE DONATO, *Trust e impresa*, in A.A. V.V., *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2002, p. 111 ss..

²²² È stato anche detto, al riguardo, che prima dell'introduzione dell'art 2645 *ter* c.c. «l'Italia doveva essere considerata alla stregua di uno stato non *trust*» e quindi l'assenza di una disciplina di carattere generale sulla destinazione di beni ad uno scopo avrebbe negato la validità del cd. *trust*

In particolare, l'elaborazione dei giudici si è confrontata con le specificità del cosiddetto *trust interno*²²³, vale a dire quel modello di *trust* nel quale tutti gli elementi di collegamento rilevanti (soggetti, beni, luogo di esecuzione) risultano radicati in Italia, mentre l'unico elemento esterno è la disciplina applicabile che viene individuata in una legge straniera a scelta del disponente²²⁴.

La rilevanza del *trust* nel contesto del passaggio generazionale dell'impresa deriva dalla sua capacità di coniugare flessibilità gestionale, separazione patrimoniale e continuità aziendale, elementi essenziali per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa attraverso le

interno, ma l'art 2645 *ter* c.c. è fonte di carattere generale e quindi con l'introduzione di questo si ammette la creazione di un vincolo reale di destinazione che presenta sicuramente gli elementi essenziali minimi del *trust* tanto che «l'Italia si inserisce a pieno titolo nel novero degli stati che conosco l'istituto del trust». Così, G. PETRELLI, *Destinazioni patrimoniali e trust*, Varese, 2019, p. 118 ss. Per un rigoroso inquadramento sistematico, successivo e precedente l'art. 2645 *ter* c.c., introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella l. 23 febbraio 2006, n. 51, cfr. G. D'AMICO, *La proprietà «destinata»*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss.; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur.*, Aggiornamento, 2007, *ad vocem*; R. LENZI, *Atto di destinazione*, *Annali*, V, 2012, p. 52 ss.; A. FUSARO, *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. disc. priv.*, V, 1989, p. 321 ss.

²²³ V. almeno S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione*, cit., 369 ss. (con analitica ricognizione delle varie posizioni, già cristallizzatesi), L. GATT, *Dal trust al trust*, cit., p. 1 ss., nonché P. MANES, *Trust interni*, in *Dig. disc. priv.*, Aggiornamento, VIII, 2013, p. 769 ss.; ma v. anche A. GAMBARO, *Trust*, *ivi*, XIX, 1999, p. 449 ss.; più di recente, per una ricognizione ad ampio raggio sull'istituto, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2020, p. 265 ss..

²²⁴ Cfr. in dottrina, almeno S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 597 ss.; M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 605 ss.; ID., *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1163 ss.; P. PICCOLI, *Possibilità operative del Trust nell'ordinamento italiano, L'operatività del trustee dopo la Convenzione de l'Aja*, in *Riv. not.*, p. 62 ss.; R. LENZI, *Operatività del Trust in Italia*, in *Riv. not.*, 1995, p. 1385 ss.; A. GAMBARO, *I trusts e l'evoluzione del diritto di proprietà*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di Beneventi, Milano, 1996, p. 6 ss.; ID., *Trust*, in *Dig. disc. civ.*, XIX, Torino, 1999, p. 465; ID., *Trasferimento di quote sociali al trustee*, in *Trusts*, 2000, p. 225 ss.; G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del trust interno alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 148 ss.

generazioni²²⁵. D'altronde il *trust* può essere visto come uno strumento di pianificazione volto a prevenire l'insorgenza di situazioni di attrito capaci di determinare la polverizzazione del patrimonio aziendale²²⁶. I vantaggi del *trust*, infatti, risiedono nell'elasticità dell'istituto nonché sulla circostanza che l'effetto tipico del *trust* è proprio quello della creazione di una massa di beni separata opponibile ai terzi, capace di produrre effetti reali²²⁷.

L'elemento caratterizzante del *trust* è rappresentato infatti dalla formazione di un patrimonio separato e distinto sia dal patrimonio personale del *trustee* sia da quello del disponente²²⁸. Tale separazione produce l'effetto di sottrarre i beni conferiti alle pretese dei creditori personali tanto del disponente quanto del *trustee*, garantendo così la destinazione dei beni al perseguimento delle finalità stabilite nell'atto istitutivo.

Nel delineare la specificità del *trust* avente ad oggetto beni produttivi in funzione del passaggio generazionale, può osservarsi che il ruolo del *trustee* costituisce un *unicum* rispetto agli ordinari strumenti di devoluzione dell'impresa:

²²⁵ Gli atti di destinazione, invero, ben si prestano a servizio dell'attività di impresa. cfr., a riguardo, M. MALTONI, *Gli atti di destinazione e l'attività di impresa*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di M. BIANCA e A. DE DONATO, Milano, 2013, p. 150 ss.; M.V. DE GIORGI, *Fondazioni di famiglia e attività di impresa*, in *Nuova giur. civ.*, 2005, p. 79 ss..

²²⁶ Cfr. V. DE DONATO, *Trust e impresa*, cit., p. 113 ss; C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 1617 ss.; D. HAYTON, *Prima parte: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia nel passaggio generazionale*, in *Contr. impr.a*, 2019, p. 248 ss.

²²⁷ Evidenzia come il *trust* mantenga un proprio autonomo ruolo «presentando indubbiamente una superiore articolazione sia avuto riguardo alle regole del rapporto fiduciario sia riguardo all'apparato rimediale» D. MURITANO, *Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter del codice civile)*, a cura di G. VETTORI, Padova, 2008, p. 286.

²²⁸ Cfr. Cass., 24 febbraio 2023, n. 5800, in *Onelegale online*, secondo cui «l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal “trustee” nell'interesse di uno o più beneficiari».

egli, infatti, assume una funzione di gestione (c.d. *managment role*) dei beni costituiti in *trust*, essendo chiamato ad amministrare l'azienda o le partecipazioni secondo un programma destinatorio prefigurato dal disponente, ed evitando anche la *vacatio* gestionale connessa all'apertura della successione. Siffatta figura è, infatti, assente nel patto di famiglia, dove l'imprenditore è chiamato ad operare scelte immediate in ordine all'individuazione del discendente assegnatario, trasferendogli immediatamente l'azienda o le partecipazioni sociali²²⁹.

A ben vedere, l'utilità del *trust*, quale strumento a servizio del passaggio generazionale dell'impresa si coglie in modo particolare ponendolo a confronto con una serie di strumenti societari e successori tradizionali che mostrano evidenti limiti. Può anzitutto trattarsi del caso in cui il capofamiglia intenda che tutti i discendenti continuino a beneficiare dei frutti dell'attività d'impresa, anche qualora l'assegnatario non sia – ancora – dotato di particolari e necessarie capacità gestionali, ovvero quando si voglia consentire a uno dei figli di assumere la gestione solo a valle di un periodo di formazione. In tale ipotesi, mediante l'utilizzo del *trust*, la conduzione dell'impresa potrebbe essere affidata a un *trustee* professionalmente idoneo²³⁰. Ancora, il *trust* si rivela funzionale quando tutti i figli risultino astrattamente in grado di gestire l'impresa, ma l'elevato rischio di conflitti interni induca a preservare l'unitarietà delle scelte gestorie mediante l'affidamento del controllo a un soggetto terzo, neutrale rispetto alle dinamiche familiari.

È vero che, in linea teorica, si potrebbe perseguire un analogo risultato attraverso la costituzione di una nuova società, nella quale il capostipite mantenga il controllo, per poi lasciare il testimone ai figli dopo la sua morte; tuttavia, tale

²²⁹ Cfr. D. MAURITANO e C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria*, cit., p. 222 ss.

²³⁰ Cfr. L. SALVATORE, *Il trapasso generazionale nell'impresa tra patto di famiglia e trust*, cit., p. 553, il quale evidenzia come il *trustee* più adatto in simili operazioni sia una persona giuridica come le società fiduciarie e le *Trusts Companies*; C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare*, cit., p. 1648 ss.

soluzione presuppone una coesione tra i futuri soci, che spesso difetta nei contesti familiari segnati da tensioni o da divergenze di interessi.

Diversamente, nei gruppi societari complessi o nelle strutture c.d. “composite”, l'imprenditore potrebbe programmare in vita un'operazione di scissione, destinando le partecipazioni di una società ad alcuni figli (o ad uno) e quelle di altra società ad altri (o ad uno), ovvero separando il ramo operativo da quello patrimoniale, mediante la costituzione di una *holding* cui attribuire determinate partecipazioni da assegnare a specifici discendenti. Anche in tali scenari, tuttavia, il *trust* si presenta come strumento particolarmente duttile: esso consente, infatti, di concentrare in un unico centro di imputazione (il *trustee*) il controllo dei beni produttivi, articolando al contempo i diritti economici e le aspettative dei vari membri della famiglia, secondo un disegno unitario che gli ordinari meccanismi societari e successori non sempre sono in grado di assicurare²³¹.

2. Per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona (c.d. costituente o *settlor*), con atto tra vivi o per causa di morte, con cui dei beni vengono posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario (c.d. *trust* in favore di beneficiario) oppure per un fine specifico (c.d. *trust* di scopo) (art. 2 conv.).

Il *trust* si configura, così, come un rapporto giuridico trilaterale che coinvolge tre soggetti fondamentali: il disponente (*settlor*), il trustee e i beneficiari.

Il disponente è il soggetto che, mediante l'atto istitutivo, manifesta la volontà di sottrarre determinati beni dalla propria sfera patrimoniale per assoggettarli a un vincolo di destinazione, affidandone la gestione a un soggetto di fiducia (*trustee*), al fine di avvantaggiare o tutelare uno o più terzi, ovvero di realizzare uno scopo determinato.

²³¹ Cfr. P. MANES, *I trusts per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia*, cit., p. 587 ss.

La struttura del *trust* si articola attraverso due negozi giuridici distinti ma funzionalmente collegati: l'atto istitutivo e l'atto di dotazione patrimoniale²³².

L'atto di dotazione realizza il trasferimento effettivo dei beni dal patrimonio del disponente a quello del *trustee*. Mediante tale negozio il disponente imprime il vincolo di destinazione sui beni e sui diritti che egli trasferisce al fine di renderli strumentali all'attuazione del programma delineato nell'atto istitutivo.

Di regola, a differenza del negozio istitutivo – che presenta natura unilaterale – il negozio dispositivo assume la forma di un negozio bilaterale tra disponente e *trustee*, nel quale si realizza il trasferimento dei beni al patrimonio vincolato in funzione dell'esecuzione del *trust*.

L'atto istitutivo rappresenta, invece, il negozio programmatico unilaterale recettizio mediante il quale il disponente definisce le finalità del *trust*, nomina il *trustee* e individua i beneficiari e/o lo scopo circoscrivendo, così, lo scheletro organizzativo strumentale all'interesse da perseguire²³³. Quest'ultimo può, alternativamente, risiedere nella devoluzione di un dato patrimonio a determinati soggetti, o ancora alla realizzazione di uno scopo. A seconda della dell'interesse prefissato, e dunque della struttura assunta dal *trust*, sia esso un c.d. *trust* in favore di beneficiario oppure per un fine specifico c.d. *trust* di scopo, verranno anche modulati i poteri di gestione del *trustee*.

La posizione del *trustee*²³⁴, infatti, presenta profili del tutto peculiari: pur essendo designato dal disponente, egli non è

²³² Nel *trust* autodichiarato, come nel *trust* testamentario, i due momenti coincidono. Cfr. M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, *I diritti reali*, II, Torino, 2004, p. 277 ss.

²³³ Cfr. A. GALLARITI, *Trust e società. Analisi economico-giuridica*, Torino, 2008, *passim*; ID., *Il trust come organizzazione complessa*, Milano, 2010, p. 229 ss.

²³⁴ Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit. p. 477, il quale definisce la funzione del *trustee* quale «ufficio di diritto privato», nonché «figura sulla quale si concentra un insieme di poteri e doveri orientati al perseguimento degli obiettivi del *trust* quali dettati dal disponente nell'atto istitutivo del *trust* e, quindi, un complesso di poteri e doveri finalizzati all'amministrazione del patrimonio vincolati in trusts».

chiamato a perseguire gli obiettivi del *trust* nell'interesse di quest'ultimo, bensì nell'interesse dei beneficiari (ovvero in funzione dello scopo), secondo il programma tracciato nell'atto istitutivo.

Con l'accettazione dell'incarico²³⁵, il *trustee* acquista una serie di poteri-doveri strettamente correlati tra loro: da un lato, il potere di amministrare, gestire e disporre dei beni compresi nel patrimonio vincolato; dall'altro, il dovere di esercitare tali poteri in modo conforme alla destinazione impressa dal trust, avendo come criterio ordinante il perseguimento dello scopo che ne costituisce la ragione giustificatrice. Ne emerge, dunque, una figura nella quale il profilo potestativo e quello obbligatorio risultano inscindibilmente intrecciati, e la cui legittimazione ad agire è interamente funzionalizzata all'attuazione del programma fiduciario.

Il *trustee*, infatti, acquisisce la titolarità formale²³⁶ dei beni compresi nel *trust fund*²³⁷ e, correlativamente, l'insieme dei poteri che ne derivano, sia pur compressi e conformati dal vincolo di destinazione. I beneficiari, per contro, non acquistano immediatamente una posizione dominicale, ma sono titolari, quantomeno in via generale, di diritti di credito nei confronti del trustee, aventi ad oggetto una gestione conforme al programma fiduciario e, se del caso, l'attribuzione finale dei beni o dei frutti del patrimonio vincolato.

Nello svolgimento della propria attività, il *trustee* è tenuto ad operare secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia, ancorché si tratti di interessi altrui e non propri. Tale dovere di correttezza e diligenza si innesta su un quadro di ampia legittimazione gestoria: l'art. 8 della

²³⁵ Sulla non necessità di un formale atto di accettazione, potendo anche emergere dal comportamento di fatti concludenti cfr. T. V. RUSSO, *Il trust*, cit. p. 131s..

²³⁶ Cfr. T. V. RUSSO, *o.l.u.c.*

²³⁷ Appare, infatti, più corretto discorrere di *trust fund* traducendolo impropriamente fondo in *trust* piuttosto che fondo del *trust* o anche solo *trust*, in quanto l'effetto della destinazione non si inquadra nella categoria dell'attribuzione bensì in quella dell'organizzazione, cfr. T. V. RUSSO, *o.u.c.*, p. 86 ss. e R. DI RAIMO, *Persona giuridica, Destinazione e segregazione*, in *Corti pugliesi*, 2008, p. 28 ss.

Convenzione dell’Aja riconosce al *trustee* una generale libertà di amministrazione, pur soggetta ai limiti derivanti, da un lato, dalle finalità del trust fissati dal disponente, e, dall’altro, da eventuali vincoli imposti dalla legge regolatrice prescelta.

Sul piano sostanziale, uno dei compiti essenziali che gravano sul trustee è l’obbligo di conservazione e, per quanto possibile, di incremento della *trust property*²³⁸. Tale obbligo va inteso in senso ampio, comprendendo tanto la tutela materiale dei beni, quanto quella giuridica. Da ciò deriva il dovere di esercitare tutte le azioni necessarie alla difesa del patrimonio vincolato, di vigilare sulla corretta manutenzione dei beni, nonché di presidiare attivamente le posizioni soggettive inerenti ai rapporti in corso, ad esempio agendo contro i terzi inadempienti o opponendosi a pretese ingiustificate.

Accanto al profilo gestorio in senso stretto, si colloca poi l’obbligo di rendicontazione e di informazione nei confronti dei beneficiari. Il *trustee* è, infatti, tenuto a fornire loro informazioni sull’andamento della gestione, attraverso strumenti quali il rendiconto periodico e il cosiddetto «libro degli eventi del *trust*», in cui sono registrate le operazioni rilevanti e lo stato del patrimonio amministrato. Si tratta di un obbligo ampiamente riconosciuto tanto nella giurisprudenza dei Paesi di *common law*, quanto dalla lettera c) dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja, che fa espresso riferimento al dovere del trustee di “rendere conto” della propria gestione.

3. Il *trust* di famiglia destinato a presidiare il passaggio generazionale dell’impresa può assumere configurazioni strutturali assai diversificate, che spaziano dalle forme più elementari alle architetture negoziali più complesse. Si va, infatti, dal modello del *trust autodichiarato*, nel quale il disponente cumula in sé anche la qualità di *trustee*, fino a strutture più articolate, che prevedono la nomina di *trustee* professionali e l’eventuale istituzione di organi di controllo, quali comitati dei beneficiari ovvero la figura del *guardiano* (c.d. *protector*).

²³⁸ Cfr. T. V. RUSSO, *o.u.c.*, p. 139 ss.

La nomina del *trustee* è infatti di centrale rilievo in quanto deve riconoscersi adeguata competenza gestionale e indipendenza di giudizio. Possono anche predisporre meccanismi di sostituzione del *trustee*, nonché prevedere l'eventuale istituzione di organi di controllo, così da evitare situazioni di paralisi o derive gestionali non coerenti con il programma fiduciario.

In questa prospettiva, il *trustee* dovrà essere in grado non solo di amministrare il patrimonio vincolato, ma di governare un *asset* produttivo secondo logiche imprenditoriali. Ne discende l'utilità di inserire nell'atto istitutivo una serie di clausole specifiche volte a vincolare l'esercizio dei poteri del *trustee*²³⁹ al perseguimento delle finalità imprenditoriali e familiari sottese al *trust*. Rientrano tra le clausole maggiormente significative, a titolo esemplificativo; previsioni sul mantenimento in vita dell'attività d'impresa e sulla non liquidazione del complesso aziendale se non al ricorrere di determinate condizioni; obblighi di reinvestimento, in tutto o in parte, degli utili realizzati;

indicazioni di massima sulle linee di sviluppo aziendale e sugli obiettivi di lungo periodo (conservazione del controllo, crescita dimensionale, apertura a soci terzi, ecc.)²⁴⁰.

Il *trust* per il passaggio generazionale può, inoltre, essere congegnato in modo da prevedere meccanismi di *governance* partecipata, idonei a consentire ai beneficiari – pur non titolari di poteri gestori diretti – di esprimere indirizzi o preferenze in ordine alle scelte più rilevanti. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la costituzione di comitati consultivi composti dai beneficiari, chiamati a rendere pareri (eventualmente vincolanti) su determinate operazioni straordinarie, ovvero

²³⁹ Sul potere gestorio dei *trustee* e sulla possibilità di godere di limitazioni di responsabilità previste dall'atto istitutivo, cfr. D. HAYTON, *Prima parte: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia*, cit., p. 248 ss.

²⁴⁰ Cfr. M. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 929. ID., *Contributo allo studio dei trust "interni" con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016, *passim*.

mediante la previsione di procedure di consultazione obbligatoria del nucleo familiare per le decisioni che incidano in modo significativo sulla struttura o sul controllo dell'impresa.

La grande flessibilità dell'istituto consente, altresì, di inserire clausole di adattamento, idonee a modulare nel tempo le modalità di gestione e di attribuzione, in funzione del mutamento delle circostanze familiari e aziendali²⁴¹. Possono così prevedersi, ad esempio, meccanismi di revisione periodica dei poteri del *trustee*, di ridefinizione dei beneficiari o di ricalibratura delle posizioni economiche, in modo da garantire che il trust rimanga uno strumento realmente adeguato alle esigenze del passaggio generazionale anche nel medio-lungo periodo.

In tale prospettiva, assume particolare rilievo la figura del *guardiano (protector)*, quale organo di controllo. A quest'ultimo possono essere attribuiti poteri di vigilanza sull'operato del *trustee*, poteri di autorizzazione o veto in relazione a specifiche operazioni straordinarie (alienazione dell'azienda, ingresso di nuovi soci, modifiche statutarie rilevanti), nonché, nei casi più gravi, il potere di rimozione e sostituzione del trustee inadempiente o in conflitto di interessi.

In conclusione, il *trust* di famiglia si configura come uno strumento particolarmente duttile ed efficiente per governare il passaggio generazionale dell'impresa, in quanto consente di coniugare la continuità aziendale e la salvaguardia dell'integrità del complesso produttivo; la tutela degli interessi familiari, mediante una distribuzione equilibrata dei benefici economici; la flessibilità gestionale, grazie alla separazione tra titolarità e gestione e alla possibilità di modellare poteri e controlli; la protezione patrimoniale e, non di rado, una razionale ottimizzazione degli oneri fiscali.

4. Essendo il passaggio generazionale dell'impresa un fenomeno successorio è d'uopo analizzare anche la possibile incidenza del *trust* sulla vicenda successoria.

²⁴¹ Cfr. C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia*, cit. p. 1648 ss.

Il *trust* può incidere sulla vicenda successoria, in termini generali, secondo almeno tre modalità: mediante un atto tra vivi costitutivo di *trust* i cui effetti dispositivi definitivi si producono dopo la morte del *settlor*; attraverso un obbligo di costituire un *trust* posto a carico di un erede o di un legatario; mediante la costituzione diretta del *trust* per atto di ultima volontà, ad opera del testatore.

La prima ipotesi attiene al *trust* costituito *inter vivos*, con proiezione degli effetti nel *post mortem*. Si tratta, in particolare, di un negozio con cui il disponente (*settlor*) organizza, mentre è in vita, la destinazione di determinati beni per il tempo successivo alla propria morte. Tale figura è ritenuta, come già analizzato nel capitolo II, compatibile con il divieto dei patti successori e, più in generale, con l'art. 458 c.c., in quanto non si versa in presenza di un negozio *mortis causa* diverso dal testamento²⁴². Invero, pur essendo previsto che l'attribuzione finale ai beneficiari si realizzi soltanto dopo la morte del *settlor*, l'evento morte non entra a far parte della *causa* del negozio, ma assume mera rilevanza quale elemento accidentale della fattispecie²⁴³.

L'atto non ha dunque ad oggetto il *quod superest* (ossia il complesso dei beni che apparterranno al disponente al momento della morte), ma beni e diritti specificamente individuati nell'atto istitutivo, il quale conserva, pertanto, natura pienamente *inter vivos*. Ne consegue che il *settlor* perde sin da subito la disponibilità (giuridica) dei beni trasferiti e che il *trustee* li amministri e gestisca sin da subito, nell'interesse

²⁴² Sulla validità del *trust* in funzione successoria (e sul fatto che esso non ricada nel divieto dei patti successori) cfr. D. MAURITANO e C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria*, cit., p. 219; T. V. RUSSO, *Il trust come strumento per disciplinare il passaggio generazionale e le dinamiche successorie*, cit., p. 448 ss.

²⁴³ Ritiene, invece, che la morte assurgerebbe a profilo causale, giacché il negozio sarebbe destinato a regolare interessi per il tempo successivo alla morte del disponente restando liberamente revocabile fino all'ultimo istante della sua vita, cfr. V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 49 ss.

dei beneficiari, secondo il programma delineato nell'atto istitutivo²⁴⁴.

La seconda ipotesi concerne il *trust* imposto dal testatore come obbligo a carico dell'erede o del legatario. In tal caso, il *trust* non viene costituito direttamente dal *de cuius*, bensì per effetto di un atto *inter vivos* da parte dei suoi aventi causa, in esecuzione di un obbligo scaturente dal testamento. L'obbligo assunto dall'onerato potrà assumere, a seconda dei casi, la struttura del legato – posto a carico dell'onerato ed in favore dei beneficiari determinati – ovvero quella dell'onere (qualora i beneficiari non siano puntualmente individuati). Anche in questa prospettiva, la struttura dell'operazione rimane ancorata ad atti *inter vivos* degli aventi causa, e non pone, di regola, particolari problemi di compatibilità con l'art. 458 c.c.

Ben più complessa è, invece, la terza figura, nella quale il testatore costituisce direttamente il *trust* per via testamentaria, senza imporre alcun obbligo ai successori. La fattispecie presenta evidenti analogie con quella della fondazione testamentaria: il testatore, in sostanza, pone in essere due negozi unilaterali collegati, e cioè, da un lato, l'atto istitutivo del *trust*, con nomina del *trustee*, e, dall'altro, l'atto di dotazione patrimoniale, mediante il quale determina i beni destinati al programma di gestione fiduciaria.

Il problema centrale, in questo contesto, attiene all'inquadramento delle posizioni del *trustee* e del beneficiario nell'ambito del diritto successorio. Parte della dottrina ha proposto, in passato, di ricondurre la figura del *trustee* allo schema dell'erede o del legatario (eventualmente *cum onere*), ovvero di assimilarlo alla figura dell'esecutore testamentario²⁴⁵.

²⁴⁴ Cfr. R. MONTINARO, *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 16 ss., ove si nota come la perdita del controllo sui beni costituiti in *trust* da parte del *settlor* costituisce, sul piano funzionale, elemento caratterizzante del *trust* a norma dell'art. 2 della l. 364/1989.

²⁴⁵ Cfr. sul punto, G. BONILINI, *Degli esecutori testamentari*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, Milano, 2005, p. 52 ss.; S. BARTOLI, *Il trust*, cit. p. 440 ss.; M. LUPOI, *Trusts*, cit. p. 593 ss.; G. BOSCO, *Il trust e le categorie civilistiche: brevi spunti per una ricostruzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p.

Invero, se si considerano i tre rapporti che si instaurano nel *trust* (*settlor-trustee*; *trustee-beneficiario*; *settlor-beneficiario*), soltanto nel rapporto tra disponente e beneficiario si può scorgere un intento liberale²⁴⁶. Nel rapporto tra *settlor*-testatore e *trustee* manca, invece, qualsiasi profilo di liberalità: la posizione del *trustee* è puramente strumentale alla realizzazione dello scopo del *trust* e non presenta i tratti tipici dell'attribuzione a titolo gratuito. Di conseguenza, il *trustee* non può essere qualificato né come erede né come legatario, poiché entrambe tali figure presuppongono che il soggetto sia destinatario di una liberalità *mortis causa*²⁴⁷.

Esclusa la riconducibilità del *trustee* al paradigma dell'erede *cum onere*²⁴⁸, neppure convincente appare la tesi che lo assimila all'esecutore testamentario²⁴⁹. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 703 c.c., esercita infatti una funzione essenzialmente conservativa e statica²⁵⁰, volta ad assicurare

14 ss.; F. PATTI, *I trusts: problematiche connesse all'attività notarile*, in *Vita not.*, 2001, p. 543.

²⁴⁶ Cfr. G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, cit., p. 109 ss.; S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, in *I quaderni della fondazione italiana per il Notariato*, 2008, p. 59; A. PALAZZO, *I singoli contratti. Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, 2, Torino, 2000, p. 431 ss..

²⁴⁷ Infatti, non si comprende per quale ragione in presenza di un *trust* testamentario questo cessi di essere un patrimonio separato ma diventi patrimonio di un erede o legatario sia pure con funzione fiduciarie cfr. T. V. RUSSO, *Il trust*, cit., p. 209 s., tanto che il *trustee* non deve accettare alcuna eredità e nemmeno può dirsi acquirente di alcun legato al momento dell'apertura della successione.

²⁴⁸ Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., pag. 630 ss..

²⁴⁹ In argomento, cfr. T. V. RUSSO, *o.u.c.*, p. 212 ss.; A. GIULIANELLI, *L'esecutore testamentario tra trust e affidamento fiduciario*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2021, p. 162 ss.; F. TREGGIARI, *L'affidamento nell'esecutore testamentario. Dati per una retrospettiva*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2008, pag. 170 ss.; P. MANES, *Il trustee esecutore testamentario*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2002, pag. 540 ss.; N. RAITI, *Trust istituito dall'esecutore testamentario*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2001, pag. 647 ss.; M. LUPOI, *Executor and trustee e esecutore testamentario: riflessi sull'imposta sulle successioni*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, p. 11 ss.

²⁵⁰ Sulle funzioni dell'esecutore testamentario cfr. M. TALAMANCA, *Poteri e funzioni dell'esecutore testamentario*, in *Riv. Not.*, 1970, p. 972 ss.; V. M. TRIMARCHI, *Esecutore testamentario*, in *Enc. dir.*, XV, Milano,

l'esatta esecuzione della volontà del *de cuius*, mentre l'amministrazione del *trustee* è per definizione dinamica, orientata non solo alla conservazione, ma anche alla gestione attiva e all'eventuale incremento del compendio oggetto del trust al fine di realizzare il programma del *trust*.

Se ne deve dedurre che il *trustee* nominato nel testamento non sia inquadrabile in alcuna delle figure tipiche del diritto successorio, costituendo piuttosto una figura atipica, propria dello schema del *trust*. L'attribuzione testamentaria in favore del *trustee* dà così luogo, sul piano strutturale, a un nuovo *genus* di disposizione testamentaria, risultante dalla combinazione di due negozi unilaterali collegati: l'istituzione del trust e la contestuale dotazione patrimoniale²⁵¹.

Diverso, ma altrettanto problematico, è il tema della qualificazione giuridica del beneficiario nel *trust* testamentario. Se nel *trust* inter vivos è relativamente agevole ricondurre la sua posizione a una forma di liberalità indiretta, nel *trust* costituito per testamento la situazione è più complessa, poiché al momento dell'apertura della successione la titolarità formale dei beni è attribuita al *trustee*, che li gestisce nell'interesse del beneficiario e li trasferisce a quest'ultimo in un momento successivo.

La dottrina, muovendo dal presupposto che il beneficiario non può accettare l'eredità durante la fase di gestione fiduciaria, ha elaborato la suggestiva categoria della «delazione sospesa», volta a descrivere la posizione del beneficiario nella fase intermedia²⁵². Coerentemente con l'idea che il *trustee* divenga titolare dei beni per attuare il programma del *trust*²⁵³, si esclude che il beneficiario possa essere considerato erede del *de cuius*: egli, infatti, acquista dal *trustee* e non direttamente dal patrimonio ereditario, non risponde

1966, p. 389 ss.; V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, Torino, 1982, 6, II, p. 313 ss.

²⁵¹ Da ultimo, si veda anche C. ROMANO, *I legati atipici quale strumento di realizzazione di interessi non attributivi del testatore*, cit., p. 35 ss.

²⁵² Cfr., C. ROMANO, *o.u.c.* p. 35 ss.

²⁵³ Si parla, infatti, del *trustee* quale proprietario fiduciario e del *trust* come proprietà fiduciaria, cfr. M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, cit. p. 294.

delle passività ereditarie e il suo acquisto è privo di quella *vis expansiva* tipica dell'acquisto a titolo di erede.

Per evitare che ciò conduca a una sorta di vuoto, una parte della dottrina propone di qualificare la posizione del beneficiario in termini di legato, valorizzando l'ampia elasticità sistematica di tale figura. Più precisamente, si configura un legato di credito (o, se si preferisce, un legato di contratto), in virtù del quale il beneficiario è titolare di un diritto di natura obbligatoria nei confronti del *trustee*, consistente nella pretesa che questi, alla scadenza del *trust*, trasferisca il risultato della gestione dei beni costituiti in *trust*, in suo favore. Ne consegue che il beneficiario non è titolare *ab origine* di un diritto reale sui beni del *trust*, bensì di un diritto di credito, la cui attuazione dipende dall'adempimento del programma fiduciario.

In tal modo, la struttura del *trust* testamentario trova una collocazione sistematica più coerente: il *trustee*, figura atipica e funzionale estranea alle categorie successorie tradizionali, e il beneficiario, quale soggetto in favore del quale si configura un legato obbligatorio²⁵⁴.

5. La questione del rapporto tra *trust* e tutela dei legittimari costituisce oggi uno dei terreni più delicati dell'interferenza fra modelli "importati" dalla tradizione di *common law* e l'assetto, rigidamente protettivo, del nostro diritto successorio. Il punto di frizione è noto: da un lato, il *trust* familiare si presta come strumento d'elezione per la pianificazione patrimoniale e, in particolare, per il passaggio generazionale dell'impresa²⁵⁵; dall'altro, la disciplina della successione necessaria – imperniata sugli artt. 536 ss. c.c. – pretende di preservare,

²⁵⁴ Cfr. C. ROMANO, *I legati atipici quale strumento di realizzazione di interessi non attributivi del testatore*, cit., p. 35 ss.

²⁵⁵ Cfr. T. V. RUSSO, *Il trust come strumento per disciplinare il passaggio generazionale e le dinamiche successorie*, cit., p. 448 ss.; M. MARTINO, *Destinazione dei beni e trust nell'interesse della famiglia*, in *Enc. Dir.*, IV, 2022, p. 233 ss.; D. HAYTON, *Prima parte: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia*, cit., p. 248 ss.; C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia*, cit., p. 1648 ss..

anche rispetto a liberalità atipiche e indirette, l'integrità (quantitativa) della quota di legittima.

La dottrina ha chiarito che il *trust* familiare (*inter vivos* o testamentario) rientra a pieno titolo nel novero dei negozi idonei a realizzare liberalità non donative²⁵⁶: la causa di destinazione in vista di un'attribuzione programmata a favore di determinati beneficiari integra, infatti, un atto liberale riconducibile all'area applicativa degli artt. 556 e 809 c.c.²⁵⁷. Le attribuzioni compiute dal *trustee* in favore dei beneficiari costituiscono, in questa prospettiva, arricchimenti voluti dal disponente per spirito di liberalità e, come tali, potenzialmente lesivi dei diritti dei legittimari al momento dell'apertura della successione.

La modernità dell'istituto non consente, pertanto, di collocarlo in una zona franca rispetto alle garanzie approntate ai legittimari; al contrario, l'art. 15 della Convenzione dell'Aja impone espressamente il rispetto delle norme inderogabili del diritto interno, tra cui quelle sulla successione necessaria, quale condizione per il riconoscimento del *trust*. Ne consegue

²⁵⁶ In giurisprudenza, Trib. Roma, 19 gennaio 2024, n. 1029, in *Onelegale online*, secondo cui «il *trust* è un istituto 'polimorfo', in quanto sebbene connotato dal tratto comune di essere un negozio gestorio con funzione attributiva, in concreto, può prestarsi ad attuare le più svariate finalità. [...] Nel caso in cui l'intento del *settlor* sia quello - appunto - di avvantaggiare, all'esito dell'attività gestoria del *trustee*, i beneficiari, l'opinione prevalente in dottrina è nel senso che si sia al cospetto di un atto che, seppur diverso per forma dalla donazione tipica, attua in realtà una liberalità».

²⁵⁷ Anche con riferimento all'ipotesi del *trust* autodichiarato D. MURITANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberale inter vivos*, in S. BARTOLI, D. MURITANO e C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014, p. 89, evoca il meccanismo delle liberalità indiretta. Sostiene, infatti, che anche «laddove l'attribuzione liberale al beneficiario avvenga direttamente ad opera del disponente e non per il tramite di un terzo, resta il fatto che il meccanismo prescelto dal disponente per attuare la liberalità non è quello proprio della tipica donazione». Cfr. anche S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, in *Liberalità non donative e attività notarile, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2008, p. 59 ss.; G. DE NOVA, *Trust, negozio istitutivo e negozi dispositivi*, Milano 2011, p. 27; S. PATTI, *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 526.

che la vicenda destinataria deve attraversare, per così dire, la “cruna dell’ago” dei principi inderogabili del nostro sistema successorio, e in particolare del divieto dei patti successori e della tutela della legittima²⁵⁸.

In questo quadro, il problema centrale diventa quello dei rimedi: quale azione può esperire il legittimario leso da un *trust*?

Alcuni riscontrano difficoltà tecniche per l’esperimento dell’azione di riduzione in presenza di una struttura triangolare “disponente–*trustee*–beneficiari”. Si osserva, in particolare, come – soprattutto quando il *trust* sia ancora in esecuzione alla morte del disponente – il legittimario si trovi di fronte a un *trustee* che non ha ricevuto nulla a titolo di liberalità e a beneficiari che, allo stesso tempo, nulla abbiano ancora concretamente acquisito; da ciò si trae argomento per ritenere inadeguata la riduzione e per invocare, in ultima analisi, la nullità del *trust* lesivo, facendo leva sull’art. 13 della Convenzione e sul parametro dell’ordine pubblico²⁵⁹.

Siffatta impostazione, tuttavia, presta il fianco a rilievi critici. Essa tende, invero, a forzare lo strumento della nullità per colmare le difficoltà applicative di un’azione – quella di riduzione – che lo stesso legislatore ha previsto come rimedio tipico e generale per la reintegrazione della quota di legittima, anche rispetto a liberalità indirette²⁶⁰. La migliore dottrina, infatti, avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità²⁶¹, propone invece di attrarre la fattispecie nei

²⁵⁸ D. MURITANO e C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria*, cit., p. 10; R. SANSONI, *La tutela dei legittimari al “banco di prova” del trust*, in *Notariato*, 4/2021, p. 399 ss; in giurisprudenza, Cass., 17 febbraio 2023, n. 5073, in *Famiglia e diritto*, 12/2023 con nota di F. TROLLI, *In tema di trusts e tutela dei legittimari*, p. 1112 ss.

²⁵⁹ Cfr. L. CORSINI, *Trust e diritti dei legittimari e l'erario in Italia*, in *Riv. not.*, 1998, p. 74 ss.

²⁶⁰ Cfr. D. MURITANO e C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria*, cit., p.10.

²⁶¹ Cfr., per tutti, Cass., 17 febbraio 2023, n. 5073, in *Onelegale online*, che affronta in modo organico il tema dei rimedi esperibili dal legittimario leso da un *trust* familiare discrezionale. La Corte, dopo aver ribadito che le attribuzioni derivanti dal *trust* realizzano liberalità indirette, esclude tanto il ricorso alla nullità quanto l’applicazione dell’art. 549 c.c., individuando

principi generali della tutela dei legittimari, riconducendo il *trust* all'area delle liberalità non donative riducibili²⁶².

Rimane, evidentemente, aperto il problema – tutt'altro che secondario – della determinazione del valore della liberalità realizzata mediante *trust* ai fini del calcolo della legittima, soprattutto allorché la gestione del *trustee* abbia comportato trasformazioni, alienazioni e surrogazioni dei beni originariamente conferiti. La dottrina, muovendo in parallelo al paradigma delle liberalità non donative, tende a valorizzare i criteri elaborati per la legittima “per equivalente”, prospettando soluzioni che privilegiano, piuttosto che la *restitutio in natura* dei beni costituiti in *trust* (che potrebbero anche essere mutati a seguito della gestione, soprattutto nel caso in cui il *trust* abbia già avuto compiuta esecuzione), una

proprio nell'azione di riduzione lo strumento “più coerente” con il sistema di protezione spettante ai legittimari.

²⁶² Sostengono la riducibilità del *trust* lesivo delle quote di legittima T. V. RUSSO, *Il trust*, cit., p. 211 ss.; M. LUPOI, *Trusts e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 285 ss.; A. PALAZZO, *I trust in materia successoria*, in *Vita not.*, 1996, p. 129; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, in *Eur. Dir. priv.*, 1998, p. 1110 ss.; G. PORCELLI, *Successioni e trust*, cit., p. 207 ss.; *Condivisibili*, sul punto, i rilievi di A. BUSANI, *Il trust*, cit., p. 514 ss. il quale suggerisce, in ogni caso, di inserire nell'atto istitutivo un'apposita clausola che riconosca ai legittimari beneficiari il diritto potestativo di richiedere al *trustee*, in qualsiasi momento, un'attribuzione di valore sufficiente a soddisfare la loro quota di legittima; in tal caso, il legittimario sarebbe pienamente tutelato, in quanto, mediante una semplice dichiarazione unilaterale di volontà, egli potrebbe ottenere la propria quota di legittima libera da ogni gravame. Differente la posizione assunta da G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, in *Relazione al II congresso nazionale dell'associazione Il trust in Italia*, 17-19 marzo 2002, in *iltrustinItalia.it*, il quale ritiene che l'azione di riduzione non sia l'unica azione di reazione ad una disposizione testamentaria o ad una donazione che eccedano la disponibile, non essendo il nostro un sistema di azioni tipiche (p. 3); l'A. ipotizza una azione di impugnazione dello stesso programma del *trust* lesivo della legittima, con legittimazione passiva del *trustee*; a ciò si affiancherebbe, nell'ipotesi che non siano ancora stati compiuti atti di disposizione in favore dei beneficiari, un'azione contro il *trustee*, volta a far recuperare i beni disposti in suo favore e già appartenenti al *de cuius*; laddove invece l'atto di disposizione sia già compiuto, si affiancherebbe un'azione volta a far valere nei confronti del beneficiario un credito, nella misura dell'eccedenza rispetto alla disponibile.

reintegrazione del valore dell'investimento operato dal donante, da operare in via principale sul patrimonio del beneficiario e, solo in via residuale, su quello del *trustee*²⁶³. Inoltre, ai fini delle operazioni di collazione e di imputazione, nel caso in cui il *trust* abbia ad oggetto un'azienda o partecipazioni sociali, la questione si complica ulteriormente: ci si deve chiedere, invero, se il parametro di riferimento debba essere ancorato al valore del bene conferito al momento dell'istituzione del *trust*, ovvero al valore – spesso profondamente mutato – dell'azienda o delle partecipazioni al momento dell'apertura della successione, e secondo quali criteri tale scarto debba essere imputato, rispettivamente, all'attività gestoria del trustee.

²⁶³ Cfr. D. MURITANO e C. ROMANO, *Il trust in funzione successoria*, cit., p. 30 ss.; A. BUSANI, *Il trust*, cit., p. 113 ss.; G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni*, in *Contr. e impr.*, 2020, p. 952 s.; In giurisprudenza, App. Firenze 9 agosto 2001, in *Il fisco*, 2003, p. 360; Trib. Lucca 23 settembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 2007.

Bibliografia

A.A. DOLMETTA, *Patti successori istitutivi. Mandato post mortem. Contratto di mantenimento*, in *Vita not.*, 2011, p. 453 ss.

A. ALBANESE, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger-Busnelli, Milano, 2009, p. 263 ss.

A. ALBERTI e F. LAURINI, *Le clausole statutarie di recesso ad nutum nelle società di capitali con durata determinata: possibili tecniche redazionali*, in *Notariato*, 2025, p. 567.

A. BORTOLUZZI, *Successione nell'impresa*, in *Dig. comm.*, 2003.

A. BORTOLUZZI, *Successione nei beni di impresa: infeudamento o razionalizzazione dell'esercizio delle attribuzioni proprietarie?*, in *Vita not.*, 1998, p. 1221 ss.;

A. BUCELLI e G. GALLI, *Elementi patrimoniali ed interessi sociali nella vocazione necessaria*, in *Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo*, I, Milano, 2002, p. 290 s.

A. BUCELLI, *Dei legittimari*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2012, p. 9 ss.

A. BUCELLI, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella successione necessaria*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successori dagli istituti classici al patto di famiglia*, Padova, 2007, p. 275 ss.

A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, XII, Torino, 1980, p. 36, p. 120.

A. BUSANI, *Il contratto di riqualificazione della donazione di partecipazioni sociali in patto di famiglia*, in *Le società*, 2016, p. 535 ss.

A. BUSANI, *Il patto di famiglia*, Padova, 2019, p. 49 ss.

- A. BUSANI, *È valida l'opzione put utile ad attrarre capitale di rischio*, in *Le società*, 2019, p. 13 ss.
- A. BUSANI, *L'opzione put non è un patto leonino*, in *ilsole24ore.com*
- A. BUSANI, *Il Tribunale di Bologna dichiara la legittimità dei trust "interni"*, in *Dir. prat. soc.*, 2003, p. 6 ss.
- A. C. DI LANDRO, *Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010.
- A. C. DI LANDRO, *Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli, 2011.
- A. CARESTIA, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. LO CASCIO, Milano 2003, p. 90 ss.
- A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, p. 134.
- A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 386.
- A. DACCÒ, *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.* in *Il nuovo diritto delle società*. Liber Amicorum G.F. Campobasso, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2007, p. 403.
- A. DELL'OSSO, *La calibrazione dei diritti di ingerenza gestoria del socio di s.r.l. alla luce della nuova formulazione dell'art. 2475 c.c.*, in *Riv. dir. soc.*, 2024, p. 19 ss.
- A. FERRARI, *Il patto di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2012, p. 38 ss.
- A. FUSARO, *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. disc. priv.*, V, 1989, p. 321 ss.
- A. FUSARO, *Il divieto dei patti successori*, in *Successioni e Donazioni*, Milano, 1995, p. 170 ss..

- A. GAMBARO, *I trusts e l'evoluzione del diritto di proprietà*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di Beneventi, Milano, 1996, p. 6 ss.
- A. GAMBARO, *Trasferimento di quote sociali al trustee*, in *Trusts*, 2000, p. 225 s
- A. GAMBARO, *Trust*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX*, Torino, 2001, p. 449 ss.
- A. GIULIANELLI, *L'esecutore testamentario tra trust e affidamento fiduciario*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2021, p. 162 ss.
- A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, p. 234 ss.
- A. GUARNIERI e D. TESSERA, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Sub Artt. 978-1026*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2017 p. 70 ss.
- A. MAIESTRELLO, *Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali*, Studio CNN n. 100-2004/T, Approvato dalla Commissione Studi Tributari, 2024.
- A. MERLO, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del patto di famiglia*, in *A.A.V.V., Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006.
- A. MONDANI, *Il trasferimento della quota munita di diritti particolari*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2010, p. 471 ss.
- A. MUSTO, *La circolazione mortis causa dei "rapporti giuridici in via di formazione" e dei "rapporti preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva"*, Studio CNN n. 416-2012/C, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 gennaio 2013.
- A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, p. 1 ss.
- A. PALAZZO, *Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare*, in *Vita not.*, 1993, p. 1228 ss.

- A. PALAZZO, *I singoli contratti. Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, 2, Torino, 2000, p. 431 ss.
- A. PALAZZO, *I trust in materia successoria*, in *Vita not.*, 1996, p. 129.
- A. PALAZZO, *Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali*, in *Vita not.*, 2004, p. 116 ss.
- A. PALAZZO, *Le successioni*, I, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2000, p. 579 ss.
- A. PALAZZO, *Provenienze donative, successivi trasferimenti e tecniche di tutela degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 323.
- A. PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi nel laboratorio giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 435 ss.
- A. PAOLINO e A. RUOTOLO, *Opzione put e patto leonino nella società per azioni*, Studio CNN del 30 luglio 2018, in CNN Notizie n. 153 del 2018.
- A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, *Opzione put, divieto del patto leonino e nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto*, Studio CNN del 18 ottobre 2018, in CNN notizie n. 190 del, 2018.
- A. RUOTOLO, *Clausole di gradimento e clausole di prelazione nella s.r.l., Quesito di impresa n. 10-2008/I*, in CNN Notizie del 6 febbraio 2008.
- A. SPATUZZI, *Il legato di contratto*, in *Notariato*, 2015, p. 585 ss.
- A. TODESCHINI PREMUDA, *L'intervento del testatore nella divisione*, in G. Amadio e S. Patti (a cura di), *La divisione ereditaria*, Milano, 2013, p. 130 ss.
- A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2006, p. 270 ss.
- A. TORRONI, *Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile*, in *Riv. not.*, 2008, p. 465 ss.

- A. TRICOLI, *Sull'ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti*, in *Riv. dir. comm.*, Torino, 2005, p. 1029 ss.
- A. TULLIO, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, in AA.VV., *La successione legittima*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, Milano, 2009.
- A. ZACCARIA, *Negozi "mortis causa" e negozi "trans mortem"*, in *Studium iuris*, 2014.
- A. ZANARDO, *Alcuni spunti sulla disciplina della revoca degli amministratori in società a responsabilità limitata*, in *Contr. impr.*, 2006.
- A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie "in forma indiretta"*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, 1998.
- A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000.
- B. CONCAS, *I patti successori tra ratio del divieto e utilità di una possibile rinuncia anticipata*, in A.A. V.V., *Per un nuovo diritto successorio*, Napoli, 2025.
- B. MANFREDONIA, *Del gradualismo nell'interpretazione dei contratti: uno pseudoprincipio?*, in *Rass. dir. civ.*, 2005.
- C. BERTAZZONI, *Il patto d'opzione in ambito societario*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2021.
- C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997.
- C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio del patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 2006, p. 291
- C. CACCAVALE, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., p. 38 e ss.

- C. CACCAVALE, *I libri contabili nella responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'azienda ceduta*, in A.A.V.V., *L'immobile e l'impresa*, Milano, 2013.
- C. CACCAVALE, *La funzione gestoria nella s.r.l. a seguito del codice della crisi*, in *Riv. dir. impr.*, 2020.
- C. CACCAVALE, *La successione nel contratto (con particolare riguardo al contratto di società)*, in *Tratt. contr.* Roppo, *Interferenze*, VI, Milano, 2006.
- C. CACCAVALE, *Trasferimento di azienda mediante cessione post mortem a corrispettività condizionale*, in I quaderni della rivista di diritto dell'impresa, Napoli, 2014.
- C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998.
- C. FERRENTINO e A. FERRUCCI, *Dell'azienda*, Milano, 2006.
- C. G. CHESHIRE, *Il concetto del trust secondo la Common Law inglese*, Torino, 1993.
- C. LIMATOLA, *Passaggi generazionali e posizioni di governo nella s.r.l.*, Torino, 2017.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005.
- C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, in *Contr. impr.*, 2019.
- C. MARTONE, *Legato di posizione contrattuale*, in *Studium juris*, 1998.
- C. ROMANO, *I legati*, in *Diritto delle successioni*, a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI, Napoli, 2008.
- C. VERDE, *Il legato di azienda tra principi successori e istanze del diritto dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2016.

Cfr. G. COTTINO, M. SARALE e R. WEIGMAN, *Le società di persone*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, III, Padova, 2004, p. 290 ss.

D. BOGGIALI e A. RUOTOLO, *Recesso da s.r.l. fuori dei casi previsti da legge o statuto*, Quesito CNN 352-2014/I.

D. HAYTON, *Prima parte: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia nel passaggio generazionale*, in *Contr. impr.*, 2019.

D. MURITANO e C. ROMANO, *Il Trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, Studio CNN n. 219-2019/C, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 marzo 2021.

D. REGOLI, *La carica di amministratore. La rappresentanza. Il conflitto di interessi – L'invalidità delle decisioni*, in C. IBBA, G. MARASÀ (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, V, L'amministrazione. La responsabilità gestoria, Padova, 2012.

D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 2008.

E. BRACCI e E. VAGNONI, *Le piccole imprese familiari. Il capitale intellettuale nella gestione del ricambio generazionale*, Milano, 2007.

E. CALÒ, *Dal probate al family trust*, Milano, 1996, p. 101 ss.

E. DE BELVIS, *Disposizioni generali*, in G. AMADIO e S. PATTI (a cura di), *La divisione ereditaria*, Milano, 2013, p. 79.

E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2001, p. 625 ss..

E. FAZZUTTI, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, III, Giappichelli, Torino, 2003, p. 58.

- E. LUCCHINI GUASTALLA, *Art. 768 quater, 3° comma, Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, p. 57 ss.
- E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, in *Eur. Dir. priv.*, 1998, p. 1110 ss.
- E. NAPOLI, *Il legato di contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 738 ss.
- E. PARESCHE, *Metodi e forme dell'interpretazione*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 213 ss.
- E. ROSSI, *Patti successori: necessità o impedimento?*, Milano, 2018, p. 139 ss.
- F. ANNUNZIATA, *Recesso del socio*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 519 ss.
- F. BALDISSARA, *Il legato di contratto*, in *Vita not.*, 2007, p. 417 ss.
- F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto e sequestro di azioni*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. CAMPOBASSO*, diretto da P. Abadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, p. 659 ss.;
- F. BRIOLINI, *Pegno, usufrutto, sequestro*, in V. DONATIVI (a cura di), *Trattato delle società*, III, Assago, 2022, p. 406 ss.
- F. CORSI, *Dal patrimonio avito al patrimonio imprenditoriale: la legittima functa est?*, in *Giur. comm.*, 2007, p. 689 ss.
- F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2003, p. 110 ss.
- F. DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 196 ss.
- F. FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 358 ss.
- F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna-Roma, 2003, p. 72 ss.

- F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Tratt. civ e comm.* Cicu - Messineo, Milano, 2007, p. 321 ss.
- F. GALGANO, P. ZANELLI e G. SBISÀ, *Società per azioni*, in *Comm.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, p. 21 ss.
- F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 217 ss.
- F. GRADASSI, *Clauseole testamentarie in tema di legato di posizione contrattuale*, in *Notariato*, 1999, p. 43 ss.
- F. JR. FERRARA e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, p. 255 ss.
- F. MAGLIULO, *Il divieto dei patti successori istitutivi nella pratica negoziale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1411 ss.
- F. MAGLIULO, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Notariato*, 2002, p. 105 ss.
- F. OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzione ai legittimari non assegnatari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 1399 ss.
- F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990, p. 35 ss.
- F. PATTI, *I trusts: problematiche connesse all'attività notarile*, in *Vita not.*, 2001, p. 543.
- F. PROSPERI, *L'impresa familiare*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, 2006, Milano, p. 25 ss. e 211 ss.
- F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Diritto civile, Milano, 1995, p. 629 ss.
- F. SANTORO PASSARELLI, *Dei Legittimari*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da M. D'Amelio, E. Finzi, *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, p. 297 ss.
- F. SANTORO PASSARELLI, *Donazione. Riserva di usufrutto, contratto a favore di terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 189 ss.

F. SCAGLIONE, *Successioni anomale e con tratto di società*, Napoli, 1998, p. 33 ss.,

F. TASSINARI, *Clausole in funzione successoria negli statuti delle società di persone*, in *Giur. Comm.*, 1995, I, p. 944 ss.

F. TASSINARI, *La “provenienza” donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti*, in *Studi mat*, 2005, p. 1141 ss.

F. TREGGIARI, *L'affidamento nell'esecutore testamentario. Dati per una retrospettiva*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2008, pag. 170 ss.

F. VOLPE, *Patto di famiglia*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2012, p. 197

G. A. M. TRIMARCHI, *Il passaggio generazionale nell'impresa tra inefficienza degli strumenti tradizionali, familiari “scorbutici” ed interpreti “sostanziosi”*, in *Notariato*, 2024, p. 179 ss.

G. A. M. TRIMARCHI, *Il Patto di Famiglia*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. IACCARINO, II, Milano, 2023, p. 1937 ss.

G. AMADIO, *Funzione distributiva e tecniche di apporcionamiento nel negozio divisorio*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, 2008, p. 27 ss.

G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote – Heredis institutio ex re certa*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 244 ss.

G. AMADIO, *La divisione del testatore*, in *Tratt. breve succ. don.* Rescigno, coordinato da M. Ieva, II, Padova, 2010, p. 208 ss.

G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, p. 803 ss.

G. BONFANTE e G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da G. Cottino, I, Padova, 2001, p. 643 ss.

G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici*, Milano, 1990, p.

G. BONILINI, *Dei legati*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2006, p. 163 ss.

G. BONILINI, *Divisione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VI, Torino, 1990, p. 484.

G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2020, p. 192.

G. BOSCO, *Il trust e le categorie civilistiche: brevi spunti per una ricostruzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 14 ss.

G. CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale*, Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino, a cura di P. Perlingieri, Esi, Napoli, 2013, p. 319 ss.

G. CAPO, *Le società di capitali*, in *Manuale di diritto commerciale*, V. BUONOCORE (ideato da), Torino, 2015, p. 299, ss.

G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, 5^a ed., a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, II, Milano, 2023.

G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, V, 2^a ed., Torino, 1997, p. 424 ss.

G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, 2^a ed., Milano, 1980, p. 49 ss.

G. D'AMICO, *La proprietà «destinata»*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss.

G. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa*, in *Riv. not.*, 2011, p. 137 ss.

G. DE GIOVANNI e M. CASAROSA, *Contratti di opzione o cessione di partecipazioni: rapporti tra put & call e divieto di*

patto leonino, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 2013, 5, p.;

G. DE NOVA, *Autonomia privata e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 273 ss

G. DE NOVA, F. DELFINI, S. RAMPOLLA e A. VENDITTI, *Il patto di famiglia*, Milano, 2006, p. 24 ss.

G. DE NOVA, *I trust, la collazione e la tutela dei legittimari*, in *Relazione al II congresso nazionale dell'associazione Il trust in Italia*, 17-19 marzo 2002, in *iltrustinItalia.it*

G. DE NOVA, *Introduzione*, in AA.VV. *Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006, p. 3 ss.

G. DE NOVA, *Trust, negozio istitutivo e negozi dispositivi*, Milano 2011, p. 27 ss.

G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trusts*, 2000, p. 162 ss.

G. E. COLOMBO, *L'azienda*, in AA.VV., *L'azienda e il mercato*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, III, Padova, 1979, p. 136 ss.

G. ERRANI, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni*, in *Contr. e impr.*, 2020, p. 952 s.

G. FERRI, *Delle società*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, p. 173 ss.

G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. ANGELICI e G.B. FERRI, Torino, 2006, p. 187 ss.

G. GIAMPICCOLO, *Atto mortis causa*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232 ss.

G. GIAMPICCOLO, *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1950, p. 960.

G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, p. 44 ss.

- G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, Tratt. Vassalli, XI, 1, Torino, 1977, p. 92 ss.
- G. IACCARINO, *Alternative individuate dalla prassi ai modi tradizionali si devoluzione dell'eredità*, A.A V.V., *Successioni e donazioni*, I, p. 63 ss.
- G. IACCARINO, *Liberalità indirette, Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011, p. 151 ss.
- G. IACCARINO, *Liberalità indirette*, in *Notariato e diritto di famiglia*, collana diretta da G. Laurini, Milano, 2011, p. .
- G. LO SARDO, *Il legato di azienda*, Milano, 2024, p. 155 ss.
- G. MARINARO, *La successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 144 ss.
- G. MARINARO, *La tutela qualitativa della legittima e il lascito eccedente la porzione disponibile*, Napoli, 2005, p. 24 ss.
- G. NIGRO, *Collazione: il valore dell'azienda donata è da determinare al momento della donazione*, in *dirittoegiustizia.it*.
- G. OPPO, *L'impresa familiare*, in *Comm. dir. it. fam.*, diretto da G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, III, Padova, 1996, p. 516 ss.
- G. OPPO, *Patto di famiglia e "diritti della famiglia"*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 160 ss.
- G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del trust interno alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 148 ss.
- G. PALMIERI, *Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 897.
- G. PERANO, *Situazioni di debito e legittimazione surrogatoria*, Napoli, 2009, p. 99 ss.
- G. PERLINGIERI, *Collazione di azienda e operatività del criterio di stima «al tempo della donazione». Per una*

valorizzazione dell'autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 592.

G. PERLINGIERI, *Collazione per imputazione e il criterio di stima «al tempo dell'aperta successione»*. La collazione di azienda, in *Riv. dir. civ.*, 2011, cit., p. 128 s.

G. PERLINGIERI, *Derogabilità del criterio cronologico di riduzione delle donazioni e divieti dei patti successori*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 200.

G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 164 e ss.

G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, p. 377.

G. PERLINGIERI, *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, Studio CNN n. 149-2022/C, del 20 novembre 2022

G. PERLINGIERI, *Sulla modificabilità dell'ordine legale di riduzione delle donazioni*, Studio CNN n. 5/2020/C, approvato dalla Commissione Studi civilistici il 20 maggio 2020.

G. PETRELLI, *Destinazioni patrimoniali e trust*, Varese, 2019, p. 118 ss.

G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. not.*, 2006, p. 401 ss.

G. PUGLIESE, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1956, p. 167 s.

G. RECINTO, *Il patto di famiglia*, I, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI, 2^a ed., Napoli, 2013, p. 678 ss.

G. SCHIAVONE, *Le disposizioni testamentarie dirette ai legittimari*, Milano, 2012, p. 49 ss.

- G. TAMBURRINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia*, Torino, 1976, p. 236 ss.
- G. TAMBURRINO, *Osservazioni sulla natura della dispensa dalla collazione*, in AA. V.V., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, II, Milano, 1963, p. 763 ss.
- G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger-Busnelli, Milano, 1990, p. 80 ss.
- G. ZANCHI, *Trasmissione intergenerazionale della ricchezza d'impresa e autonomia privata*, Padova, 2011, p. 23 ss.
- G.C.M. RIVOLTA, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 1197 ss.
- G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 2020, p. 93 ss.
- G.U. TEDESCHI, *Le disposizioni generali sull'azienda*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1983, p. 54.
- I. MARTONE, *Collazione e attività d'impresa*, Napoli, 2019, p. 188 ss. e 311 ss.
- I. MARTONE, *Rinuncia all'azione di riduzione e operatività dell'art. 524 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 237 ss.
- I. RIVA, *Patto di famiglia*, in *Comm. c.c.* Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna-Roma, 2021, p. 2
- L. BALESTRA e M. MARTINO, *I patti successori*, in *Tratt. dir. succ. e don.* Bonilini, Milano, 2009, p. 63 ss.
- L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, in *Tr. dir. fam.*, III, Milano, 2012, p. 852 ss.
- L. BARCHI, *L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2006, p. 149 ss.
- L. CORSINI, *Trust e diritti dei legittimari e l'erario in Italia*, in *Riv. not.*, 1998, p. 74 ss

- L. DI COSTANZO, *Il trust e le sue applicazioni*, Napoli, 2014, p.
- L. DI LORENZO, *I legati a contenuto atipico e tipico nella prassi notarili*, Milano, 2015, p. 81 ss.
- L. E. PERRIELLO, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano. Meritevolezza degli interessi e tecniche di tutela*, Napoli, 2017, p.
- L. FERRI, *Dei legittimari*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 103.
- L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 117.
- L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Delle donazioni*, Sub Art. 769-809, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 416 ss..
- L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 2^a ed., Napoli, 2010,
- L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 22 ss.
- L. MENGONI, *Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2000, p. 89 ss.
- L. PISANI, *L'amministrazione*, in *Manuale di diritto commerciale*, M. CIAN (a cura di), Torino, 2017, p. 101 ss.
- L. PISANI, *Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scioglimento della società*, in *Diritto commerciale. Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Torino, 2017, p. 128 ss.
- L. STANGHELLINI, Sub art. 2355-bis, *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI, Giuffrè, Milano, 2008, p. 559 ss.
- L. STRIANESE, *Strumenti per la continuità d'impresa: i lineamenti civilistici e tributari del patto di famiglia nel contesto della pianificazione successoria*, in *Diritto e processo tributario*, 2024, p. 327 ss.

- L. ZOSO, *La trasmissibilità dell'azione di riduzione*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 581 ss.
- M. BIANCA, *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur.*, Aggiornamento, 2007, *ad vocem*.
- M. BONAVIDA, Sub *art. 559*, in *Codice civ. ann.*, a cura di G. PERLINGIERI, II, 3^a ed., Napoli, 2010, p. 312 ss.
- M. C. DI MARTINO, *Tipico e transtipico nelle categorie speciali di quote delle s.r.l. P.M.I.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 1500 ss.
- M. CASANOVA, *Azienda*, in *Dig. disc. priv.*, II, Torino, 1987, p. 93 ss.
- M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Trattato Vassalli*, Torino, 1974, p. 831.
- M. D'AURIA, *Il patto "verticale" di famiglia. Contributo sul tema della atipicità contrattuale*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 792 ss
- M. DOSSETTI, *Concetto e fondamento della successione necessaria*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, III, Milano, 2009, p. 8 ss M. Ghidini, *Società personali*, Padova, 1972.
- M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, p. 598 ss.
- M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008, p. 19 ss.
- M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Riv. not.*, 1988, p. 6 ss.
- M. IEVA, *Il patto di famiglia*, in *Tratt. breve succ. don.* Rescigno, coordinato da M. IEVA, II, Padova, 2010, p. 317 ss.
- M. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. not.*, 1997, p. 1371 ss.

M. IEVA, *La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)*, in *Riv. not.*, 2009, p. 1090 ss.

M. IMBRENDA, *Patto di famiglia, solidarietà familiare e family business*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 46.

M. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, p. 184 ss.

M. LUPOI, *Executor and trustee e esecutore testamentario: riflessi sull'imposta sulle successioni*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, p. 11 ss.

M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, in *Tratt. dir. civ. Sacco, I diritti reali*, II, Torino, 2004, p. 277 ss.

M. LUPOI, *Introduzione ai trusts: diritto inglese, Convenzione dell'Aja, diritto italiano*, Milano, 1994, p.

M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2020, p. 265 ss.

M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1163 ss.

M. LUPOI, *Trusts e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, p. 6 ss.

M. MALTONI, *Gli atti di destinazione e l'attività di impresa*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di M. BIANCA e A. DE DONATO, Milano, 2013, p. 150 ss.

M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI e F. TASSINARI, 2^a ed., 2007, p. 217 ss.

M. MARTINO, *Destinazione dei beni e trust nell'interesse della famiglia*, in *Enc. Dir.*, IV, 2022, p. 233 ss.

M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1505 ss.

M. MAZZUCA, *La successione necessaria: sistematica del codice civile e assiologia costituzionale*, in A. PORCIELLO e M. MAZZUCA, *Sulle successioni mortis causa tra autonomia e valori costituzionali*, Napoli, 2014, p. 23 ss.

M. NOTARI, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2003, p. 331 ss.

M. NOTARI, *La trasmissione ereditaria di impresa*, in AA.VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*. Napoli, 2017, p. 484 ss.

M. NOTARI, *Le società azionarie. Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 144.

M. PALAZZO, *Il valore delle donazioni dei beni d'impresa ai fini della riunione fittizia e della collazione*, in *Osserv. dir. civ. comm.*, 2019, p. 375 ss.

M. PERRECA, *La donazione come alternativa al testamento: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2009, p. 103 ss.

M. PERRINO, *La rilevanza del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, I, 2003, p. 828

M. R. LENTI, *Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: esenzione dall'imposta di donazione e successione per trasferimenti d'azienda e partecipazioni sociali*, in *Federnotizie*,

M. STELLA RICHTER, *Il «patto di impresa» nella successione dei beni produttivi*, in *Diritto privato*, IV, *Il rapporto successorio: aspetti*, Padova, 1998, p. 267.

M. STELLA RICHTER, *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Milano, 2003, p. 286 ss..

M. TALAMANCA, *Poteri e funzioni dell'esecutore testamentario*, in *Riv. Not.*, 1970, p. 972.

- M. TANZILLO, *Ordine di riduzione e irrevocabilità delle donazioni: una equazione che non convince*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 703 ss.
- M. V. DE GIORGI, *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 534 ss.
- M. V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, p.
- M.V. DE GIORGI, *Fondazioni di famiglia e attività di impresa*, in *Nuova. giur. civ.*, 2005, p. 79 ss.
- N. ABRIANI, *Il divieto del patto leonino. Vicende storiche e prospettive applicative*, Milano, 1994 p. 113 ss.
- N. COVIELLO, *Lezioni di diritto civile. Donazione*, Siracusa, 1927, p. 26 ss.
- N. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, p.370.
- N. DI MAURO, E. MINERVINI E V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Milano, 2006, pp. 44 ss. e 91 e ss.
- N. DI MAURO, *I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, p. 534 ss., spec. p. 538 ss.
- N. DI MAURO, *Le disposizioni testamentarie modificative ed estintive del rapporto obbligatorio*, Milano, 2005, 1 ss.
- N. RAITI, *Trust istituito dall'esecutore testamentario*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2001, pag. 647.
- N. VISALLI, *La collazione*, Padova, 1988 p. 43 ss.
- O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, V, Cedam, Padova, 2007, p. 143 ss.
- O. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, p. 113 ss.

- P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 1458.
- P. BUTTURINI, *I diritti particolari dei soci: profili generali*, in E. PEDERDIZINI, R. GUIDOTTI (a cura di), *La governance delle società a responsabilità limitata*, Padova, 2018, p. 114 ss.
- P. DIVIZIA, *Patto di opzioni put e call*, in *Riv. not.*, 2017, p. 343 ss
- P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2000, p. 310 ss.
- P. MANES, *I trusts per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia*, Torino, 2010, p. 587 ss.
- P. MANES, *Il trustee esecutore testamentario*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2002, pag. 540 ss.
- P. MANES, *Prime considerazioni sul Patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 539 ss.
- P. MANES, *Trust interni*, in *Dig. disc. priv.*, Aggiornamento, VIII, 2013, p. 769 ss.
- P. PICCOLI, *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts*, in *Riv. not.*, 1990, p. 62 ss.
- P. PICCOLI, *Possibilità operative del Trust nell'ordinamento italiano, L'operatività del trustee dopo la Convenzione de l'Aja*, in *Riv. not.*, p. 62 ss.
- P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Riv. not.*, 1992, p. 1355 ss.
- P. RESCIGNO, *Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori*, cit., p. 3 ss.

P. REVIGLIONO, *Commento sub art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Bologna 2004, p. 1809 ss.

P. SCHLESINGER, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Milano, 1995, p. 131 ss.

P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 502 ss.

R. GUGLIELMO e M. SILVA, *I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, Studio di Impresa n. 242-2011/I, Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 17 novembre 2011.

R. GUGLIELMO, *Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. e voto non proporzionale*, in *Riv. not.*, 2010, p. 616 ss.

R. GUGLIELMO, *Il pegno su azioni nelle operazioni sul capitale sociale: aspetti problematici ed indirizzi operativi*, Studio del CNN n. 6071/I, in *Stud. mat.*, 2006, p. 406 ss.

R. LENZI e M. TATARANO, *Recenti riforme in tema di garanzie del credito bancario*, Studio 1-2017-C (approvato dalla Commissione Studi Civili stici del C.N.N. il 3 maggio 2017, in *Studi e mat.*, 2017.

R. LENZI, *Atto di destinazione*, *Annali*, V, 2012, p. 52 ss.

R. LENZI, *Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1209 ss.

R. LENZI, *Operatività del Trust in Italia*, in *Riv. not.*, 1995, p. 1385 ss.

R. MONTINARO, *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 16 ss.

R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, p. 147 ss.

- R. NICOLÒ, *Surrogatoria. Revocatoria*, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1960, p. 231
- R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2003, p. 666 ss.
- R. SANSONI, *La tutela dei legittimari al “banco di prova” del trust*, in *Notariato*, 2021, p. 399 ss.
- R. SANTAGATA, *I diritti particolari dei soci*, in A. A. DOLMETTA, G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario*, Milano, 2011, p. 304 ss.
- R. SICLARI, *La collazione*, in *Tratt. breve succ. don.* Rescigno, coordinato da M. Ieva, 2^a ed., II, Padova, 2010, p. 292 ss.
- Roppo, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, s.l., 1997.
- S. ADDAMO, *Società a responsabilità limitata e successione nel governo “familiare”: tecniche di passaggio generazionale*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 834 ss.
- S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 597 ss.
- S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011, p. 352.
- S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donativa*, 2008, p.
- S. DELLE MONACHE, *Il problema della diseredazione. Artt. 587-590*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2008, p. 129 ss.
- S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. not.*, 2006, p. 889 ss.
- S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali, Sub art. 587-590*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 221 ss.
- S. PAGLIANTINI, *L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 bis TUB*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 931 ss.

- S. PAGLIANTINI, *La c.d. forza di legge del testamento*, Napoli, 2016, p. 104 ss.
- S. PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso e tutela dei creditori: un esempio di massima (dottrinale) mentitoria*, ivi, 2018, p. 495 ss
- S. PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso, fallimento e rinuncia all'azione di riduzione: spigolature sulla cd. volontà testamentaria negativa a tutela dei creditori*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 58 ss.
- S. PATRIARCA, *Successione nella quota sociale, successione nell'impresa e autonomia statutaria*, Milano, 2002.
- S. PATTI, *Trust, quota di riserva e causa concreta*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 526
- S. TONDO, *Appunto su una prospettata riforma della successione necessaria*, in *Studi Mat.*, 2001, p. 1232 ss.
- T. V. Russo, *Il trust come strumento per disciplinare il passaggio generazionale e le dinamiche successorie*, in *I contratti*, s.l., 2024.
- V. BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L'Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012.
- V. BARBA, *Actio interrogatoria e legittimazione attiva all'azione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 95 ss.
- V. BARBA, *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 399 ss.
- V. BARBA, *Circolazione del bene di provenienza donativa e tecniche negoziali per la c.d. stabilizzazione dell'acquisto da parte di terzi*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2018, p. 52 ss.
- V. BARBA, *Collazione di partecipazioni sociali e criteri di determinazione del loro valore*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 726 ss.
- V. BARBA, *I legati a favore del legittimario*, Studio CNN n. 136/2021/C, e in *Studi e mat.*, 2023, p. 389 ss.

V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 1 ss.

V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 767 ss.

V. BARBA, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020, p. 213 ss.

V. BARBA, *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 49 ss.

V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 6, II, Torino, 1982.

V. M. TRIMARCHI, *Esecutore testamentario*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 389 ss.

V. MARICONDA, *Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 76 ss.

V. MARICONDA, *Il trust interno*, Napoli, 2005.

V. OCCORSIO, *“Escludo da ogni mio avere i miei cugini”: la Cassazione alla svolta in tema di diseredazione*, in *Gius. Civ.*, p. 1473 ss.

V. TAGLIAFERRI, *La riforma dell'azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione*, in *Notariato*, 2006, p. 169 ss.

V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Milano, 2006, pp. 44 ss. e 91 e ss.

V. VERDICCHIO, *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, 2012, p. 83 ss.

